

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALESSANDRINI: Sullo smembramento degli impianti della C. O. N. I. E. L. (16663)	IV	BETTOLI: Sulla profanazione al monumento sul Col Alt dedicato alla memoria dei caduti della guerra di liberazione del Veneto e del Friuli. (1525, già orale)	XII
AMATUCCI: Riparazione dell'orfanatrofio femminile di Avellino. (15632)	V	BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Mazzotti Gaetano. (9173)	XIII
AMENDOLA PIETRO: Sulla conferma della carica di esattore comunale di Roccapiemonte (Salerno) di Ferrara Ettore. (17117)	V	BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Gandolfi Alfredo. (10180)	XIII
ANFUSO: Contro l'uniformità di trattamento fiscale degli alcoli da materie vinose e da frutta. (14550).	VI	BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bigliardi Alberto. (10190)	XIII
ANTONIOZZI: Istituzione di ruoli speciali per gli insegnanti fuori ruolo e di nuove classi in provincia di Cosenza. (16477)	VII	BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ferrari Bruno. (10206)	XIII
ANTONIOZZI ed altri: Consolidamento dell'abitato e riparazione delle strade di Morano Calabro (Cosenza). (16644)	VIII	BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pietranera Ennio. (10563)	XIII
AUDISIO e SCOTTI ALESSANDRO: Provvidenze per Pietro Marchisio da Scandoluzza (Asti) danneggiato dalla grandine. (15753)	VIII	BIMA: Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Cuneo. (16018)	XIII
BARDANZELLU: Costruzione di una pensilina nel porto di Civitavecchia. (15763)	IX	BUFFONE. Liquidazione delle competenze arretrate agli ex dipendenti del disciolto Ministero dell'Africa Italiana. (16692)	XIV
BERLINGUER: Concessione di terre e istituzione di cantieri di lavoro in alcuni comuni della provincia di Nuoro. (15245)	X	BUFFONE: Disposizioni per accelerare l'espletamento dei giudizi per rivendicazioni di terreni demaniali. (16700)	XIV
BERLINGUER: Sulla sospensione dell'invio di fondi alle sezioni specializzate per le vertenze agrarie istituite in Sardegna. (15599)	XI	BUFFONE: Prolungamento fino a Cosenza dell'autolinea « Longobucco-Camiigliatello ». (17285)	XIV
BERLINGUER e ALBIZZATI: Riordinamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia. (16821).	XI	BUFFONE: Concessione alla ditta Lo Re Antonio, dell'autoservizio Mesoraca-Crotone (Catanzaro). (17359)	XV
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Situazione esistente nelle varie regioni in ordine alla applicazione della legge sulla montagna. (15235)	XII	BUFFONE: Sistemazione delle strade interne ed esterne di Aprigliano (Cosenza). (17472)	XVI
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Sulla esclusione di alcuni comuni della provincia di Belluno dall'elenco dei comuni montani. (16908)	XII	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Iannone Antonio. (12150)	XVI
		CACCIATORE: Sistemazione in ruolo dei dattilografi in servizio presso gli uffici giudiziari. (16666)	XVI
		CALASSO: Su una lettera aperta del presidente dell'Ente riforma per la Puglia, Lucania e Molise. (14667)	XVI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
CALASSO: Sulla posizione del profugo di Africa Cassar Nunzio. (15825) . . .	XVIII	COLITTO: Ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo e costruzione di edifici scolastici in alcune frazioni di Todi (Perugia). (16812)	XXIV
CAPALOZZA: Sull'assorbimento in ruolo dei partecipanti al concorso « soprannumerario » per insegnanti elementari, non risultati vincitori. (17044) . . .	XIX	COLITTO: Ricostruzione del ponte sul torrente Ceronda in Druento (Torino). (16816).	XXV
CAPALOZZA e MANIERA: Regolarizzazione della posizione impiegatizia degli « accertatori » dell'I. N. A. M. (17556) .	XIX	COLITTO: Ricostruzione del ponte sul torrente Casternone in Druento (Torino). (16817).	XXV
CAPRARA: Assegnazione ai ferrovieri degli alloggi I. N. A.-Casa costruiti in Portici (Napoli). (16983)	XX	COLITTO: Istituzione di una seconda scuola tecnica statale in Domodossola (Novara). (17189).	XXV
CASTELLARIN: Spostamento da Bologna a Ferrara della sede del Delta padano. (16204).	XX	CONCAS: Costruzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica a Zero Branco (Treviso). (16699)	XXV
CASTELLARIN: Inquadramento al grado iniziale del gruppo C del personale subalterno utilizzato in mansioni di archivio dell'amministrazione ferroviaria. (17377)	XX	DANTE: Costruzione di opere di difesa marittima all'abitato di Filicudi (Eolie). (16782).	XXV
CAVALIERE STEFANO: Sulle spese del convegno nazionale degli assegnatari della riforma agraria, tenutosi a Foggia. (13531).	XXI	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Maria Caucich. (14754).	XXVI
CAVALLARI VINCENZO: Bonifica delle valli Pega, Rillo e Zavalea in provincia di Ferrara. (15779).	XXI	DE CAPUA: Provvidenze per le popolazioni della provincia di Bari. (15055) . . .	XXVI
CLOCCHIATTI: Sulla profanazione al monumento sul Col Alt dedicato alla memoria dei caduti della guerra di liberazione del Veneto Orientale e del Friuli. (1523, già orale)	XXI	DE CAPUA: Eliminazione delle abitazioni malsane in Minervino Murge (Bari). (15205).	XXVI
COLITTO: Costruzione di un elettrodotto per l'illuminazione elettrica di Canala di Sant'Angelo del Pesco (Campobasso). (15238).	XXII	DE CAPUA: Provvidenze per gli agricoltori di Faeto (Foggia). (15929)	XXVII
COLITTO: Migliorie fondiari nel comprensorio di bonifica del Tronto. (16138) .	XXII	DE CAPUA: Provvidenze per gli agricoltori dell'agro di Barletta (Bari). (15930) .	XXVII
COLITTO: Ampliamento della rete di distribuzione dell'acquedotto per la costruzione della fognatura a Stronccone (Terni). (16303 e 16305)	XXII	DE CAPUA: Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Bari. (15932) . . .	XXVIII
COLITTO: Istituzione di posti telefonici in alcune frazioni del comune di Foligno (Perugia). (16326)	XXII	DE CAPUA: Assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa costruiti a Foggia. (17162). .	XXVIII
COLITTO: Estensione al personale degli uffici postelegrafonici della legge relativa all'esodo volontario dei dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato. (16457).	XXIII	DE CAPUA e CACCURI: Libera vendita diretta dal produttore al consumatore dell'uva da tavola nella provincia di Bari. (16082)	XXVIII
COLITTO: Istituzione di posti telefonici in alcune frazioni della provincia di Perugia. (16520).	XXIII	DEGLI OCCHI: Sugli scrutini trimestrali del corrente anno scolastico. (16720). .	XXIX
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Castel Ritaldi (Perugia). (16767).	XXIV	DE MARZIO: Sistemazione degli insegnanti supplenti che, per raggiunti limiti di età, non possono partecipare ai concorsi. (17045)	XXIX
COLITTO: Costruzione di impianti di energia elettrica a Castel Ritaldi (Perugia) (16770).	XXIV	DE MEO: Provvidenze per gli agricoltori di Capitanata (Foggia). (17259) . . .	XXX
COLITTO: Costruzione di edifici scolastici in alcuni comuni della provincia di Perugia. (16811).	XXIV	DI PRISCO e ALBARELLO: Indagini sull'avvelenamento collettivo da salumi avvenuto in alcuni comuni della provincia di Verona. (17111)	XXXI
		FARALLI: Sull'attività dell'E.N.I.T. (2230)	XXXI
		FERRARI RICCARDO: Provvidenze per gli artigiani meridionali pettinatori di canapa. (16931)	XXXIII
		FODERARO: Provvidenze per gli agricoltori di Palmi (Reggio Calabria). (15933) .	XXXIV
		GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cericola Clorinda. (14003).	XXXIV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
GATTO: Sull'esclusione della provincia di Venezia dalla concessione di allacciamenti telefonici alle frazioni. (16032).	XXXIV	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Gohnelli Luigi. (15969)	XLIV
GERACI: Sulla produzione ed il commercio delle arance in Calabria. (15626) . .	XXXV	MAROTTA: Provvedimenti per i proprietari di case sinistrate dalla guerra in Corleto Perticara (Potenza) [e ripristinate dal Genio civile. (16926) . .	XLIV
GIACONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di De Angelis Luigi. (11563)	XXXVI	MICELI: Estensione del periodo di anzianità ai direttori delle scuole di avviamento professionale in seguito al concorso per titoli ed esami, bandito il 9 gennaio 1933. (16547)	XLV
GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Valla Giuseppe. (12511).	XXXVI	MUSOLINO: Costruzione delle case rurali distrutte dall'alluvione a Scità di Locri (Reggio Calabria). (16264) . .	XLVI
GRASSO NICOLOSI ANNA e SCIORILLI BORELLI: Sul trattamento economico dei componenti le commissioni di esame negli istituti di istruzione artistica. (17122)	XXXVI	NATOLI e BORELLINI GINA: Sull'arresto in Roma di Ribuoli Lorenzino da Modena. (17320)	XLVII
GRAZIOSI: Sulle eccedenze agricole americane. (16139)	XXXVI	NICOLETTI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Conchiero Celso. (8128)	XLVIII
GRAZIOSI: Sul problema dei surplus agricoli americani. (16167)	XXXVII	NICOLETTI: Sulla gestione dell'ammasso del grano da parte del consorzio agrario provinciale di Brescia. (16471) . .	XLVIII
GUADALUPI: Su inadempienze sindacali della ditta costruzioni « Italia » di San Vito dei Normanni (Brindisi). (17176).	XXXVIII	NOCE TERESA e MOSCATELLI: Su inadempienze sindacali da parte dell'officina metallurgica Falconi e della tessitura Forgiarini di Novara. (16155) . . .	XLVIII
JACOMETTI: Liquidazione della pensione di vecchiaia di Marchioni Ebbo di Pallanzeno (Novara). (17164) . . .	XXXVIII	PAGLIUCA: Conferimento della medaglia mauriziana agli ufficiali osservatori dell'esercito. (16643).	XLIX
JANNELLI: Sul collocamento a riposo dell'ispettore generale Pecorelli del Ministero della pubblica istruzione. (16905).	XXXVIII	PEDINI ed altri: Istituzione di classi post-elementari per sordomuti. (17167) . .	XLIX
LA SPADA: Esenzione dalle imposte per gli agricoltori danneggiati dalle alluvioni. (16092)	XXXIX	PIERACCINI: Assegnazione di una cattedra agli insegnanti medi compresi nelle graduatorie abilitati della provincia di Roma. (16349)	L
LIZZADRI: Concessione di terre incolte ai contadini poveri della provincia di Latina. (15794)	XXXIX	PINO: Pagamento delle competenze arretrate agli operai del cantiere di rimboschimento « Frana Raiù » di Fondachelli - Fantina (Messina). (16632).	LI
LOZZA: Aggiornamento dei titoli culturali di servizio presentati alla data di chiusura del concorso direttivo B-4. (17255)	XL	PIRASTU: Sull'atteggiamento delle commissioni provinciali di Cagliari, Sassari e Nuoro nei confronti delle cooperative che hanno chiesto l'assegnazione di terre incolte. (15724)	LI
MAGLIETTA Sulla concessione di tessere di ingresso a tutti i musei d'Italia al personale dipendente dalla N. A. T. O (17414)	XL	PIRASTU: Definizione della pratica relativa ad un terreno donato da un privato ai Cral di Bortigali (Nuoro). (16728).	LII
MAGNO: Sugli sfratti amministrativi a danno di assegnatari eseguiti dall'Ente riforma fondiaria di Puglia e Lucania. (15014).	XLI	POLANO: Provvedimenti per l'epidemia di poliomielite in Sardegna. (1492, già orale)	LII
MAGNO: Provvidenze per gli agricoltori di Vieste (Foggia). (16019)	XLI	POLANO: Assunzione da parte dell'Ente di trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna dei disoccupati di Siliqua (Cagliari). (16006)	LII
MAGNO: Costruzione di un edificio per la scuola media a Cerignola (Foggia). (16601)	XLII	POLANO: Provvidenze per i comuni montani della Sardegna. (16162)	LIII
MAGNO: Sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori della provincia di Foggia impiegati nella campagna antimalarica. (17249)	XLII	POLANO: Assegnazione di terre ai contadini di Samatzai (Cagliari). (16377) .	LIII
MANCINI: Sui canoni telefonici richiesti dalla S. E. T. a Paola (Cosenza). (16034)	XLIII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
POLANO: Sui bilanci consuntivi dell'Ente trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna. (16553)	LIII	SPADAZZI: Aumento degli stanziamenti messi a disposizione del corpo forestale dello Stato per il finanziamento delle opere di bonifica dei pascoli montani. (14588)	LXI
POLANO: Sulla situazione del personale dell'Ente trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna. (16554)	LIV	SPADAZZI: Sull'aumento dei contributi unificati nella Valle del Bradano. (15243)	LXII
POLANO: Attività svolta dall'Ente trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna. (16555)	LIV	SPADAZZI: Sui prezzi del grano nella Lucania. (15244).	LXII
RAFFAELLI: Sulla costituzione di consorzi volontari fra le cooperative degli assegnatari. (17012)	LV	SPADAZZI: Costruzione di case interpoderali e campestri nell'agro di Acerenza (Potenza). (15426)	LXIII
RICCIO: Conferma di Urbano Martini a vice pretore onorario della pretura di Cicciano (Napoli). (17511)	LV	SPADAZZI: Limitazione dei prezzi dei libri scolastici. (16128)	LXIII
ROMUALDI: Estensione della legge sulla modifica del regime delle pensioni a carico delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, agli ex dipendenti collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1953. (16856)	LV	SPADAZZI: Pagamento del grano da conferirsi all'ammasso attraverso i conti correnti postali. (16675)	LXIII
ROSINI: Acquisto dei fondi del duca Camerini a Piazzola sul Brenta (Padova). (16384).	LVI	SPADAZZI: Acquisto di grano da parte del Governo. (16676)	LXIV
ROSINI: Nomina del direttore della stazione bacologica sperimentale di Padova. (16570).	LVI	SPADAZZI: Riparazione del piano viabile della strada provinciale di Pisticci (Matera), nel tratto Tinchi-Marconia. (16834)	LXV
SAMMARTINO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Falcione Domenico. (10752)	LVI	SPADAZZI: Istituzione di un ginnasio-liceo a Lagonegro (Potenza). (17076).	LXV
SAMMARTINO: Installazione del servizio telefonico nelle frazioni di Trivento (Campobasso). (16238)	LVI	SPAMPANATO: Inchiesta sulla situazione della cooperativa « Oberdan » di Pozzuoli (Napoli). (16533)	LXV
SANTI: Sull'assegnazione alle organizzazioni sindacali dei posti in seno alla commissione per il riordinamento giuridico del personale degli enti pubblici. (17380)	LVII	SPAMPANATO: Sulla situazione del servizio telefonico a Caserta. (17055)	LXVI
SCARPA: Riconoscimento ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia, a Piloni Bernardo, dei periodi di servizio militare prestati nell'ultima guerra. (17381)	LVII	SPAMPANATO: Pagamento della terra venduta all'I. N. A.-Casa da Cola Genaro e Scudieri di Napoli. (17056)	LXVII
SCIORILLI BORRELLI: Autonomia all'istituto tecnico commerciale e per geometri di Lanciano (Chieti). (17153).	LVIII	TOGNONI ed altri: Sulle condizioni imposte dall'ente Maremma toscano per l'aratura e concimazione dei fondi. (16279)	LXVII
SCIORILLI BORRELLI ed altri: Esame dei ricorsi presentati da alcuni candidati ai concorsi di maestri in soprannumero. (17265)	LVIII	TROISI: Vendita diretta dai produttori ai consumatori della provincia di Bari dell'uva da tavola. (16094)	LXVIII
SENSI: Sistemazione dei maestri non di ruolo della provincia di Cosenza. (16441)	LIX	TURNATURI: Per eliminare la depressione del mercato vinicolo. (15445)	LXVIII
SILVESTRI: Statizzazione dell'istituto magistrale parificato di Sora (Frosinone). (16990)	LX	VIVIANI LUCIANA e DE LAURO MATERA ANNA: Sull'assegnazione dei premi di maternità da parte dell'Ente riforma fondiaria di Puglia e Lucania. (16236)	LXIX
SORGI: Riduzione della transumanza abruzzese entro i limiti regionali. (14933)	LX		
SORGI: Miglioramento della tecnica di produzione del formaggio. (14934).	LXI		

ALESSANDRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1° se sia fondata la voce, secondo la quale gli impianti della C.O.N.I.E.L. (Compagnia nazionale imprese elettriche), ed in particolare l'elettrodotto di interconnessione nazionale a 230 mila volte Pessolongo-Terni-Napoli-Mucone, cesserebbero di essere eserciti unitariamente dalla C.O.N.I.E.L., nell'inte-

resse nazionale per venire smembrati a fini aziendali tra singole imprese elettriche.

Quali risoluzioni il Governo intenda prendere a salvaguardia dei diritti di couso e di riscatto, riservati allo Stato a norma di legge, sui citati impianti.

Una rinuncia, in materia, sarebbe estremamente pregiudizievole agli interessi del paese, e soprattutto all'economia del Mezzogiorno, specie ora che è stato realizzato l'attraversamento elettrico dello stretto di Messina, logico terminale, al sud, dell'importante elettrodotto. (16663).

RISPOSTA. — L'elettrodotto di interconnessione nazionale a 220.00 volt, parte da Bussolengo e termina attualmente a Frattamaggiore (Napoli). È in corso il prolungamento fino al Mucone ed oltre da parte della Società meridionale di elettricità.

Tale elettrodotto è attualmente esercito dalla C.O.N.I.E.L. nel tronco da Bussolengo a Terni; dalla società Terni, nel tronco da Terni a Napoli e derivazione per gli impianti del Vomano; dalla Società meridionale di elettricità da Popoli a Frattamaggiore (Napoli).

Non è da escludersi che per varie ragioni l'esercizio del tronco Mussolengo-Terni possa in avvenire essere affidato ad altri enti elettrici diversi dalla C.O.N.I.E.L.. Ciò non comporterebbe, però, alcun cambiamento degli scopi per i quali l'elettrodotto venne costruito, e cioè per il trasferimento d'importanti quantità di energia dal nord al sud d'Italia e viceversa.

Comunque, per assicurare la normale funzione dell'elettrodotto in parola per il raggiungimento degli scopi suddetti, lo Stato ha condizionato la propria autorizzazione all'impianto ed all'esercizio dell'elettrodotto stesso, inserendo nei relativi decreti la clausola del couso e del riscatto da esercitarsi in ogni tempo, previe opportune modalità, da parte dello Stato medesimo qualora questo ne ravvisasse la necessità in funzione del superiore interesse nazionale.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

AMATUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni dell'ingiustificato ritardo del finanziamento dei lavori di riparazione dei danni di guerra, subiti dall'orfanotrofo femminile di Avellino, nel lontano 1943 e, soprattutto, per sapere se, in considerazione che nel detto orfanotrofo sono ricoverate ed assistite circa cento orfane, non intenda dare le opportune disposizioni perché

vengano, per lo meno, iniziati i lavori più urgenti ed indispensabili di cui l'edificio ha bisogno. (15632).

RISPOSTA. — La esigua disponibilità dei fondi non ha consentito di comprendere, nel programma del corrente esercizio finanziario, la somma di lire 10 milioni occorrente per la riparazione dell'orfanotrofo femminile del comune di Avellino.

Si assicura, tuttavia, che tali lavori saranno tenuti in particolare evidenza in sede di compilazione dei futuri programmi in relazione alle somme che verranno assegnate e compatibilmente con le necessità degli altri comuni della provincia di Avellino.

Il Ministro: ROMITA.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali la prefettura di Salerno si ostina a non dare esecuzione alle ripetute deliberazioni dell'amministrazione comunale di Roccapiemonte (Salerno) con le quali si è espresso parere contrario in merito alla conferma nella carica di esattore comunale del signor Ferrara Ettore e si è richiesto al prefetto di Salerno l'autorizzazione alla nuova concessione del servizio di esattoria comunale mediante pubblica gara.

L'interrogante ritiene opportuno far presente che per le peggiorate condizioni di salute dell'attuale esattore, signor Ferrara, non disgiunte dall'età avanzata del medesimo, questi è diventato inagibile, tanto da essere costretto a servirsi dell'opera mercenaria di persone estranee e prive dell'abilitazione; che continuamente vengono denunciate al comune di Roccapiemonte irregolarità che denotano disservizio, a tutto danno dei contribuenti, danno che potrebbe però in un domani non lontano ritorcersi anche sui vari enti impositori; che l'attuale locale nel quale viene gestita l'esattoria è da ritenersi inidoneo, poiché è compreso nell'abitazione dell'esattore stesso, il che provoca spesso inopportuni interventi dei familiari del signor Ferrara in questioni che sorgono tra esattore e contribuenti; che, infine, un nuovo collocamento dell'esattore comunale mediante asta pubblica, oltre a porre finalmente termine ai tanto lamentati inconvenienti, arrecherebbe certamente un ulteriore beneficio ai contribuenti in quanto è senz'altro da presumere che il servizio verrebbe appaltato con un aggio inferiore a quello attuale. (17117).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome e per conto del Ministero delle finanze.

L'esattore di Roccapiemonte, signor Ettore Ferrara, avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1952, n. 693, chiese a suo tempo di essere riconfermato nella carica per il decennio 1953-1964, allo stesso aggio stabilito dal precedente contratto di appalto.

Non ricorrendo nei suoi confronti alcun motivo di incompatibilità, il prefetto di Salerno, con decreto del 19 maggio 1953, numero 31404, lo confermò nell'ufficio alle stesse condizioni del contratto precedente.

Da una verifica ordinaria eseguita all'esattoria in questione dall'ispettore compartimentale delle imposte dirette di Napoli, nei giorni 14, 15, e 16 marzo 1955, l'andamento dei vari servizi è risultato nel suo complesso regolare e l'unica irregolarità riscontrata è stata quella del mancato aggiornamento dell'annotazione, nel margine dei ruoli, delle bollette di quietanza e degli sgravi, per cui sono in corso da parte della competente intendenza di finanza di Salerno provvedimenti a carico dell'esattore.

Poiché successivamente il sindaco di Roccapiemonte ha denunciato specifiche irregolarità a carico dell'esattore, è stata disposta una nuova verifica alla gestione esattoriale che, giusta assicurazione dell'ispettorato compartimentale di Napoli, sarà portata a compimento al più presto possibile.

Sino a quando non sarà accertata la sussistenza delle infrazioni denunciate, non può essere disposta la decadenza del titolare, come propone l'onorevole interrogante, giacché un provvedimento del genere, data la sua gravità, trova legittimazione in un ponderato preventivo esame di elementi valutativi, che nel complesso diano la certezza della opportunità di troncane una gestione esattoriale irregolare.

Il prefetto ha infine comunicato che è in corso la nomina del sorvegliante dell'esattoria e che si stanno reperendo nuovi locali per una confacente sede di quell'ufficio.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

ANFUSO. — Ai Ministri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero. — Per conoscere — stante la gravità della situazione della quale non è ultima causa il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, prorogato dal successivo decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, sino al 15 settembre 1955 e con il quale si è modificato il preesistente trattamento fiscale degli alcoli favorendo i distillati da frutta in danno di quelli da vino e da sostanze vinose, con la conseguenza del mancato

assorbimento di tutti i vini deboli guasti ed acescenti da parte delle distillerie; considerato che il ricordato decreto-legge 3 dicembre 1953 ha annullato da un lato gli effetti del decreto 18 aprile 1950, n. 141, emanato allo scopo di alleviare la crisi vitivinicola, e dall'altro la legge Medici 31 agosto 1954, n. 561, contro la repressione dei vini artificiali — se non ritengono inopportuna una eventuale ulteriore proroga del ricordato decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, per non pregiudicare irrimediabilmente il delicato settore vitivinicolo. (14550).

RISPOSTA. — L'uniformità del trattamento fiscale degli alcoli, da materie vinose e da frutta, disposto con decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879, prorogato successivamente con decreto legislativo 24 settembre 1954, n. 859, fino al 15 settembre 1955, è stata determinata sia dalla necessità di favorire la distillazione della frutta, che per difficoltà di collocamento sui mercati esteri risultava superiore al fabbisogno interno, sia per evitare che i sidri da frutta venissero inseriti nel vino.

Infatti, anteriormente al suddetto provvedimento i sidri di frutta venivano immessi in notevole misura nel vino e si destinava alla distillazione, come vino, la miscela sofisticata così preparata. Il che veniva reso possibile dal fatto che l'analisi chimica dei campioni difficilmente permetteva di scoprire con sicurezza la frode perpetrata.

La nuova disciplina ha consentito, invece, di poter distillare la frutta, che non poteva avere altra destinazione, senza dover ricorrere a sofisticazioni e frodi del genere sopra indicato, non essendo l'alcole ricavato dalla frutta fiscalmente più gravato di quello ottenuto dalle materie prime vinose.

Non si ritiene, quindi, che l'uniforme trattamento fiscale degli alcoli abbia avuto rilevanza nei riguardi della produzione dei vini artificiali: può asserirsi, al contrario, che esso abbia contribuito a contenere il fenomeno delle sofisticazioni.

Pertanto, a seguito di riunioni tenute con i rappresentanti delle categorie agricole, al fine di individuare le forme più idonee di intervento dirette ad alleviare la crisi del mercato vinicolo, registratasi nei primi mesi del corrente anno, si è avvertita la opportunità di conservare, sia pure con alcune modificazioni, l'uniforme trattamento del regime fiscale degli alcoli, al che si è provveduto con decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836, con il quale per altro è stata anche disposta:

la concessione di abbuoni sull'imposta di fabbricazione sugli alcoli provenienti da vino e da materie vinose, allo scopo di valorizzare i sottoprodotti della vinificazione, agevolando l'afflusso verso la distillazione;

la concessione di abbuoni speciali per l'incremento della produzione delle acqueviti naturali di vino, al fine di agevolare uno sbocco costante del vino in tale settore produttivo, difendendo altresì sul piano commerciale le acqueviti stesse dalla concorrenza straniera e da quella esercitata dai prodotti di imitazione (acqueviti di fantasia).

Contemporaneamente, è stato deciso di ripristinare il regime delle licenze per le importazioni delle materie alcoligene (uve fresche da vino, fichi secchi, carrube, datteri, uve secche, pasta di datteri, di fichi secchi o di uva secca).

L'influenza benefica dei provvedimenti di cui sopra si è già avvertita: infatti, le contrattazioni risultano ravvivate con aumenti delle quotazioni su tutti i mercati vinicoli.

Nel campo delle frodi, in particolare, con il provvedimento di messa a licenza delle importazioni delle materie alcoligene, si ritiene superato il pericolo della produzione abusiva di vini artificiali, grazie anche all'intensa attività esplicata, nel settore vinicolo, specie in seguito alla emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 561, dagli istituti dipendenti da questo Ministero, incaricati del servizio di vigilanza.

Detti istituti, nel periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, hanno effettuato presso stabilimenti vinicoli, cantine ed esercizi di vendita di vini, n. 15.165 sopralluoghi; hanno prelevato n. 7.584 campioni di vini, ed hanno presentato n. 2248 denunce all'autorità giudiziaria.

Di tali denunce, molte riflettono violazioni delle disposizioni di legge in materia di trattamenti non consentiti, come l'addizionamento di materie zuccherine o liquidi fermentescibili o fermentati diversi da quelli provenienti dall'uva, l'aggiunta di alcole o di sostanze anti-settiche od anti-fermentative.

È quasi cessata, invece, come si è detto, la produzione di vini artificiali preparati in assenza completa di succo d'uva, mediante soluzioni zuccherine, uva passa in macerazione, sidri di frutta e fecce.

Si fa infine presente che, per il potenziamento del servizio di repressione delle frodi, sono stati recentemente costituiti comitati regionali, dei quali fanno parte rappresentanti di organizzazioni sindacali e di categoria, cooperative di consumo, cantine sociali, ecc., con

il compito di collaborare con gli organi periferici nella loro azione di vigilanza nel settore vinicolo.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per quanto segue: moltissimi maestri elementari, pur avendo al loro attivo un considerevole numero di anni di servizio, sono rimasti senza incarichi, e, quindi, disoccupati.

Il provveditorato agli studi della provincia di Cosenza ha chiesto lo sdoppiamento di cento classi, ma la concessione ministeriale è stata soltanto di trenta.

Ciò premesso, l'interrogante insiste affinché il Ministero aderisca completamente alla richiesta del provveditorato. Ed, inoltre, provveda all'istituzione di ruoli speciali per gli insegnanti fuori ruolo con almeno sei anni di servizio, per gli idonei con quattro anni di servizio, per i promossi con cinque anni di servizio, per i reduci e gli orfani di guerra.

Quanto sopra ha fornito oggetto di richiesta trasmessa al Ministero dalla categoria interessata, a favore della quale si chiede pronta, umana e definitiva giustizia. (16477).

RISPOSTA. — Il ruolo dei maestri in soprannumero istituito con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, ha avuto per scopo non solo di dare una sistemazione stabile ad un notevole numero di maestri, ma di eliminare il fenomeno del provvisorio, in quanto la percentuale del 10 per cento sull'organico ordinario rappresenta all'incirca il numero di maestri incaricati e supplenti nominati ogni anno.

Perciò, numericamente, i maestri non di ruolo non verrebbero ad essere danneggiati, in quanto agli incaricati dei decorsi anni vengono sostituiti i vincitori dei concorsi in soprannumero, pur essi provenienti dalla categoria degli insegnanti non di ruolo.

Naturalmente, come sempre avviene nei concorsi, vi sono stati vincitori e non vincitori e tra questi ultimi possono essersi venuti a trovare insegnanti che, negli anni precedenti, avevano ottenuto degli incarichi. Questo è appunto il caso dei maestri della provincia di Cosenza, di cui fa cenno l'onorevole interrogante e, si aggiunge, di molte altre province.

Quanto alle soluzioni proposte si osserva che l'istituzione di nuove classi e lo sdoppiamento di quelle già esistenti aventi popolazione scolastica numerosa, presuppongono il relativo stanziamento per far fronte alla spesa.

Il Ministero ha concesso ai provveditorati agli studi la facoltà di istituire, per il corrente anno scolastico, un certo numero di nuove scuole, ma, purtroppo, ha dovuto farlo non in rapporto alla richiesta formulata dai provveditori stessi, ma in relazione alle somme disponibili a tal fine sull'apposito capitolo di bilancio. Per istituire ulteriori nuove classi ed accontentare in maggior misura le richieste delle autorità scolastiche periferiche, occorrerebbero quindi nuovi fondi.

Quanto alla istituzione di ruoli speciali per insegnanti fuori ruolo col almeno sei anni di servizio, per gli idonei con quattro anni di servizio, per i promossi con cinque anni di servizio, per i reduci e gli orfani di guerra, si rileva che i posti di ruolo organico sono ormai quasi totalmente coperti ed in quei pochi che non lo sono dovranno essere ugualmente immessi i maestri del ruolo in soprannumero, ai sensi della legge 27 novembre 1954, n. 1170, mentre ai posti del ruolo in soprannumero che si renderanno in tal modo vacanti si provvederà con concorsi biennali, sempre nel limite del 10 per cento dei posti di ruolo organico, limite fissato dalla citata legge n. 1170.

Data la esistenza di un ruolo in soprannumero, che già di per se stesso è speciale ed è stato coperto, in sede di prima attuazione, con modalità particolari a favore appunto degli idonei, dei combattenti, dei promossi con un certo numero di anni di servizio, non si ravvisa l'opportunità della istituzione di altri ruoli speciali, cui d'altra parte dovrebbero corrispondere altrettante scuole per la istituzione delle quali occorrerebbe disporre dei fondi necessari.

Malgrado le circostanze sopra accennate, costituenti un grave ostacolo all'accoglimento dei desideri e delle proposte formulate, questo Ministero, conscio della dolorosa situazione che si è venuta a determinare, sta esaminando con ogni attenzione ogni soluzione che, nei limiti degli organici e degli stanziamenti di bilancio, offra delle possibilità di alleviare il doloroso fenomeno prospettato. A tale scopo ha chiesto particolareggiate notizie ai competenti provveditori agli studi, coi quali sta studiando i mezzi per raggiungere almeno parzialmente lo scopo.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

ANTONIOZZI, SENSI E BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di consolidare l'abitato e riparare le

strade del comune di Morano Calabro (Cosenza), gravemente danneggiati dalle alluvioni. (16644).

Risposta. — L'abitato di Morano Calabro non è compreso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, né come è risultato dagli accertamenti effettuati dal Genio civile di Cosenza, ricorrono gli estremi per la sua inclusione.

Per quanto concerne le strade interne del comune in parola, si fa presente che in dipendenza delle piogge del 1° settembre 1955, si sono verificati danni alla strada di accesso allo scalo ferroviario ed alle opere esistenti nel « Fosso sotto le forge », che costituisce il collettore principale delle acque piovane dall'interno dell'abitato.

I necessari lavori di riparazione, la cui spesa presuntiva è di lire 3 milioni, allo stato della legislazione vigente, devono essere eseguiti a cura del comune interessato.

Il Ministro: ROMITA.

AUDISIO E SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le loro opinioni sul commovente fatto avvenuto in Scandeluzza (Asti) e di cui è stata protagonista la famiglia del contadino-mezzadro signor Pietro Marchisio.

Questa benemerita famiglia di contadini da circa 150 anni lavorava sullo stesso fondo a coltura viticola, tanto che in riconoscimento all'eccezionale primato di fedeltà al lavoro e alla stessa terra (quattro generazioni si sono succedute su di essa!) il predetto signor Pietro Marchisio venne insignito, due anni fa, del diploma di medaglia d'oro, ricevendo aperti elogi da parte dei rappresentanti di autorità periferiche e centrali.

L'anno scorso e quest'anno la grandine ha distrutto il prodotto del faticoso e sudato lavoro della famiglia Marchisio e, siccome nessun ente ha saputo trovare i mezzi per aiutare i Marchisio a resistere ancora nella loro « tenace fedeltà a quella terra » e non avendo essi possibilità di affrontare un'esistenza fatta non solo di sacrifici e di privazioni ma anche di mortificante miseria, se ne vanno ad ingrossare le file di coloro che, in questi anni di perdurante crisi agricola, abbandonano le campagne.

Gli interroganti chiedono inoltre se vi sia finalmente l'intenzione di affrontare tempestivamente le questioni inerenti alla difesa attiva contro la grandine e alla assicurazione dei

danni provocati da eventi atmosferici con l'intervento e la partecipazione dello Stato. (15753).

RISPOSTA. — Il caso del contadino signor Marchisio, non è purtroppo diverso da quello degli altri agricoltori della provincia di Asti ricorrentemente danneggiati dalla grandine.

La famiglia Marchisio, premiata nel concorso fedeltà al lavoro e al progresso economico nel 1953, per la permanenza nel fondo da oltre 143 anni, conduce metà dell'azienda dei fratelli Piglia, operando su circa 12 ettari, di cui ettari 2.14 investiti a vigneto ed ettari 7.44 a seminativi: fra questi ultimi il frumento copre la superficie di circa ettari 5.

Il danno subito dal mezzadro Marchisio si riferisce alla produzione della vite (95 per cento) e del frumento (30-35 per cento) per un complesso che si valuta all'incirca in lire 700 mila.

I danni subiti dal mezzadro dell'altra metà del fondo sono altrettanto gravi; però, mentre quest'ultimo continuerà la mezzadria, il signor Marchisio lascerà l'azienda per trasferirsi altrove, sembra a Torino, dove già risiedono una figlia per ragioni di lavoro ed un figlio che vi gestisce un negozio di terraglie e maioliche.

L'abbandono dell'azienda da parte del Marchisio più che ai danni della grandine, va essenzialmente attribuito alla insufficienza delle unità lavorative venutasi a determinare a seguito del trasferimento degli anzidetti due figli a Torino.

Tali unità lavorative sono attualmente costituite dai coniugi Marchisio, uno di 82 e l'altra (la moglie) di anni 71, entrambi di limitata possibilità di lavoro a causa dell'età, e da due figli rispettivamente di 42 e 35 anni.

Tenuto conto che il solo vigneto richiede in complesso oltre 360 giornate lavorative, che i seminativi, prati e bestiame richiedono non meno di altre 450 giornate, deve dedursi che la attuale capacità lavorativa della famiglia colonica appare del tutto inadeguata alle necessità della colonia, talché l'accennata circostanza, congiuntamente a ragioni di carattere affettivo connesse al raggiungimento dei due figli a Torino, costituisce la causa determinante dell'abbandono della colonia stessa da parte della famiglia Marchisio.

Per quanto concerne poi l'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che per l'attuazione della difesa attiva contro la grandine è tuttora in corso di sperimentazione il sistema dei razzi.

Le ricerche, per le quali questo Ministero ha già erogato notevoli spese e che saranno ulteriormente intensificate con l'impiego di mezzi moderni, non possono essere di breve durata, esse richiedono l'acquisizione di elementi tali da dare la certezza che i risultati ottenuti dipendano causalmente dai mezzi impiegati e non dall'accidentale concorso di altre circostanze.

Non è da escludersi infatti la possibilità che le attuali ipotesi ed i sistemi di difesa in corso di sperimentazione subiscano sostanziali mutamenti.

Quanto infine alla richiesta di affrontare le questioni inerenti alla assicurazione, con l'intervento e la partecipazione dello Stato, contro i danni provocati da eventi atmosferici, premesso che il problema interessa la competenza anche di altre amministrazioni e in special modo di quelle finanziarie, debbesi far presente che questo Ministero non ha mancato di rendersi promotore dell'adozione di particolari provvidenze ogni qualvolta si siano verificate calamità atmosferiche che, per l'entità dei danni causati alle aziende agricole, abbiano assunto sul piano economico, e talvolta anche sociale, risonanza nazionale. Si citano ad esempio le leggi 10 gennaio 1952, n. 3, 27 dicembre 1953, n. 938, 9 agosto 1954, n. 636 e 24 marzo 1955, n. 161.

Ma tale orientamento perché possa conservare il suo valore, occorre che continui a trovare applicazione in casi eccezionali.

L'estensione del principio oltre i casi di eccezione sopra considerati, avrebbe come conseguenza il trasferimento allo Stato, con evidente pregiudizio delle pubbliche finanze, dei rischi cui l'impresa agricola può in massima andare soggetta e che pure sono stati tenuti presenti nella valutazione dei redditi catastali, addossandosi in tal modo all'erario pure i danni contro i quali sarebbe possibile premunirsi mediante opportune forme assicurative.

Né si può essere favorevoli a forme di assicurazione obbligatoria a mezzo di nuovi o già esistenti istituti, in quanto ciò determinerebbe a carico degli agricoltori, nuovi oneri oltre a quelli veramente eccezionali che essi attualmente sopportano.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

BARDANZELLU. — *Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile.* — Per sapere se non ravvisino la opportunità di far costruire una adatta pensilina che copra e protegga dalle intemperie un passaggio dalla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

banchina del porto di Civitavecchia ove attracca il piroscafo che fa il servizio quotidiano con la Sardegna, fino al treno che attende sul porto i passeggeri diretti a Roma. (15763).

RISPOSTA. — L'impianto nel porto di Civitavecchia di una pensilina per proteggere i viaggiatori che dal postale della Sardegna si recano al treno, non può essere attuato sul pontile detto della Sardegna, in quanto nel piano regolatore del porto è prevista la demolizione di detto pontile.

Tenuto conto, però, che i postali da qualche tempo attraccano alle calate Michelangelo e Marconi, la pensilina richiesta potrà essere costruita sulle dette calate e si assicura che a tal fine è stata disposta la presentazione di apposita perizia.

Allorché si sarà conosciuto l'importo della spesa occorrente, sarà esaminata la possibilità di finanziamento dell'opera in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

BERLINGUER. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se siano al corrente della sempre più grave disoccupazione e miseria di molti paesi della provincia di Nuoro, per cui sono sorte numerose agitazioni come ad Onifai, Atzara, Macomer ed altri centri;

e se si propongano di intervenire affinché si addivenga alla promessa concessione di terre, all'inizio di lavori pubblici e alla istituzione di cantieri di lavoro per porre riparo a questa situazione dolorosa e ingiusta. (15245).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto degli altri Ministeri interrogati.

Per quanto di competenza di questo Ministero si fa presente che l'assegnazione e la trasformazione dei terreni espropriati in provincia di Nuoro, sono in avanzato corso, tranne che per limitate superfici, delle quali l'Ente di riforma non ha potuto ancora disporre a causa di controversie pendenti davanti all'autorità giudiziaria (comuni di Macomer e Bortigali) o per le quali la trasformazione si presenta particolarmente costosa e complessa ed è subordinata alla esecuzione di preliminari opere di bonifica idraulico-forestale e di ampliamento della rete stradale (comuni di Aritzo e Tonara).

Tuttavia, anche per queste zone l'E.T.F. A.S. ha predisposto i piani di trasformazione e d'assegnazione dei terreni espropriati, in modo che le relative operazioni possano avere inizio appena sarà concretato, tra regione e Cassa per il Mezzogiorno, il programma ed il finanziamento dei suddetti lavori.

Il Ministero dei lavori pubblici ha da parte sua comunicato che per la esecuzione di opere pubbliche in Sardegna, ha assegnato, sui fondi del bilancio del corrente esercizio, al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la somma di lire 1.740 milioni.

Su tale assegnazione sono stati destinati a lavori da eseguire in provincia di Nuoro lire 777 milioni in cui sono compresi lire 500 milioni per la diga sul Temo, a difesa della città di Bosa.

I relativi progetti sono per la maggior parte già compilati o in corso di istruttoria, per cui quanto prima potrà darsi inizio ai lavori.

Per quanto riguarda i cantieri di lavoro il competente Ministero confida che la situazione di disagio di alcuni centri del Nuorese potrà essere alleviata con l'apertura dei cantieri di lavoro e di rimboschimento recentemente autorizzata.

In ordine all'attività della Cassa per il Mezzogiorno nella provincia di Nuoro, il comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha fatto presente che la non facile situazione di molte zone periferiche della provincia di Nuoro è stata tenuta presente dalla Cassa nell'impostazione di un vasto e complesso programma di opere di bonifica, in cui spiccano i distretti di sistemazione montana di Fonni-Momoiada, Orgosolo e Gavoi e delle zone olivastrate di Siniscola-Posada-Topè.

In tali distretti, per l'attuazione del piano di trasformazione, si dovranno realizzare, a cura della Cassa medesima, opere pubbliche e private per un importo presunto di circa 2 miliardi di lire.

Oltre a tali interventi, anche gli altri complessi di bonifica nella zona risultano in sviluppo secondo le previsioni del piano decennale. In particolare, è stato approvato nel mese scorso, dal consiglio di amministrazione della Cassa, la costruzione della grande diga di Macheronis sul Posada, per un importo di lire un miliardo 220 milioni.

Dei tre comuni citati nell'interrogazione, è interessato, perché vicino, a tali programmi, quello di Onifai, mentre risultano estranei i comuni di Atzara e Macomer.

La Cassa ha già costruito in provincia di Nuoro l'acquedotto di Nuoro dal serbatoio di Govossai ed è imminente la gara per l'ap-

palto dell'acquedotto di Macomer, Bonorva e Semestene, il cui progetto è stato recentemente approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Il progetto esecutivo dell'acquedotto di Fonni ha già ottenuto, nella seduta del 29 settembre 1955, il parere favorevole della delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici e in una delle prossime sedute sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa.

In materia di viabilità si rende noto che nella zona di Onifai, a circa 12 chilometri, si svolge la costruenda strada Nuoro-Siniscola, per la quale la Cassa interviene per l'importo, previsto in programma, di 650 milioni di lire.

Attualmente sono in corso di esecuzione il primo e il quarto tronco per l'importo complessivo approvato di lire 345 milioni e i tronchi secondo e quinto di bonifica per l'importo di 396 milioni. Manca il terzo tronco che è in corso di progettazione e che verrà eseguito come viabilità ordinaria.

È in corso di progettazione la strada da Borrone alla Sedilo-Olzai, che impegnerà circa 200 milioni di lire.

Nella zona di Macomer, è già stata eseguita la sistemazione della strada provinciale di Macomer, al confine con la provincia di Cagliari verso San Lussurgiu.

Sono pure in corso con l'intervento finanziario della Cassa i lavori di costruzione della strada Bosa-Capo Marangiu e dell'albergo Ciatta a Nuoro.

Si fa presente, infine, che i comuni di Onifai e Atzara risultano inclusi nell'elenco dei comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti sprovvisti di asili, concordato con i rappresentanti dei Ministeri degli interni, della pubblica istruzione e della Cassa ed in corso di approvazione da parte del comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

BERLINGUER. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi in base ai quali è stato comunicato nel gennaio 1955 all'assessorato per l'agricoltura dell'Ente regionale sardo che i gettoni di presenza dei quattro membri esperti che integrano la sezione specializzata per la proroga dei contratti agrari nel tribunale di Cagliari, dovrebbero gravare sul bilancio della regione e non più, come si era sempre praticato, corrisposti dal Ministero dell'agricoltura; e come intenda risolvere la situazione che ha formato

oggetto anche di interventi del primo presidente della corte di appello di Cagliari e che ha determinato sinora il mancato pagamento di tali gettoni di presenza dal gennaio 1955. (15599).

RISPOSTA. — La sospensione dell'invio dei fondi, per il funzionamento delle sezioni specializzate per le vertenze agrarie istituite in Sardegna, è stata disposta dalla ragioneria generale, in attesa della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e regione.

Questo Ministero è intervenuto presso il Ministero del tesoro, rappresentando la difficile situazione venutasi a creare a causa del mancato finanziamento, per gli esercizi 1954-1955 e 1955-56, delle commissioni e sezioni specializzate in oggetto.

Il Ministero del tesoro, preso atto dei motivi prospettati, ha ora consentito che le spese in questione continuino ad essere assunte, per il decorso esercizio finanziario e per quello corrente, sul bilancio di questo Ministero.

Opportune disposizioni sono già state impartite ai competenti organi regionali perché vengano rimessi sollecitamente i preventivi di spesa.

Il Ministro: COLOMBO.

BERLINGUER e ALBIZZATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se si proponga di intervenire presso la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, affinché sia resa sollecita al massimo possibile l'applicazione dei provvedimenti approvati dal Parlamento il 28 ottobre 1955, col titolo « Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, numero 218, relativa al riordinamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » tenendo conto della ansietà degli interessati i quali, avendo appreso che tali provvedimenti erano stati approvati all'unanimità dalla Camera nella seduta del 24 febbraio 1955, avevano acquistato la certezza che essi sarebbero entrati subito in vigore, non potendo prevedere le inopinate difficoltà sorte poi al Senato e che ne ritardarono per lunghi mesi l'approvazione definitiva. (16821).

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato già da tempo interessato a predisporre il lavoro preparatorio per la revisione delle posizioni assicurative che, a seguito della modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dovranno essere riliquidate.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Si assicura, comunque, che saranno adottati tutti i possibili accorgimenti, affinché gli aventi diritto possano conseguire entro il più breve termine le loro spettanze.

Il Ministro: VIGORELLI.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la situazione esistente nelle varie regioni in ordine alla applicazione della legge n. 991 sulla montagna, dal 25 luglio 1952 al 30 giugno 1955 e precisamente:

a) il numero delle domande presentate presso i ripartimenti delle foreste rivolte ad ottenere il contributo dello Stato;

b) l'ammontare della spesa presunta per la realizzazione delle opere;

c) il numero delle domande per la concessione dei mutui;

d) il valore presunto delle opere da realizzarsi con il mutuo;

e) il numero delle domande presentate per ottenere il contributo per la realizzazione delle opere di miglioria ricettiva;

f) il numero dei comprensori di bonifica montana già classificati e di quelli in via di classificazione. (15235).

RISPOSTA. — Dalla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 1952, n. 991, al 30 giugno 1955, sono state presentate agli ispettori forestali n. 56.106 domande di contributo. L'ammontare della spesa presunta per la realizzazione delle opere di cui alle domande suddette è risultata di lire 70.330.631.790.

Il numero delle domande di mutuo per lo stesso periodo è stato di 4348, per l'importo complessivo della spesa presunta di lire 11.664.614.084.

Le domande di mutuo per migliorie ricettive sono state 759.

Alla suddetta data del 30 giugno 1955 risultano classificati n. 65 comprensori di bonifica montana e 7 sono in via di classificazione.

Sono, inoltre, in corso di istruttoria altre 42 proposte di classifica.

Il Ministro: COLOMBO.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere le ragioni per le quali i comuni di Belluno, Feltre, Fonzaso, Santa Giustina e Puos d'Alpago sono stati cancellati dall'elenco dei comuni montani, tali riconosciuti in precedenza per effetto della legge del 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani, e se intenda far riesaminare il problema trattan-

dosi di comuni compresi in una zona classificata depressa e comuni aventi caratteristiche da non doverli escludere dal riconoscimento di comuni montani. (16908).

RISPOSTA. — I comuni di Belluno e Fonzaso risultano tuttora iscritti nell'elenco dei territori montani, compilato dalla competente commissione censuaria centrale, presso il Ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I comuni di Feltre, Santa Giustina e Puos d'Alpago, invece, ne sono stati esclusi dalla censuaria commissione a partire dal 1955, in quanto gli uffici catastali, in sede di aggiornamento dei redditi, hanno accertato che il reddito imponibile medio per ettaro di detti comuni è notevolmente superiore a quello massimo di lire 2.400 stabilito dal citato articolo 1.

Allo stato delle cose, pertanto, non si ritiene che la commissione censuaria centrale possa revocare il provvedimento adottato nei confronti dei comuni di cui trattasi.

Il Ministro: COLOMBO.

BETTOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Sulla profanazione avvenuta qualche tempo fa, per la terza volta, sul monumento del Col Alt dedicato alla memoria dei caduti della guerra di liberazione del Veneto orientale e del Friuli, e sui provvedimenti che intenda prendere a garanzia della incolumità del monumento stesso, facendo in modo che siano rispettati i sentimenti sacri delle popolazioni della regione. (1525 *già orale*).

RISPOSTA. — Effettivamente nell'ottobre dello scorso anno il monumento ai partigiani caduti durante la guerra di liberazione che sorge sul Col Alt fu per la terza volta danneggiato.

Le indagini, pur svolte con impegno, non hanno dato modo di identificare, finora, gli autori del danneggiamento.

Al fine di preservare il monumento da ulteriori atti vandalici è stata disposta l'intensificazione della vigilanza ad opera dei carabinieri, delle guardie forestali e delle guardie boschive di Cordignano.

Attesa però la distanza del monumento dalle caserme non è possibile disporre una vigilanza continua, né d'altra parte sarebbe agevole istituire un posto fisso di militari presso il monumento a causa delle caratteristiche climatiche della località.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Mazzotti Gaetano di Ottorino, classe 1916, residente in Parma, via Veneto, n. 21. (9173).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione relativa al sopra nominato, si è in attesa che il distretto militare di Parma, trasmetta un rapporto informativo sulla natura del servizio prestato posteriormente all'8 settembre 1943.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex partigiano Gandolfi Alfredo fu Roberto, classe 1912, residente in Parma, viale Villetta, n. 17, posizione 376235. (10180).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica per pensione di guerra relativa al sopra nominato si è in attesa che la Presidenza del Consiglio sottosegretariato assistenza reduci e partigiani, invii copia della documentazione per il riconoscimento della qualifica di partigiano ed eventuale documentazione sanitaria.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Bigliardi Alberto di Enrico, classe 1916, residente a Viarolo di Golese (Parma), posizione 1446077. (10190).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica per pensione di guerra relativa al sopra nominato si è in attesa che l'ospedale maggiore di Parma trasmetta la cartella clinica dello stesso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Ferrari Bruno di Armando, classe 1915, residente a Cortile San Martino (Parma), posizione n. 1117575. (10206).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pra-

tica di pensione riguardante l'ex militare Pietranera Ennio fu Domenico, residente a Bazzano di Neviano Arduini (Parma). (10563).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica per pensione di guerra relativa al sopra nominato si è in attesa che l'ospedale militare di Udine faccia pervenire copia della cartella clinica del giugno 1943.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIMA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere se non intendano — come è già stato fatto per altre regioni — disporre agevolazioni a favore degli agricoltori dei comuni di Sale Langhe, Murazzano, Clavesana, Castellino Tanaro e degli altri comuni del Cuneese gravemente danneggiati dalle grandinate del luglio ed agosto 1955. (16018).

RISPOSTA. — Spiace dover far presente che, come è noto, questo Ministero non ha possibilità di adottare provvidenze particolari in favore dei produttori agricoli danneggiati da avversità atmosferiche, in quanto mancano disposizioni legislative specifiche al riguardo.

Tuttavia, non si è mancato di esaminare la possibilità di accordare, nell'ambito della legislazione vigente e delle disponibilità di bilancio, ogni agevolazione intesa ad alleviare le condizioni di disagio in cui le aziende agricole più bisognose sono venute a trovarsi in dipendenza dei danni subiti.

In particolare, nell'impartire istruzioni ai dipendenti ispettorati provinciali agrari in merito alla concessione del contributo per l'acquisto di grano selezionato da seme, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, numero 989, è stato stabilito che detto contributo — che per la provincia di Cuneo è stato elevato nella campagna agricola 1955-56 a 14 milioni di lire — venga accordato di preferenza agli aventi diritto che, nella corrente annata agraria, abbiano subito danni alle colture in atto, in dipendenza di avversità atmosferiche.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che il prefetto di Cuneo ha concesso, tramite gli E.C.A. locali, congrui sussidi a carattere assistenziale alle famiglie colpite più bisognose.

Si fa infine presente che è in corso di studio e di elaborazione, d'intesa con le amministrazioni finanziarie e con i Ministeri dell'interno e del lavoro, un provvedimento legislativo a favore delle piccole aziende che abbiano subito una perdita sensibile del prodotto lordo vendibile.

Detto provvedimento è inteso a stabilire facilitazioni nell'adempimento degli oneri cre-

LEGSLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

ditori e fiscali gravanti sulle aziende agricole maggiormente danneggiate e ad assicurare alle stesse i mezzi finanziari per la nuova annata agraria.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

BUFFONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se le competenze arretrate agli impiegati già dipendenti dal disciolto Ministero dell'Africa italiana, riassunti ed assegnati a prestare servizio presso le varie amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, verranno liquidate o meno entro l'esercizio in corso. (16692).

RISPOSTA. — Si risponde anche per l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

La liquidazione delle competenze arretrate agli impiegati già dipendenti dal disciolto Ministero dell'Africa italiana è subordinata alla emanazione del provvedimento in cui si concretterà il disegno di legge concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente, attualmente all'esame della IV Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede deliberante (Atto numero 1585).

Detto disegno di legge prevede, in particolare, la corresponsione agli interessati di un trattamento migliore di quello previsto dalle disposizioni prebelliche, rendendo altresì possibile la regolarizzazione delle posizioni economiche del personale a contratto straordinario e di quello municipale per il periodo di tempo trascorso nei territori delle ex colonie italiane.

Giova appena soggiungere che si è dovuto far ricorso all'emanazione di un provvedimento legislativo, in quanto i provvedimenti adottati in via amministrativa non hanno potuto avere regolare corso, mancando una disciplina legislativa della materia.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se l'espletamento dei giudizi per rivendicazioni di terreni, intentati dai comuni presso i vari commissariati per gli usi civici, seguono il loro corso normale, ovvero se si verificano interferenze da parte degli interessati per ritardare tali giudizi, nel qual caso l'interrogante chiede se non sia il caso di emanare apposite dispo-

sizioni, intese ad accelerare lo svolgimento dei giudizi stessi, a tutela degli interessi delle amministrazioni comunali. (16700).

RISPOSTA. — Nulla risulta a questo Ministero circa illecite interferenze poste in atto dalle parti interessate allo scopo di ritardare la definizione di giudizi di rivendica di terre demaniali, pendenti presso i commissariati per gli usi civici.

È da rilevare al riguardo che il ritardo nella trattazione di tali cause è principalmente dovuto alle gravi difficoltà che presentano le istruttorie nella materia in questione, implicanti complesse e laboriose ricerche di documenti antichi nei quali trova titolo e fondamento la sussistenza o meno di diritti portati all'esame del magistrato.

Ciò stante, sembra che l'adozione di nuove norme di procedura in materia, non avrebbe agli inconvenienti lamentati, in quanto opporre termini alle istruttorie non sarebbe rispondente a criteri pratici, e d'altronde, i termini già fissati dall'attuale legge sugli usi civici, relativamente ad altre fasi del giudizio, sono contenuti in limiti per se stessi non suscettibili di ulteriori riduzioni, senza creare difficoltà all'attività che le parti in causa debbono svolgere per la tutela dei propri interessi.

Il Ministro: COLOMBO.

BUFFONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ostano particolari motivi, e quali, per l'autorizzazione del prolungamento fino a Cosenza dell'autolina « Longobucco-Camigliatello », gestita dalla ditta Adorasio.

Ciò in considerazione che la pratica di che trattasi si trascina da oltre un anno, malgrado i ripetuti solleciti delle autorità locali, che ritengono indispensabile il prolungamento dell'autolinea suddetta. (17285).

RISPOSTA. — La domanda dell'impresa Adorasio, intesa a prolungare a Cosenza l'autolina Longobucco-Camigliatello è stata restituita, unitamente alle domande avanzate in concorrenza dalla Società italiana strade ferrate del Mediterraneo-gestione ferrovie calabro-lucane e dall'impresa Smurra Stanislao, all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Calabria, per le determinazioni di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, del 28 giugno 1955, n. 771, sul decentramento dei servizi di questo Ministero, trattandosi dell'istituzione di una relazione automobilistica inte-

ressante il solo territorio della provincia di Cosenza.

Devesi al riguardo far presente che questo Ministero, in ordine alle domande concorrenti citate, non ha potuto dare il proprio assenso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 46 del citato decreto, in quanto le comunicazioni fra Longobucco e Cosenza risultano allo stato assicurate, mediante coincidenza a Camigliatello, dell'autolinea Longobucco-Camigliatello, dal servizio ferroviario Camigliatello-Cosenza e dall'autolina San Giovanni in Fiore-Camigliatello-Cosenza, rispettivamente gestite dall'impresa Adorasio, dalla predetta società ferroviaria e dalla società I. T.A.S. Pertanto la proposta istituzione di una relazione automobilistica diretta tra Longobucco e Cosenza non si appalesa rispondente a preminenti esigenze di pubblico interesse, in rapporto alla modesta entità di traffico che verrebbe a servire — potendo gravitare sulla relazione per Cosenza il solo comune di Longobucco — e per gli eventuali dannosi riflessi economici alla rete organica dei servizi esistenti sulla direttrice Camigliatello-Cosenza, rete perfettamente rispondente alle proprie esigenze di traffico ed a quelle dell'autoservizio Longobucco-Camigliatello per le comunicazioni con Cosenza.

D'altra parte, per quanto concerne l'inconveniente segnalato in riunione compartimentale dall'impresa Adorasio, a sostegno della propria richiesta, dall'impossibilità di garantire in ogni caso la coincidenza dell'autolinea Longobucco-Camigliatello con i predetti servizi pubblici di trasporto, per l'eventualità, del resto raramente verificatasi, che tale coincidenza non sia possibile realizzare per l'arrivo in ritardo a Camigliatello della Longobucco-Camigliatello, si fa presente che la società I.T.A.S. nella stessa sede della discussione compartimentale delle domande presentate dalle suddette aziende, si è formalmente impegnata di tenere a Camigliatello un autobus di riserva per il trasporto a Cosenza dei viaggiatori provenienti da Longobucco.

Si assicura pertanto che si è segnalato all'ispettorato compartimentale per la Calabria, perché, in sede di definizione delle richieste presentate dalle tre aziende indicate, tenga presente che la società I.T.A.S. conformemente all'impegno assunto, assicuri con apposito materiale di riserva la coincidenza con il servizio gestito dall'impresa Adorasio.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

BUFFONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga di dover solle-

citare la decisione per la concessione dell'autoservizio Mesoraca - Petilia - Roccabernarda-Santa Severina-San Mauro- Scandale-Crotone, richiesta dalla ditta Lo Re Antonio, da Mesoraca (Catanzaro), attualmente pendente presso l'ispettorato della motorizzazione civile di Catanzaro.

Tale autoservizio, che servirebbe una delle zone più depresse del meridione, attualmente vitalizzate dall'opera della riforma agraria, è atteso dalle popolazioni interessate e rappresenta un elemento vitale per lo sviluppo del commercio e movimento delle persone, attualmente effettuato con grave disagio. (17359).

RISPOSTA. — La questione relativa all'istituzione dell'autolinea Mesoraca-Petilia Policastro - Roccabernarda - Santa Severina-San Mauro Marchesato-Scandale-Crotone, richiesta dall'impresa Lo Re Antonio, ha formato oggetto di preliminare esame in una recente riunione compartimentale.

In detta sede si è rilevato che il collegamento con Crotone dei centri che verrebbero serviti dalla proposta autolinea risulta assicurato dai servizi pubblici di trasporto esistenti, e precisamente dalla ferrovia Petilia Policastro-Crotone e dall'autolinea integrativa della medesima ferrovia Petilia Policastro-Roccabernarda - Santa Severina - Manile - San Mauro Marchesato-Scandale-Crotone, nonché dalle autolinee Sersale-Cerva-Petronà-Mesoraca-bivio strada statale 109-bivio Carava-stazione ferrovie dello Stato di Cutro-Cutro-Crotone e Savelli-San Giovanni in Fiore-Castelsilano-Cerenza-bivio Caccuri-Ponte Neto-Santa Severina-Scandale-Crotone, rispettivamente gestite dalla Società italiana strade ferrate del Mediterraneo-gestione ferrovie calabro-lucane e dall'impresa fratelli Romano, le quali, per altro, a scioglimento delle riserve formulate nel corso della discussione, hanno presentato istanze in concorrenza a quella avanzata dall'impresa Lo Re.

In rapporto a siffatta complessa ed organica rete di servizi di trasporto, al fine di non creare sovrapposizione di nuove comunicazioni a quelle esistenti — causa, per altro, questa di contrasti fra le imprese esercenti con riflessi dannosi nel pubblico interesse — si è appalesata in quella stessa riunione compartimentale, l'opportunità di effettuare particolari accertamenti diretti a stabilire la sussistenza o meno di relazioni di traffico fra i centri interessati all'autolinea di che trattasi non soddisfatte dai preesistenti servizi pubblici di trasporto e tali da giustificare l'istituzione dell'autolinea medesima.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Tali rilevamenti sono tuttora in corso e si prevede che potranno essere compiuti entro breve tempo.

Si assicura pertanto che si è interessato l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Calabria, perché, elaborati i dati dei rilevamenti in corso, proceda, per l'ipotesi che si debba effettivamente addivenire all'istituzione di nuove comunicazioni nella zona, al sollecito espletamento dell'istruttoria comparativa fra le istanze presentate per la concessione dell'autolinea Mesoraca-Santa Severina-Scandale-Crotone ed alle conseguenti determinazioni di sua competenza, ai sensi del decreto presidenziale del 28 giugno 1955, n. 771, sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

BUFFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se durante l'esercizio finanziario in corso verrà approvato il cantiere di lavoro per la sistemazione delle strade interne ed esterne del comune di Aprigliano (Cosenza), la cui pratica è stata trasmessa dall'Ufficio del genio civile di Cosenza con nota del 15 gennaio 1955, numero 760.

L'interrogante ritiene doveroso far presente che il cantiere di che trattasi è di assoluta necessità non solo per alleviare la disoccupazione della zona, ma anche perché i lavori da eseguire sono indispensabili per il comune stesso. (17472).

RISPOSTA. — Il cantiere in questione è incluso nel piano redatto dai competenti organi della provincia di Cosenza per il corrente esercizio finanziario.

Considerato, per altro, il posto arretrato che esso occupa nella graduatoria d'urgenza del piano in questione, se ne renderà possibile l'approvazione non appena si conseguirà una adeguata integrazione delle disponibilità finanziarie in atto destinate ai cantieri-scuola.

Il Ministro: VIGORELLI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non è stata ancora definita la pratica di pensione di Iannone Antonio fu Giovanni, da Sicignano (Salerno) per il figlio Iannone Giovanni, classe 1916, deceduto il 17 luglio 1945. (12150).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la riforma della burocrazia.*

— Per conoscere se non ritengono necessario avviare a soluzione, nel più breve termine possibile, il problema della sistemazione in ruolo della categoria degli amanuensi e dattilografi in servizio presso gli uffici giudiziari.

L'interrogante ricorda che già era stato predisposto uno schema per il riordinamento dei ruoli del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie e che in tale schema era prevista l'istituzione di un gruppo C nel quale, per disposizioni transitorie, erano compresi gli amanuensi e dattilografi in servizio. (16666).

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia ha da tempo predisposto uno schema di decreto legislativo per il riordinamento dei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e tale schema prevede l'istituzione di un ruolo di gruppo C nel quale possono essere inquadrati gli amanuensi, previa valutazione della qualità e durata del servizio prestato presso gli uffici giudiziari.

Tale schema è stato trasmesso al Ministero del tesoro ed a quello per la riforma dell'amministrazione fin dal marzo 1955. Quest'ultimo Ministero ha fatto, però, conoscere che la questione sarà presa in esame, a norma dell'articolo 5 della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, dopo l'emanazione del nuovo ordinamento delle carriere che, in attuazione degli articoli 1 e 2 di detta legge, dovrà entrare in vigore entro il 10 gennaio 1956.

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia. SCALFARO.

CALASSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se conosce la lettera aperta del professore ingegnere Aldo Ramadoro, presidente dell'Ente riforma per la Puglia, Lucania e Molise, del 1° luglio 1954, con la quale comunicava agli assegnatari ed ai fittuari, coloni, ecc. che avevano condotto nella stessa annata terreni espropriati, la decisione già annunciata il gennaio dello stesso anno ad Ascoli Satriano (Foggia), di abolire cioè, in attesa della stipulazione dei contratti definitivi, ad iniziare da quella stessa annata (1953-54) la clausola contrattuale che stabilisce la divisione dei prodotti e delle spese tra ente ed assegnatari, attribuendo a questi ultimi tutti i prodotti ed obbligandoli contemporaneamente al pagamento degli oneri fiscali e delle spese occorse per le coltivazioni normali;

se è a conoscenza come il direttore del centro di Frigole (Lecce) tal dottore Pico, nonostante le assemblee e gli ordini del giorno votati dagli assegnatari, richiamanti gli impegni dell'Ente, si sia ostinatamente rifiutato e si rifiuti tuttora di adempierli mercanteggiando sul diritto degli assegnatari, tutti ex coloni miglioratori dell'Opera nazionale combattenti, offrendo in un primo tempo il 60 per cento in luogo del 53 che percepivano e poi il 65 ed infine il 70 per cento del prodotto ulive dell'annata indicata;

se è a conoscenza della particolare circostanza che a differenza di molti altri assegnatari, quelli di Frigole hanno impiantato essi stessi gli ulivi, il cui prodotto viene oggi ingiustamente conteso e li hanno coltivati per circa trenta anni;

se è a conoscenza come, ultimamente, lo stesso professore Ramadoro, dopo avere confermato all'interrogante il contenuto della sua lettera del 1° luglio 1954, sia divenuto reticente, nel senso che è mancato d'intervenire presso il centro di Frigole per il rispetto delle decisioni che egli stesso ebbe a comunicare;

se è informato d'altra parte delle manovre e dei ricatti, politici e sindacali, che anche in quella zona si organizzano valendosi di agenti provocatori al servizio evidente del dottore Pico, i quali vanno affermando che per ottenere il 100 per cento del prodotto ulive, basta un solo gesto; affidarsi all'associazione dei coltivatori diretti dell'onorevole Bonomi, dando fondatezza alle voci di altre significative e gravi minacce, fatte ai contadini di Frigole secondo cui essi non dovrebbero mai avere pace fino a quando non revocheranno il mandato di rappresentarli a suo tempo rilasciato all'interrogante ed agli altri dirigenti dell'Unione associazione contadini e produttori del Salento;

per sapere se è informato l'onorevole ministro della situazione che si sta creando presso tutti i centri della provincia di Lecce, dove i conti sarebbero stati chiusi quasi tutti con forte passivo per i contadini ed i funzionari addetti, ignorando il contenuto della mai troppo ripetuta lettera del professore Ramadoro (si dice per successive disposizioni dello stesso), non hanno concesso dilazioni per il pagamento del debito, provocando in molte famiglie dispetto e disperazione.

È il caso dell'assegnatario Angelo De Masi, titolare del podere n. 7 dell'azienda « Frassaniti », del centro di Otranto, al quale è stato chiuso il conto con lire 180.000 (centottantamila) di debito. L'Ente si è impossessato di tutto il prodotto, compresa l'avena, per il

quale motivo il De Masi si è dovuto vendere il cavallo che possedeva prima di ottenere la terra in assegnazione;

per sapere se non intende intervenire con tutta urgenza, perché agli assegnatari di Frigole sia consegnato tutto il prodotto ulive del 1953-54; perché per tutti gli altri, esempi il citato De Masi, siano rivisti i conti eventualmente chiusi e si proceda alla chiusura di quelli restanti, sulla base del noto ordine del giorno Medici-Grieco, a cui certamente intendeva ispirarsi la lettera del professore Ramadoro, assicurando agli assegnatari le provviste e gli altri mezzi necessari al podere ed alla sussistenza della famiglia per la prossima annata;

perché infine sia garantita a tutti gli assegnatari, ai quotisti, ecc., che hanno rapporti con l'Ente riforma per la Puglia, Lucania e Molise la libertà politica e sindacale, facendo cessare le minacce ed i ricatti a cui continuamente vengono sottoposti. (14667).

RISPOSTA. — Le direttive impartite dalla sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise di cui alla lettera del 1° luglio 1954 citata, si riferiscono ai prodotti della campagna agraria 1953-54 e non ai prodotti della campagna precedente, che pur si raccolgono a fine del 1953 od al principio del 1954, come le olive.

In particolare, si precisa che i frutti della campagna 1952-53 sono stati ripartiti, in base a contratto stipulato, nel rapporto del 40 per cento alla sezione e del 60 per cento agli assegnatari, elevatosi poi al 70 per cento per favorire maggiormente i nuclei insediati. Tale è stata la disciplina data alle olive della campagna 1952-53, il cui raccolto si è protratto fino al 1954.

In esecuzione, invece, dei principi enunciati con la lettera citata, i prodotti decorrenti dalla campagna di produzione 1953-54 sono stati attribuiti integralmente agli assegnatari, salvo la decurtazione delle spese di produzione dovute all'Ente. Di conseguenza, le olive della campagna 1953-54, raccoltesi dal novembre 1954 in poi, sono state attribuite integralmente agli assegnatari.

Ciò premesso, non si vede contrasto tra le direttive della sezione ed il comportamento del dirigente del centro di Frigole. Il contrasto, semmai, è soltanto apparente e trae origine dall'attribuzione alla campagna 1953-1954 delle olive raccolte dal novembre 1953 ai primi mesi del 1954.

Non risulta che personale della sezione abbia esercitato od eserciti pressioni sugli

assegnatari, i quali liberamente si orientano verso le idee che ritengono più rispondenti alle loro condizioni e posizioni.

Le risultanze dei conti colonici degli assegnatari della provincia di Lecce sono stati, in genere, soddisfacenti.

All'assegnatario Di Masi è stato attribuito un podere di 7 ettari, di cui 4 a seminativo già trasformati e 3 destinati all'impianto di colture arboree, in corso di trasformazione.

L'interessato ha chiuso positivamente il conto poderale relativo all'annata 1954-55 se non si tiene conto del debito di lire 170.847 contratto durante l'annata 1953-54 per varie necessità familiari. Inoltre il De Masi, nella corrente annata agraria, ha potuto ricavare, con la esecuzione di alcune opere di trasformazione del suo podere, un reddito di lavoro di lire 275.640. Si fa infine presente che l'interessato ha preferito disfarsi del cavallo che possedeva per acquistare, in sua vece, un asino, il cui mantenimento comporta minori spese.

Il Ministro: COLOMBO.

CALASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se il signor Nunzio Cassar fu Biagio, residente a Lecce ed abitante in via Gorizia n. 18, scala D, interno 5, risulta agli uffici competenti compreso tra il personale delle ex colonie d'Africa che in virtù della precedente posizione e per disposizioni di legge, hanno potuto trovare comunque sistemazione nella madre patria.

Il Cassar vanta tra l'altro di essere stato alle dipendenze della « Società coloniale Italia » a Bengasi e successivamente in qualità di civile, quale aiuto magazziniere, presso il Genio militare, nella stessa città di Bengasi in un primo tempo, e poi a Tripoli.

Successivamente per gli eventi bellici afferma l'interessato, che dovette ricoverarsi in ospedale e farsi trasportare in Italia, dove a guarigione avvenuta, per anni, in attesa dell'impiego, visse la vita grama del profugo.

Attualmente al Cassar, che ha anche figli minori a carico, sarebbe stato sospeso il sussidio dei profughi e conseguentemente gli esercenti si rifiutano di fornirgli viveri.

Se non credono il Presidente del Consiglio e i ministri di dovere intervenire nella rispettiva competenza per assicurare:

1°) un lavoro dignitoso che dia sicurezza e dignità di vita al Cassar, che tanto ha patito per le vicende narrate;

2°) la corresponsione del sussidio fino all'atto in cui otterrà il lavoro;

3°) la liquidazione dei danni di guerra che ha richiesto e come risulta dal foglio del 18 gennaio 1955, n. 33061, del Ministero del tesoro, direzione generale dei danni di guerra. (15825).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa.

Non risulta che il signor Cassar sia stato dipendente dai cessati governi coloniali, né che abbia avuto rapporti di impiego con la amministrazione coloniale.

Egli, con istanza 27 gennaio 1949 diretta al Ministero della difesa chiese la riassunzione in servizio presso quella amministrazione quale militarizzato comandato oltre mare.

In seguito ad accertamenti esperiti presso l'ufficio stralcio per i lavori del genio militare eseguiti in Africa settentrionale e in Balcania, risultò che il Cassar:

era stato assunto in servizio sotto la data del 5 ottobre 1941, con la qualifica di aiuto magazziniere, dall'Ufficio lavori del genio militare di Bengasi ed assegnato alla prima compagnia lavoratori civili;

sotto la predetta data era stato militarizzato;

in data 19 novembre 1942, era stato ricoverato all'ospedale militare di Tripoli per contusioni alla spalla destra riportate in servizio;

era stato rimpatriato a seguito di tale infortunio e smilitarizzato allo scadere della licenza di convalescenza (28 gennaio 1943).

Risultando, pertanto, che il Cassar era stato assunto direttamente in Africa settentrionale, e non già ivi comandato da un ente metropolitano (condizione questa essenziale per la riassunzione, secondo istruzioni ministeriali emanate nel 1947), la istanza inoltrata, come sopra detto, all'amministrazione militare, non poté trovare accoglimento.

Né sarebbe possibile procedere ora nei confronti del Cassar ad una assunzione *ex novo*, dato il divieto posto dall'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, di assumere personale salariato non di ruolo presso le amministrazioni statali.

Per quanto concerne poi la corresponsione all'interessato del sussidio mensile concesso ai profughi, è noto che con il 30 giugno 1955, l'erogazione del cennato sussidio, previsto dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, è venuto a cessare.

In attesa di ulteriori determinazioni in sede legislativa, sulla materia, il Ministero dell'interno ha, però, di fatto, consentito la proroga del sussidio stesso per i profughi rientrati da meno di dieci anni o che non abbiano beneficiato per oltre cinque anni della detta assistenza.

Pertanto, poiché il profugo di Africa Cassar Nunzio fu Biagio di anni 50 è rimpatriato dalla Libia nel dicembre 1942 e, cioè, da oltre dieci anni, ed ha fruito del sussidio per un periodo superiore a cinque anni, non ha potuto beneficiare di ulteriore assistenza continuativa, dopo il 30 giugno 1955.

La prefettura di Lecce, per altro, ha sempre tenuto nella massima considerazione il profugo Cassar e, nei limiti delle proprie possibilità, lo ha sempre aiutato con le forme di assistenza generica, come fornitura di medicinali e di prestazioni mediche, concessione di sussidi straordinari, di indumenti, ecc.

La stessa prefettura, inoltre, è stata interessata affinché ammetta il profugo Cassar a fruire della assistenza straordinaria che gli enti comunali di assistenza sono autorizzati ad erogare a favore dei profughi i quali, privati del sussidio continuativo per effetto della cessazione delle provvidenze previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, summenzionata, si trovino in particolare stato di bisogno.

Per quanto riguarda l'avviamento al lavoro del Cassar si fa presente che, da parte del Ministero dell'interno, sono state rivolte premure al prefetto di Lecce perché si adoperi, d'intesa con gli organi provinciali del lavoro, di facilitare il collocamento al profugo in questione.

Circa, infine, i danni di guerra subiti dal signor Cassar, si comunica che, con decreto ministeriale del 10 maggio 1955, n. 3838, è stata disposta in favore del medesimo la liquidazione dell'indennizzo di lire 150 mila, a saldo: gli atti relativi sono stati trasmessi agli organi di riscontro fin dal 14 settembre 1955 e, pertanto, è da presumere che l'interessato abbia già riscosso la cennata somma.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
ARCAINI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano i suoi intendimenti per l'assorbimento in ruolo nei confronti dei partecipanti al concorso « soprannumerario » per insegnanti elementari, che non sono risultati vincitori, ma sono nella graduatoria suppletiva. (17044).

RISPOSTA. — Per i concorsi per posti di maestri del ruolo in soprannumero l'amministrazione è tenuta ad applicare le norme della legge 27 novembre 1954, n. 1170, istitutiva del nuovo ruolo; la stessa legge regola le modalità del reclutamento dei maestri, sia nella prima attuazione del ruolo, sia per la copertura dei posti che si renderanno successivamente vacanti.

La legge, all'articolo 1, stabilisce che il nuovo ruolo degli insegnanti in soprannumero ha una consistenza numerica pari al 10 per cento dei posti del ruolo organico ordinario. All'articolo 7 stabilisce le modalità per la copertura dell'intero contingente in sede di prima attuazione della legge mediante due concorsi, uno per soli titoli e l'altro per titoli ed esami, riservati a determinate categorie. Ne consegue che il numero dei vincitori diviene pari al decimo dei posti del ruolo organico in ogni provincia; in tali condizioni la legge non parla, né poteva parlare, di diritti a favore di coloro che nelle graduatorie seguono i vincitori e che, per semplicità di espressione, sono stati considerati come appartenenti ad una graduatoria suppletiva.

La funzione di questa si limita perciò, come in qualsiasi concorso, a porre in un ordine di merito coloro che, venendosi a verificare decadenze o rinunzie all'atto della nomina dei vincitori, dovessero a questi subentrare.

Né alcun diritto hanno, sempre in forza della detta legge, i candidati compresi nelle graduatorie suppletive, per i posti che si rendessero vacanti nel ruolo in soprannumero successivamente alla prima attuazione del ruolo stesso, poiché tali posti sono destinati ad essere coperti mediante concorsi biennali a norma dell'articolo 2 della legge.

Sta di fatto che il ruolo soprannumerario ha una configurazione giuridica e una natura particolare che lo differenziano dai ruoli ordinari, nei quali è possibile, in sede di effettuazione dei concorsi generali, aumentare il numero dei posti messi a concorso, e quindi, il numero dei vincitori fino a un decimo, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sempreché risultino esservi nel ruolo stesso posti scoperti.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

CAPALOZZA E MANIERA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e come intenda intervenire per la regolarizzazione della posizione impiegatizia degli « accertatori » dell'I.N.A.M. sia per

la stabilità del lavoro, sia per la misura del compenso, sia per le garanzie previdenziali. (17556).

RISPOSTA. — La questione concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa degli accertatori cottimisti, incaricati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di reperire i contributi assicurativi omessi dalle aziende inadempienti, ha già formato oggetto di esame da parte di questo Ministero.

In argomento, l'istituto assicuratore ha informato di avere in corso di esame un piano, inteso a disciplinare, secondo norme uniformi, i rapporti dell'istituto stesso con gli accertatori cottimisti retribuiti a percentuale e di avere in corso, a questo proposito, una ricognizione complessiva degli accertatori in servizio.

Si assicura che la questione è attentamente seguita da questo Ministero.

Il Ministro: VIGORELLI.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti, come il caso richiede, egli intenda adottare per promuovere finalmente l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa per ferrovieri ultimati in Portici (Napoli) sin dal 13 agosto 1955 (bando n. 10870), già con ritardo rispetto al termine di consegna stabilito. (16983).

RISPOSTA. — I 28 alloggi I.N.A.-Casa di Portici per dipendenti delle ferrovie dello Stato (iniziati il 22 luglio 1954, terminati per le opere di progetto il 28 settembre 1955 e tuttora in via di rifinitura con lavori accessori di miglioramento per maggiori comodità degli inquilini), furono messi a concorso con bando n. 10870 del 14 febbraio 1955; le 330 domande presentate entro il termine del 21 marzo 1955 pervennero dal compartimento delle ferrovie dello Stato all'Ufficio regionale del lavoro di Napoli in data 20 aprile 1955.

L'esame delle domande in questione ha richiesto, da parte della competente commissione provinciale assegnazione alloggi di Napoli, un lavoro particolarmente complesso, in quanto, su 132 concorrenti che si erano dichiarati in possesso di requisiti specifici della prima e seconda classe, soltanto 20 sono risultati effettivamente attribuibili alle classi medesime.

A tale risultato la commissione ha potuto pervenire, solo integrando gli elementi informativi, adottati a corredo delle domande, con

accertamenti di ufficio e con contestazioni individuali nei confronti dei singoli interessati.

Poiché, con le attribuzioni alle classi prima e seconda, non è stato coperto il numero totale degli alloggi messi a concorso, la commissione ha dovuto procedere ad ulteriore istruttoria per gli accertamenti nei riguardi dei concorrenti dichiaratisi in possesso di requisiti propri della classe terza; naturalmente questa seconda fase del giudizio, non prevedibile in sede di deliberazione delle prime 132 domande dei supposti aventi diritto alla prima e seconda classe, ha comportato ulteriori accertamenti specifici.

Il lavoro delle commissioni di assegnazione alloggi I.N.A.-Casa non può, ovviamente, svolgersi che con la indispensabile ponderatezza e, poiché deve essere tenuto anche conto che — dal gennaio ad oggi — la commissione di Napoli ha provveduto alla compilazione delle graduatorie afferenti a circa altri 50 bandi di assegnazione, non sembra che ricorra la opportunità di sollecitare adempimenti che, come detto, risultano in via di regolare espletamento massimamente nell'interesse di coloro che dovranno risultare i legittimi assegnatari.

Il Ministro: VIGORELLI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritiene opportuno spostare da Bologna a Ferrara la sede del Delta padano, per portarla più vicina alle zone di riforma così da rendere più spedita l'azione dell'ente, con particolare riguardo ai territori veneti, e da realizzare un notevole risparmio di spese. (16204).

RISPOSTA. — La sede dell'ente per il Delta padano è stata fissata a Bologna, con provvedimento avente valore di legge, non solo in rispondenza a necessità di collegamento, ma anche in concordanza con il voto unanime a suo tempo espresso dagli organi più qualificati delle province interessate alla riforma. Un eventuale trasferimento della sede a Ferrara dovrebbe essere disposto con legge.

Per altro si fa presente che, in dipendenza dello sviluppo delle attività di bonifica, di recente è stato dislocato a Ferrara un apposito servizio dell'ente.

Il Ministro: COLOMBO.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi della mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1955, nu-

mero 448, ed in modo particolare dell'articolo 4 di esso, il quale prevede l'inquadramento al grado iniziale del gruppo C del personale subalterno quando questo sia, dal 1° maggio 1948, utilizzato in mansioni di archivio, di copia, o, comunque, spettanti al personale del gruppo C; e se non ritenga di dare disposizioni per l'immediata esecuzione del decreto stesso anche per i dipendenti dell'amministrazione ferroviaria. (17377).

RISPOSTA. — La questione segnalata ha formato e forma oggetto di esame da parte dell'amministrazione ferroviaria.

Premesso che, per l'estensione ai ferrovieri delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, numero 448, che siano compatibili con il particolare stato giuridico dei dipendenti delle ferrovie, occorre un decreto di adeguamento delle norme stesse, è da far presente che sono sorti dubbi sull'applicabilità al personale ferroviario dell'articolo 4 del citato decreto n. 448.

Comunque, essendo in corso di predisposizione il decreto di adeguamento delle norme previste all'articolo 1, in tale sede sarà sottoposto all'esame ed al parere del Consiglio di Stato anche la questione dell'articolo 4, segnalata.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere da chi siano state sopportate le ingenti spese del convegno nazionale degli assegnatari della riforma agraria, tenutosi a Foggia nei giorni 7 e 8 maggio 1955. (13531).

RISPOSTA. — Il convegno degli assegnatari della riforma agraria, tenutosi a Foggia nei giorni 7 e 8 maggio 1955, non fu organizzato da alcun ente dipendente e controllato dal Ministero dell'agricoltura e pertanto non risulta da chi siano state sopportate le spese relative.

È comunque da escludere che esse abbiano fatto carico agli enti di riforma.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

CAVALLARI VINCENZO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno, per l'incremento dell'agricoltura in provincia di Ferrara e, in particolare, nel comune di Comacchio, accelerare l'opera di bonificazione dei 3 mila ettari delle valli Pega, Rillo e Zavelea, adempiendo a quanto di sua competenza affinché

l'Ente per la colonizzazione del Delta padano corrisponda al comune di Comacchio il prezzo equo da questo richiesto sulla base di precedenti e calcoli concreti, per la cessione, richiesta dal predetto ente di colonizzazione, delle valli sopra indicate e di proprietà del comune di Comacchio. (15779).

RISPOSTA. — Per la prosecuzione delle opere di bonifica delle Valli Pega, Rillo e Zavelea in comune di Comacchio, questo Ministero ha recentemente finanziato la spesa concernente la costruzione delle canalizzazioni terziarie e di una prima maglia della viabilità di bonifica.

L'importo di questi lavori, già in gran parte iniziati, si aggira sui 150 milioni.

Restano ancora da finanziare talune opere integrative, cui si potrà provvedere in relazione al graduale sviluppo della trasformazione fondiaria del territorio che attualmente è già prosciugato.

Circa le trattative fra il comune di Comacchio e l'ente per la colonizzazione del Delta padano, per la vendita a quest'ultimo delle Valli Pega, Rillo e Zavelea, si fa presente che dette trattative non hanno ancora potuto raggiungere l'auspicata conclusione, in quanto la commissione nominata dal consiglio comunale ha subordinato tale vendita alla condizione che venga trovata una soluzione transattiva della vertenza in corso tra lo stesso comune, l'ente di riforma, il demanio dello Stato e la ditta Fernè Daniele. Tale vertenza concerne terreni espropriati al Fernè e rivendicati dal comune, il quale assume che non li poteva concedere in enfiteusi al Fernè, essendo esso stesso un enfiteuta del demanio.

È ovvio che le condizioni poste dalla predetta commissione comunale, vengono a creare ulteriori, non giustificati intralci alla definizione della compravendita delle tre Valli, atteso anche che tale alienazione non presenta alcuna connessione con il giudizio pendente tra l'ente, il comune e il Fernè.

D'altro canto il comune, in caso di esito favorevole del giudizio, troverebbe soddisfazione dei propri eventuali diritti sull'indennità di espropriazione. Anche perciò non si giustifica l'intralcio posto nella vendita, che in definitiva si traduce in intralcio alla esecuzione dei lavori di trasformazione, tanto attesi dalle popolazioni locali.

Il Ministro: COLOMBO.

CLOCCHIATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno.* — Per sapere se gli risulti che per la terza volta

— e sempre in ricorrenza di una esacranda data che fu funesta alla vita del nostro paese — teppaglia mai identificata ha profanato il monumento eretto sul Col Alt (Treviso) alla memoria di centinaia di caduti per la libertà e l'indipendenza della patria e quali provvedimenti intenda prendere per ripristinare quanto danneggiato e soprattutto per identificare gli abituali criminali. (1523 *già orale*).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 1525, del deputato Bettoli, pagina XII).

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda in data 19 giugno 1954 del comune di Sant'Angelo del Pesco (Campobasso) di costruzione con i benefici della legge 25 luglio 1952, n. 991, di un elettrodotto che dovrebbe portare l'illuminazione elettrica nella borgata Canala di detto comune, per cui è prevista la spesa di lire 5.833.000. (15238).

RISPOSTA. — Il comune di Sant'Angelo del Pesco (Campobasso) in data 19 giugno 1954, ha presentato, all'ispettorato ripartimentale di Campobasso, un'istanza tendente ad ottenere un contributo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, per la costruzione di un elettrodotto.

In sede di istruttoria il predetto ispettorato, sin dall'8 luglio 1955, comunicò a quel comune che per il perfezionamento della pratica era necessario allegare alcuni elaborati, che, a tutt'oggi, non risultano ancora presentati.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali gli agricoltori della zona di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, compresa nel comprensorio del consorzio di bonifica del Tronto, non riescono a godere dei benefici della legge di bonifica per migliorie fondiari, richieste dai singoli privati, i quali invano si rivolgono all'ispettorato agrario compartimentale per le Marche di Ancona e all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ascoli Piceno, il quale contrariamente pare che non abbia concesso nessun sussidio per migliorie fondiari. (16138).

RISPOSTA. — L'ispettorato agrario compartimentale di Ancona, nella concessione di contributi in quota capitale, con i fondi amministrati per conto della Cassa per il Mezzogiorno, nel comprensorio di bonifica del

Tronto, ha emesso nel periodo luglio 1951-30 settembre 1955, n. 1217 provvedimenti di impegno, per l'importo complessivo di lire 662.692.745.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ascoli Piceno, a seguito della estensione disposta dalla Cassa dei finanziamenti per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario ai comprensori di bonifica montana ed ai bacini montani delle zone di intervento della Cassa stessa, ha potuto adottare a tutto il mese di settembre 1955, n. 41 provvedimenti di concessione di contributi per un importo complessivo di lire 32.339.750.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Stroncane (Terni) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, alla spesa di lire 25 milioni, prevista per l'ampliamento della rete di distribuzione dell'acquedotto e per la costruzione della fognatura. (16303).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Stroncane (Terni) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni alla spesa di lire 21 milioni prevista per la costruzione di una fognatura. (16305).

RISPOSTA. — Con ministeriale del 15 marzo 1952, n. 3213, fu promesso al comune di Stroncane (Terni) il contributo del 5 per cento sulla spesa di lire 10 milioni per un primo lotto dei lavori di costruzione della fognatura.

Con successiva nota del 13 maggio 1954, n. 7844, questa amministrazione, fu, per altro, costretta a revocare il contributo promesso, in quanto il comune interessato non aveva ottemperato a quanto prescritto con la citata ministeriale n. 3213.

Per quanto riguarda, invece, i lavori di costruzione dell'acquedotto nessuna domanda risulta pervenuta a questo Ministero.

Ove tale domanda venisse presentata, non si mancherà di tenerla presente fra le opere da ammettere ai benefici delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire 20 posti tele-

foniche in altrettante frazioni del comune di Foligno (Perugia), aventi i requisiti di cui all'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. Le relative domande trovansi presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (16326).

RISPOSTA. — Nessuna delle frazioni dipendenti dal comune di Foligno risulta compresa negli elenchi a suo tempo compilati, in base alle segnalazioni dei comuni interessati, per l'applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529, e 22 novembre 1954, n. 1123, sui collegamenti telefonici a spese dello Stato.

Successivamente alla compilazione di detti elenchi, il comune di Foligno presentò una domanda intesa ad ottenere l'impianto telefonico per solo quattro frazioni, e precisamente per Maceratola, Cave, Sostino e Volperino, le quali però non risultano trovarsi nelle condizioni di popolazione, altitudine sul livello del mare, e distanza dal più vicino telefono pubblico, congiuntamente richieste dalle sopracitate leggi per avere senz'altro titolo al collegamento.

Comunque, per dette frazioni questo Ministero ha interessato la prefettura di Perugia a fornire dati e notizie aggiornate allo scopo di riesaminarne la situazione in rapporto alle ricordate disposizioni legislative.

Per un'altra frazione, e cioè per quella di Forcaturo, non compresa fra le quattro sopra indicate, la citata prefettura di Perugia ha comunicato i dati, dai quali per altro emerge che essa conta solo 150 abitanti e quindi non può in alcun caso beneficiare del telefono a carico dello Stato, essendo previsto un minimo di 300 abitanti anche quando concorrono particolari motivi specialmente di ordine sociale.

Il comune potrebbe, tuttavia, qualora lo ritenesse opportuno, domandare il collegamento della frazione stessa, o di altre trovantisi in analoghe condizioni, mediante il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa, sempre che le frazioni interessate abbiano una notevole importanza economica ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, numero 2529. La domanda sarebbe presa in attento esame da questo Ministero, pur essendo l'erogazione di tali contributi subordinata alla disponibilità dei fondi, dopo la realizzazione degli impianti a totale carico dello Stato.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritiene applicabile al personale degli uffici po-

stelegrafonici il disposto della legge del 27 febbraio 1955, n. 53, riguardante l'esodo volontario dei dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, non potendo negarsi che per effetto della riforma delle ricevitorie, avvenuta con decreto presidenziale del 5 giugno 1952, n. 656, il personale postale venne equiparato sia per il lato economico che per quello giuridico al personale statale. (16457).

RISPOSTA. — Si precisa anzitutto che il personale degli uffici locali, delle agenzie postelegrafoniche ecc., disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è stato equiparato al personale statale di ruolo ai soli fini del trattamento economico. Detto personale ha, infatti, un preciso e particolare stato giuridico che, pur richiamando in vari punti quello fissato per i dipendenti statali di ruolo dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, non può per altro identificarvisi.

Di conseguenza, il disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, non può essere applicato al predetto personale, mancando ivi un qualsiasi specifico riferimento ad esso, riferimento, d'altronde, che sarebbe indispensabile sia perché trattasi di una legge speciale e quindi non applicabile per analogia, date anche le particolari caratteristiche dell'ordinamento del personale medesimo, sia perché la legge stessa si è preoccupata di indicare, per il personale cui la pensione non è concessa direttamente dallo Stato, a chi debbano fare carico i relativi oneri finanziari, con speciali disposizioni.

Si soggiunge, per altro, che questo Ministero ha allo studio la questione per vedere se in occasione dell'emanazione di altri provvedimenti legislativi, pur essi in corso di esame, possano essere proposte apposite norme legislative per concedere, pur con le necessarie limitazioni, la possibilità dell'esodo volontario almeno al personale più anziano, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire posti telefonici nelle frazioni di Lenano e Passo d'Acera del comune di Campello sul Clitunno (Perugia), aventi i requisiti di cui all'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. (16520).

RISPOSTA. — Le suddette frazioni di Lenano e Passo d'Acera del comune di Campello sul Clitunno (Perugia), non risultano incluse

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

negli elenchi a suo tempo compilati, su segnalazione dei comuni interessati, per l'applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, numero 2529, e 22 novembre 1954, n. 1123, sui collegamenti telefonici a spese dello Stato, né a questo Ministero è pervenuta domanda in merito da parte del detto comune.

Questa amministrazione ha comunque chiesto alla competente prefettura di fornire, per ciascuna delle frazioni in parola, i dati relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, allo scopo di accertare la loro situazione in rapporto alle disposizioni sopracitate.

Qualora risulti che le frazioni stesse, o una di esse, si trovino nelle condizioni volute, sarà esaminata la possibilità di realizzare il collegamento, nei limiti della disponibilità dei fondi concessi ed osservando i criteri di gradualità imposti dalle molteplici esigenze cui occorre provvedere.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Castel Ritaldi (Perugia) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e 9 agosto 1954, n. 645, alla spesa prevista per la costruzione di un edificio scolastico. (16767).

RISPOSTA. — Nel programma delle opere compilato in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio finanziario 1953-54 venne compresa, per una spesa di lire 6.100.000, la costruzione di un edificio scolastico nella frazione Colle del Marchese del comune di Castel Ritaldi.

A tutt'oggi non è pervenuto a questo Ministero il progetto dell'opera, né è dato conoscere se il comune abbia avanzate altre richieste del genere, in quanto, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 645, le domande vanno prodotte al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del provveditorato agli studi competente per il territorio.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Castel Ritaldi (Perugia), di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, alla spesa prevista per la costruzione di impianti di energia elettrica nelle frazioni di detto comune. (16770).

RISPOSTA. — Al comune di Castel Ritaldi (Perugia), è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo statale sulla somma di lire 1 milione 325 mila prevista per l'installazione dell'impianto di energia elettrica nelle località Tavernano e Rotabella.

Notizia di quanto sopra è stata data al comune interessato, con ministeriale del 9 febbraio 1954, n. 1257.

Con la stessa nota sono stati chiesti gli atti tecnico-amministrativi occorrenti per la emissione del provvedimento ministeriale di concessione del contributo, atti fino ad oggi non ancora pervenuti.

Comunque, non appena in possesso degli atti sopracitati, si adotteranno, ove nulla osti, le ulteriori determinazioni di competenza.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Todi (Perugia) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, alla spesa prevista per la costruzione di edifici scolastici nelle frazioni di Monticello, Quadro, Torregentile, Cesemasce, Frontignano, Vasciano, Ramazzano, Fiore, Chioano, Rosceto, Montemolino, Crocefisso II, Pesciano, San Damiano, Duesanti, Izzalini, San Giorgio, Porchiano, Lorgnano, Cordigliano, Cacciano e Carbonica di detto comune. (16811).

RISPOSTA. — Come già è stato altre volte fatto rilevare all'onorevole interrogante, i programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere a contributo dello Stato vengono predisposti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con questa amministrazione.

Pertanto qualora le domande del comune di Todi (Perugia), intese ad ottenere il contributo di cui sopra per la costruzione di edifici scolastici nelle frazioni siano state prodotte a quel dicastero, saranno tenute presenti per quei provvedimenti che, in relazione alle disponibilità di fondi, potranno essere adottati in sede di compilazione dei relativi programmi.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Todi (Perugia), di contributo statale, ai sensi della

legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, alla spesa prevista per l'ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo adibito a scuola di avviamento professionale (lire 8 milioni) e per la costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni di Pantella (lire 18 milioni), Pian di Porto (lire 5 milioni) e Pontenaia (lire 4.500.000). (16812).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16811, che precede).

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla richiesta del comune di Druento (Torino) di ricostruzione del ponte sul torrente Ceronda, distrutto dalle alluvioni del 1954. (16816).

RISPOSTA. — Dagli atti in possesso di questo Ministero non risulta che il comune di Druento abbia presentato alcuna denuncia per danni alluvionali subiti dal ponte sul torrente Ceronda, o che abbia comunque richiesto l'intervento dello Stato per la ricostruzione del ponte medesimo.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla richiesta del comune di Druento (Torino), di ricostruzione del ponte sul torrente Casternone, distrutto dalle alluvioni degli scorsi anni. (16817).

RISPOSTA. — Dagli atti in possesso di questo Ministero non risulta che il comune di Druento abbia a tutt'oggi presentato istanza per la ricostruzione del ponte sul torrente Casternone.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Domodossola (Novara), di istituzione in detta città di una scuola tecnica comunale statale. La domanda trovasi presso il Ministero della pubblica istruzione. (17189).

RISPOSTA. — Non è stato possibile accogliere la richiesta di istituzione di una scuola tecnica commerciale in Domodossola (Novara) data la mancanza di disponibilità finanziarie.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

CONCAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia apparsa pochi giorni fa sul *Gazzet-*

tino con la quale si assicurava in data 12 ottobre 1955, la concessione del contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di 17 milioni di lire per lavori di costruzione della rete di distribuzione di energia elettrica a favore del comune di Zero Branco (Treviso).

Qualora la notizia dovesse corrispondere alla realtà, l'interrogante chiede quando detto contributo potrà realmente essere messo a disposizione del comune di Zero Branco, dato che vi è urgenza di provvedere all'estensione di energia elettrica nelle case di circa quattrocento famiglie tuttora sprovviste.

L'interrogante chiede che il ministro voglia prendere sinceramente a cuore detto problema trattandosi di una aspirazione sentita e rivendicata da tutta la cittadinanza. (16699).

RISPOSTA. — Con ministeriale in data 18 ottobre 1955, è stato assegnato al comune di Zero Branco (Treviso), il contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla somma di lire 17 milioni, prevista per l'installazione dell'impianto di energia elettrica in alcune località del territorio comunale.

Con la stessa nota sono stati chiesti gli atti tecnico-amministrativi occorrenti per l'emissione del decreto di concessione del contributo statale.

Non appena i predetti atti saranno pervenuti a questo Ministero tramite il magistrato delle acque di Venezia, si adotteranno, ove nulla osti, le ulteriori determinazioni di competenza.

Il Ministro: ROMITA.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della perizia per lire 13 milioni avanzata dal Genio civile di Messina per la costruzione di opere di difesa marittima dell'abitato di Filicudi (Eolie).

L'interrogazione ha carattere di urgenza trattandosi di opere di indilazionabile esecuzione. (16782).

RISPOSTA. — Per l'esecuzione dei lavori di difesa dal mare dell'abitato di Filicudi (Isole Eolie) è stata redatta dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo una perizia dell'importo di lire 13 milioni, la quale è già stata ritenuta meritevole di approvazione da parte degli organi tecnici di questo Ministero.

Al finanziamento della suddetta perizia si cercherà di provvedere non appena si verificherà l'occorrente disponibilità dei fondi per l'esecuzione di opere marittime.

Il Ministro: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione, richiesta dalla signora Maria Caucich, vedova Annicchiarico, fu Ludovico, per il marito Fedele Annicchiarico, di Ciro, della classe 1890, distretto di Trieste, trucidato a Carbonera (Treviso) il 4 maggio 1945, posizione n. 548708. (14754).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica relativa, si è in attesa che il Ministero difesa esercito (ufficio ricerche dispersi) e il distretto militare di Taranto trasmettano, rispettivamente, alcune notizie sul conto del suddetto ufficiale e lo stato di servizio aggiornato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sono informati circa l'entità dei danni del nubifragio del 2 settembre 1955 sulla provincia di Bari.

L'interrogante è informato che nella zona di Gravina lo straripamento di un canale di bonifica in contrada Pantanella ha causato l'allagamento di 21 case coloniche di assegnatari dell'Ente riforma Puglia e Lucania con la distruzione di ortaggi e cereali e di diverse centinaia di animali da cortile.

Il nubifragio ha provocato danni anche nell'agro di Andria (Montegrosso e Posta Palomba) dove correnti alluvionali provenienti dall'alta Murgia avrebbero invaso centinaia di ettari a coltura intensiva con danni ingenti; alla statale Canosa-Barletta e alla statale numero 16, nei pressi dell'Ofanto, che sono rimaste interrotte; a Canosa dove sarebbe andata distrutta una cabina elettrica.

L'interrogante è informato dei provvedimenti assistenziali già presi in favore delle famiglie colpite e confida che essi verranno intensificati ed estesi. (15055).

RISPOSTA. — Il nubifragio verificatosi il 2 settembre 1955 in provincia di Bari ha provocato danni di qualche entità alle aziende agricole site nel territorio dei comuni di Gravina Andria, Canosa e Barletta.

Com'è noto, questo Ministero non ha possibilità di adottare provvidenze particolari a favore dei produttori agricoli danneggiati da avversità atmosferiche in quanto mancano disposizioni legislative specifiche che lo consentano.

Tuttavia, per quanto consentito dalla legislazione vigente e dalle disponibilità di bilancio, è stato possibile assegnare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari la som-

ma di 15 milioni di lire, per la concessione di contributi, a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Inoltre, con circolare in data 8 settembre 1955, il quantitativo di grano selezionato da seme, sussidiabile in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989, è stato elevato per la provincia di Bari, nella corrente campagna agricola a quintali 3 mila, con un contributo di lire 10.500.000.

Con la stessa circolare è stato altresì disposto che detto contributo venga accordato di preferenza agli aventi diritto che, nel corrente anno, abbiano subito danni alle colture in atto in dipendenza di avversità meteorologiche.

Per i danni subiti nel comune di Gravina dagli assegnatari della sezione di riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, l'ente stesso ha già allo studio i provvedimenti da adottare.

Le acque hanno poi provocato danni a strade vicinali nel comune di Andria e a strade comunali nel comune di Canosa; su tali strade è stata subito assicurata la ripresa del traffico.

Nel comune di Barletta le acque hanno raggiunto la contrada Pantaniello, dopo aver invaso e danneggiato le strade di bonifica del comprensorio dell'Ofanto.

Il traffico è stato prontamente ripristinato, ma, perché tali danni non abbiano a verificarsi in avvenire, si provvederà a completare il canale già in parte costruito dall'Ufficio del genio civile di Bari ed esistente lungo il rilevato della ferrovia Foggia-Bari.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha eccezionalmente assegnato alla prefettura di Bari una congrua sovvenzione straordinaria per l'assistenza alle persone bisognose che hanno maggiormente risentito dei danni provocati dall'avversa congiuntura.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

DE CAPUA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il comune di Minervino Murge (Bari) è compreso nel programma delle provvidenze che verranno adottate nel corrente esercizio finanziario, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, relativamente alla eliminazione delle abitazioni malsane.

L'interrogante è edotto che nel predetto comune vi sono diverse centinaia di abitazioni malsane, ove abitano famiglie numerose con grave nocimento della propria salute, della igiene generale del paese e della morale familiare.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Quanto sopra riguarda particolarmente il rione Scesciola, tenuto conto che l'Istituto autonomo case popolari di Bari ha ultimato da tempo la necessaria indagine delle grotte e scantinati adibiti ad uso di abitazione. (15205).

RISPOSTA. — Della necessità di costruire alloggi popolari, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, nel comune di Minervino Murge (Bari) non si mancherà di tener conto in sede di riparto dei fondi dei prossimi esercizi finanziari in applicazione della succitata legge n. 640.

Il Ministro: ROMITA.

DE CAPIUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati disposti a favore dei piccoli agricoltori del comune di Faeto (Foggia), nel cui territorio il torrente Seggerelle è straripato nei giorni scorsi, a causa del maltempo, allagando notevoli estensioni di terreno coltivato e interrompendo la strada provinciale Faeto-Greci, con notevole disagio delle popolazioni interessate. (15929).

RISPOSTA. — Le piogge abbattutesi sul territorio del comune di Faeto (Foggia) nei primi giorni del mese di settembre e nella prima decade del mese di ottobre 1955, hanno provocato erosioni e trasporto di materiale solido a valle, con qualche esondazione del torrente Seggerello e con l'ostruzione della strada provinciale Faeto-Greci all'altezza del ponte sito in località « Piano dei Roveri ».

Risultano danneggiati i terreni, attualmente non investiti a piante coltivate, lungo le rive del suddetto torrente, sia a monte per effetto delle erosioni, sia a valle per l'accumulo di materiale solido vario.

In complesso non si sono avuti danni rilevanti alle colture; tuttavia, per evitare il ripetersi di tali danni, occorrerebbe provvedere alla sistemazione delle sponde del torrente.

Al riguardo si fa presente che il « Seggerello » è un sottobacino del torrente « Celone », nel quale sono già in corso interventi di sistemazione idraulico-forestale con finanziamento a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Si ha motivo di ritenere che nel prossimo avvenire tali interventi interesseranno anche il torrente Seggerello.

Per quanto concerne i provvedimenti a favore degli agricoltori danneggiati, consentiti dalle disposizioni vigenti e dalle disponibilità di bilancio, si fa presente che, con circolare in data 8 settembre 1955, il quantitativo di grano selezionato da seme, sussidiabile in ap-

plicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989, è stato elevato, per la provincia di Foggia, nella corrente campagna agricola, a quintali 4 mila, con un contributo di 14 milioni di lire.

Con la stessa circolare è stato inoltre disposto che detto contributo venga accordato di preferenza agli aventi diritto che, nel corrente anno, abbiano subito danni alle colture in atto a causa di avversità atmosferiche.

Il Ministero dell'interno non ha ritenuto di promuovere provvidenze dirette, in quanto l'evento calamitoso non ha assunto carattere di particolare gravità.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: COLOMBO.

DE CAPIUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti già adottati e ancora da adottare a favore dei piccoli agricoltori i quali in agro di Barletta (Bari) — e primamente nelle contrade Giberna, Firmana, Pontaniello e San Lazzaro — hanno avuto allagato a causa della pioggia dei giorni scorsi circa 800 ettari di terreno con danni ingentissimi.

L'interrogante viene informato che sono andati distrutti raccolti di prodotti pregiati (insalata per esportazione, patate bisestili, carotine, ecc.); che l'uva non ancora vendemmiata è andata distrutta, o perché sommersa da uno spesso strato di fango, o perché portata via dalle acque. (15930).

RISPOSTA. — A seguito delle abbondanti e reiterate piogge cadute nell'ultima decade di settembre e nei primi giorni di ottobre del corrente anno, si sono avuti nel territorio del comune di Barletta due esondazioni del fiume Ofanto, che hanno allagato una superficie complessiva di 500-1000 ettari di terreno, di cui solo 80 ettari circa hanno riportato danni, ai vigneti ed agli orti, per un ammontare complessivo che può valutarsi intorno ai 5 milioni di lire.

La stessa avversità ha poi provocato danni ai seminativi già lavorati e concimati, nel territorio dei comuni di Minervino Murge e Canosa.

Tali danni, che interessano una superficie di circa 50 ettari, non sono stati gravi, anche per quanto si riferisce alle esondazioni del torrente « Locone » in punti già danneggiati nelle opere protettive dalle precedenti alluvioni. Essi possono calcolarsi nel complesso intorno ad un milione di lire.

Questo Ministero, come è noto, non ha possibilità di accordare provvidenze particolari a favore dei produttori agricoli danneggiati da

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

avversità atmosferiche, in quanto mancano disposizioni legislative specifiche al riguardo.

Tuttavia, esso non ha mancato di accordare, nell'ambito della legislazione vigente e in relazione alle disponibilità di bilancio, ogni possibile agevolazione intesa comunque ad alleviare le condizioni di disagio in cui le aziende agricole più bisognose sono venute a trovarsi in dipendenza dei danni subiti.

Infatti, per favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate, è stata assegnata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari la somma di 15 milioni di lire, per la concessione di contributi, a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Inoltre, con circolare in data 8 settembre 1955, il quantitativo di grano da seme sussidiabile a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, è stato elevato nella corrente campagna agricola, per la provincia di Bari, a quintali 3 mila, con un contributo di lire 10.500.000.

Con la stessa circolare è stato poi disposto che detto contributo venga accordato di preferenza agli aventi diritto che, nel corrente anno, abbiano subito danni alle colture in atto, in dipendenza di avversità atmosferiche.

Il Ministero dei lavori pubblici, per la parte di propria competenza, ha comunicato di aver già disposto per l'appalto del primo lotto dei lavori di sistemazione del fiume Ofanto tra la confluenza col torrente « Locone » e la foce, per un importo di 300 milioni di lire.

Si fa infine presente che è in corso di studio e di elaborazione, d'intesa con le amministrazioni finanziarie e con il Ministero dell'interno e del lavoro, un provvedimento a favore delle piccole aziende agricole che abbiano subito una perdita sensibile del prodotto lordo vendibile.

Detto provvedimento è inteso a stabilire notevoli facilitazioni nell'adempimento degli oneri creditorî e fiscali gravanti sulle aziende agricole maggiormente danneggiate e ad assicurare alle stesse nuovi crediti di esercizio.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sono informati che ancora una volta, negli scorsi giorni, il maltempo ha provocato danni rilevanti alle campagne dei comuni di Canosa, Minervino, Barletta (Bari), ecc. e che il fiume Ofanto è straripato in più punti mentre il torrente Locone è straripato in due punti nei pressi di Canosa.

L'interrogante desidera conoscere i provvedimenti che si sono adottati e che si intendono adottare a favore dei piccoli agricoltori danneggiati. (15932).

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla risposta già fornita da questo Ministero alla interrogazione n. 15930 dell'onorevole interrogante sullo stesso argomento.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

DE CAPUA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando verranno consegnate agli aventi diritto le case I.N.A. nella città di Foggia, costruite in Piazza Nuova.

L'interrogante è edotto che la costruzione venne completata nel mese di marzo 1955, e che già è stato provveduto all'allacciamento della rete idrica e fognante.

Ventiquattro modesti dipendenti dell'amministrazione dell'interno, in gran parte sfrattati, sono costretti ad abitare ancora in case malsane e insicure malgrado ciascuno abbia ottenuto l'assegnazione dell'alloggio sin dal 20 settembre 1955. (17162).

RISPOSTA. — Gli alloggi in questione sono stati consegnati agli assegnatari il 26 novembre 1955.

La consegna non ha potuto essere effettuata prima, a causa della mancata ultimazione di tutti i lavori di allacciamento dei servizi indispensabili.

Il Ministro: VIGORELLI.

DE CAPUA E CACCURI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se — di fronte alla persistenza di abbondanti piogge che compromettono nei luoghi di produzione della provincia di Bari (Rutigliano, Noicattaro, Adelfia, ecc.) il raccolto dell'uva da tavola — ritengano opportuno interessare le autorità provinciali competenti perché sia consentito, e per un periodo di pochi giorni, la libera vendita diretta dal produttore al consumatore, nei paesi interessati della provincia.

I danni sono gravi; danni che incideranno anche sull'economia nazionale, trattandosi di merce per l'esportazione.

Poiché non più idonea ai lunghi trasporti, si porrebbe a disposizione dei consumatori uva di qualità pregiata, a prezzo modico, deprezzata per la circostanza che va a deteriorarsi per l'eccezionale umidità di cui è impregnata.

Diversamente l'uva da tavola in questione andrebbe a finire sotto i torchi, aumentando

la già grave crisi vinicola e con la eventualità di incrementare le frodi in commercio, per la insufficiente gradazione del vino ricavabile dalla stessa (forse non più di 10 gradi alcolici), vino che andrebbe sofisticato per poter essere reso commerciabile.

Per tutto quanto sopra gli interroganti ritengono che si potrebbe dare — con la eccezionale vendita diretta dell'uva da tavola — un notevole beneficio economico ed alimentare alle popolazioni e, insieme, si allevierebbe la grave crisi di centinaia di coltivatori diretti, mezzadri, piccoli proprietari, preoccupati tutti per la perdita quasi completa del raccolto. (16082).

RISPOSTA. — Questa amministrazione non ha mancato di interessare il Ministero dell'interno perché consentisse, in via eccezionale, nei comuni della provincia di Bari, colpiti dal maltempo, la vendita diretta dell'uva da tavola ai consumatori locali, impartendo le opportune disposizioni al prefetto ed alle altre autorità competenti della provincia.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

DEGLI OCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere se è esatto che il Ministero della pubblica istruzione ha disposto che gli scrutini del primo trimestre del corrente anno scolastico si debbano effettuare durante le vacanze natalizie; perché, nella ipotesi affermativa, sembrerebbe giusto riesaminare il provvedimento considerando che: *a)* gli scrutini non sono e non possono essere una semplice formalità e trascrizione di voti ma costituiscono, sotto il profilo didattico-morale, una delle più delicate e impegnative operazioni scolastiche che richiedono, ai consigli di classe, una disamina puntuale della situazione di ogni alunno e devono concludersi con valutazioni esaurienti di merito, assicurando anche — sul piano programmatico — l'opportunità di chiarimenti e di adattamenti particolari, e, anche, di rettifiche; il che importa impiego di tempo da non misurarsi con criteri di frettolosa superficialità; *b)* la disposizione ministeriale non terrebbe conto che le vacanze natalizie rappresentano, oltre che per gli alunni, anche per gli insegnanti, legittimo periodo di riposo, mai in precedenza occupato o interrotto da adempimenti di ufficio se non per motivi di assoluta eccezionalità, non senza aggiungere che tradizioni vive ed operanti hanno consacrato tale periodo all'osservanza delle più care ed intime consuetudini familiari. (16720).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante ha giustamente sottolineato l'importanza degli scrutini che alla fine di ogni trimestre gli insegnanti sono chiamati a deliberare. Ed è appunto in considerazione di tale importanza, che il Ministero ha ritenuto di utilizzare allo scopo anche quei giorni in cui gli insegnanti, non essendo impegnati dalle lezioni, hanno a disposizione maggior tempo da dedicare alla discussione ed alla definizione degli scrutini.

Né, ad avviso di questo Ministero, può avere rilevanza l'obiezione che in tal modo verrebbe a sottrarsi ai professori parte del tempo che essi hanno diritto di dedicare al riposo.

A parte infatti la considerazione che tale obiezione è in contrasto con la giusta preoccupazione di consentire che gli scrutini non si facciano in modo superficiale e frettoloso, si fa rilevare che il periodo delle vacanze natalizie — come in genere tutti i periodi di vacanze scolastiche — viene stabilito tenendo conto esclusivamente delle esigenze degli alunni; durante gli stessi periodi, gli insegnanti sono considerati in servizio e, quindi, a disposizione della scuola che — fra l'altro — rimane aperta sia come ufficio di presidenza che come segreteria, per l'intero periodo di vacanza esclusi i giorni considerati festivi per tutti.

Non esistono, infatti, in materia di ricorrenze festive, norme speciali per i professori, ai quali quindi debbono essere applicate le norme comuni a tutti gli altri dipendenti statali, quali sono state stabilite con la legge 27 maggio 1949, n. 260.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

DE MARZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in che modo ritiene di poter provvedere alla sistemazione delle insegnanti che, per raggiunti limiti di età, non possono partecipare ai concorsi e che, non essendo state incluse nei ruoli transitori, sono rimaste supplenti, nonostante i molti anni di insegnamento. (17045).

RISPOSTA. — I maestri con un notevole numero di anni di insegnamento, cui si ritiene voglia riferirsi l'onorevole interrogante, hanno avuto sino ad ora notevoli possibilità di sistemazione, tenuto sempre presente il principio che nei ruoli della scuola elementare si entra solamente a seguito di concorso per titoli ed esami:

nell'immediato dopoguerra vi fu la possibilità di entrare nei ruoli speciali transitori, istituiti con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, possedendo 4 anni di servizio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

non di ruolo, ovvero 2 se combattenti e assimilati o 1 se idonei in concorso per titoli ed esami;

successivamente si sono svolti tre concorsi ordinari e generali per titoli ed esami nel 1950, nel 1952 e nel 1954, nei quali il limite massimo di età, fissato in anni 40, era aumentabile, oltreché per altri requisiti, per il servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e ciò nella misura di 1 anno di elevazione del limite normale per ogni anno di servizio prestato. E poiché i maestri di cui si interessa l'onorevole interrogante avevano un notevole numero di anni di servizio, avrebbero potuto prendere parte a tali concorsi;

in data 25 marzo 1955, con ordinanza ministeriale n. 1500/22 sono stati banditi due concorsi: uno per titoli e l'altro per titoli ed esami per complessivi 16.100 posti nel nuovo ruolo di maestri in soprannumero. Al concorso per soli titoli, per il 60 per cento dei posti, potevano prendere parte i maestri idonei di precedenti concorsi per titoli ed esami, senza limite di età. Al concorso per titoli ed esami potevano prender parte, oltreché i combattenti, assimilati e perseguitati politici, i maestri che avessero un'approvazione in un concorso per esami e titoli aventi almeno due anni di servizio non di ruolo e i maestri che, anche senza possedere altri requisiti, avessero almeno 4 anni di servizio non di ruolo. Per quest'ultimo concorso il limite massimo di età di anni 35 (la legge 3 maggio 1950, n. 223, che aumentava temporaneamente tale limite di età aveva cessato di avere validità) poteva essere aumentato, oltre che per il possesso di vari altri requisiti — tra cui l'essere coniugati e l'aver prole — anche per il servizio non di ruolo nella misura di 1 anno di elevazione per ogni anno di servizio prestato nelle scuole elementari statali.

Tutto ciò avrebbe agevolmente consentito agli insegnanti anziani di poter entrare nei ruoli.

Allo stato attuale delle cose, non è in previsione alcun provvedimento di sistemazione al di fuori dei normali concorsi che si spera saranno banditi periodicamente in futuro a norma della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Per consentire l'ammissione a detti concorsi senza limite di età degli insegnanti che non siano in condizioni di fruire delle già notevoli elevazioni del limite normale sino ad ora adottate nei passati concorsi, occorrerebbe un apposito provvedimento legislativo, che per altro non si esclude possa essere messo allo studio nel prossimo anno.

Il Ministro: ROSSI PAOLO

DE MEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per fronteggiare anche parzialmente ai gravi danni arrecati all'agricoltura di Capitanata dalle recenti alluvioni. (17259).

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero non ha la possibilità di adottare provvidenze particolari in favore dei produttori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche, in quanto mancano disposizioni legislative specifiche al riguardo.

Tuttavia, non si è mancato di esaminare la possibilità di accordare, nell'ambito della legislazione vigente e delle disponibilità di bilancio, ogni agevolazione intesa ad alleviare le condizioni di disagio in cui le aziende agricole più bisognose sono venute a trovarsi in dipendenza dei danni subiti.

Infatti, nell'impartire istruzioni ai dipendenti ispettorati provinciali dell'agricoltura in merito alla concessione del contributo per l'acquisto di grano selezionato da seme, è stato stabilito che detto contributo venga accordato di preferenza agli aventi diritto che, nella corrente annata agraria, abbiano subito danni alle colture in atto, in dipendenza di avversità atmosferiche.

Per quanto concerne in particolare la Capitanata, si fa presente che, il quantitativo di grano sussidiabile a mente della citata legge è stato elevato, nella campagna 1955-56, per la provincia di Foggia, a quintali 4.820, con un sussidio complessivo di 17 milioni di lire circa. Inoltre, allo scopo di favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agrarie della Capitanata danneggiate dalle recenti avversità meteoriche, questo Ministero ha disposto, a favore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia, una assegnazione straordinaria di fondi dell'importo di 15 milioni di lire per la concessione di contributi, a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Si fa infine presente che è in corso di studio e di elaborazione, d'intesa con le amministrazioni finanziarie e con i Ministeri dell'interno e del lavoro, un provvedimento legislativo a favore delle piccole aziende che abbiano subito una perdita sensibile del prodotto lordo vendibile. Detto provvedimento è inteso a stabilire facilitazioni nell'adempimento degli oneri creditorî e fiscali gravanti sulle aziende agricole maggiormente danneggiate e ad assicurare alle stesse i mezzi finanziari per la nuova annata agraria.

Il Ministro: COLOMBO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

DI PRISCO E ALBARELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se non intendano far disporre una accurata indagine sulle cause che hanno provocato l'avvelenamento collettivo da salumi avvenuto nei comuni di Cavaion, Affi, Sant'Ambrogio, Dolci e zone viciniori (Verona) e che ha colpito più di 150 persone di cui una disgraziatamente deceduta.

Nel caso in parola chiedono una indagine che appuri la attività e la responsabilità della ditta De Boni di Costermano che insaccò le carni che provocarono l'avvelenamento, come pure le eventuali negligenze e omissioni da parte del veterinario locale.

Più in generale chiedono che le competenti autorità locali provvedano ad assicurarsi che per i veterinari della provincia la vigilanza non si riduca alla semplice visita e controllo di piccole parti del suino senza un esame completo delle carni dell'animale che viene macellato. (17111).

RISPOSTA. — Atteso che la materia che forma oggetto dell'interrogazione rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue.

Questo Alto Commissariato ha già disposto perché vengano eseguiti accurati accertamenti per stabilire le responsabilità nell'episodio tossinfettivo insorto in alcuni comuni della provincia di Verona.

L'inchiesta, iniziata la stessa giornata delle prime segnalazioni di casi di malattia, è condotta in collaborazione coll'autorità giudiziaria. Dalle prime indagini non sembra, per altro, risultare alcuna responsabilità del servizio veterinario. Gli accertamenti, tuttavia, non sono stati ancora completati.

Per quanto riguarda l'ispezione e la vigilanza sanitaria delle carni, si precisa che essa è affidata ai veterinari comunali, i quali la svolgono nei macelli pubblici e nei locali privati di macellazione, controllando animali vivi, prima della macellazione, nonché le carni ricavate, dopo la macellazione. Nessuna parte e nessun viscere devono essere sottratti all'ispezione sanitaria.

L'accentrarsi delle macellazioni negli impianti privati, fenomeno che si è determinato in questi ultimi anni, ed il conseguente spostamento di enormi quantitativi di carni da detti impianti verso le più svariate destinazioni, rendono spesso difficoltoso il controllo e possono favorire evasioni alle disposizioni sanitarie vigenti.

Sono allo studio i provvedimenti atti a disciplinare tale settore di attività che dovrebbe, come nella maggior parte dei paesi, cadere nell'orbita dei servizi veterinari di Stato.

Solo in casi eccezionali e limitatamente alla macellazione di suini per uso familiare, quando si verifica l'impossibilità per il veterinario comunale di assistere alla macellazione, è consentito che la ispezione possa limitarsi ai visceri e a quelle parti dell'animale macellato che sono la sede di elezione di lesioni patologiche.

Le carni di questi animali non formano oggetto di commercio.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

FARALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se gli risulta che nella commissione dell'industria e commercio siano stati ripetutamente elevati rilievi e lagnanze nei confronti del commissariato del turismo e in particolare dall'interrogante siano stati denunciati in un tempo non lontano sperperi di somme considerevoli per réclames, pubblicazioni di riviste non adeguate e sedi deficienti dell'E.N.I.T. in territorio straniero; se sia a conoscenza di una polemica in atto a proposito degli interventi finanziari dello Stato (Ente turismo, Cassa del Mezzogiorno) per la costruzione degli alberghi turistici « Jolly hotels » e del come e del modo siffatti interventi sono avvenuti e in quali proporzioni le somme sono state erogate.

Infine l'interrogante desidera sapere:

1°) quali ditte hanno beneficiato delle erogazioni statali per la costruzione dei « Jolly hotels », e quali banche hanno operato in questo settore;

2°) quanti « Jolly hotels » sono stati costruiti, le località nelle quali le costruzioni sono avvenute e i nominativi degli intestatari dei mutui;

3°) se la commissione interministeriale a suo tempo nominata dalla Presidenza del Consiglio, per la « concessione dei mutui e la scelta dei progetti » è tuttora operante e come ha operato sino ad oggi. (2230, già orale).

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Presidente del Consiglio dei ministri ed anche per conto del Presidente del comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Non risultano giunti a conoscenza del Governo i rilievi e le lagnanze di cui è fatto cenno nella interrogazione, né dall'esame dei resoconti stenografici delle sedute tenute que-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

st'anno dalla Commissione industria e commercio della Camera dei deputati (15 febbraio, 15 aprile, 27 luglio), nel corso delle quali sono stati emanati e discussi provvedimenti di legge concernenti il turismo, emergono specifici riferimenti che consentano di dare una precisa risposta all'onorevole interrogante.

Ad ogni modo, e sia pure in linea generale, si può affermare, per quanto riguarda l'attività dell'E.N.I.T., che essa, nonostante la scarsità dei mezzi di cui ha disposto l'ente, si è svolta con esito positivo, contribuendo all'acquisizione di notevoli correnti turistiche estere, le quali hanno portato ad un costante, crescente introito di valuta ed all'attuale primato dell'Italia fra i paesi interessati al movimento turistico.

Non risulta neppure che tale attività abbia mai meritato censure da parte del collegio dei revisori che ne controlla l'operato e del quale fanno parte, fra gli altri, i rappresentanti della Corte dei conti, della ragioneria generale dello Stato, del Ministero dei trasporti e di quello dell'industria e del commercio. Tale collegio, anzi, ha elogiato ripetutamente lo scrupolo e l'esattezza con i quali viene condotta l'amministrazione dell'ente.

Per quanto riguarda gli « interventi finanziari dello Stato per la costruzione degli alberghi turistici Jolly hotels », si deve precisare che lo Stato non ha previsto un particolare trattamento per un determinato gruppo di alberghi, in quanto la legge 29 luglio 1949 ha ammesso ai finanziamenti qualunque ditta avesse presentato regolare progetto di costruzione alberghiera e trovato un istituto bancario disposto allo svolgimento dell'operazione con i fondi messi a disposizione dal Governo.

Competente ad esaminare i progetti, a valutarne l'importanza agli effetti del turismo nazionale e a fissare l'ammontare dei mutui, è stata una speciale commissione interministeriale nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dall'onorevole Petrilli. Sono stati dalla stessa concessi finanziamenti per la somma complessiva di 8 miliardi.

Tutte le domande di mutuo riferentisi ad iniziative alberghiere, sono state sottoposte a regolare istruttoria da parte degli uffici tecnici del commissariato per il turismo. Trattandosi di mutui e non di contributi a fondo perduto, cioè di prestiti di somme del cui recupero sono responsabili, di fronte al tesoro, le stesse banche prescelte dagli interessati, la istruttoria non ha potuto prescindere, oltre-

ché dalla ubicazione delle aziende progettate — cioè dalla loro dislocazione in centri commerciali o in località turistiche e di transito — dalla capacità finanziaria delle ditte richiedenti i mutui in parola; cioè dalla loro capacità di disporre di almeno il 50 per cento delle somme necessarie per la realizzazione delle iniziative e dalla loro possibilità di offrire adeguate garanzie circa il rimborso delle somme mutate.

La particolare categoria di alberghi denominata Jolly hotels che ha beneficiato dei su menzionati finanziamenti da parte del commissariato, comprende le aziende costruite nelle seguenti località:

LOCALITÀ	Importo dei mutui
Ravenna	L. 55.000.000
Parma	» 77.000.000
Mantova	» 55.000.000
Vicenza	» 55.000.000
Trani	» 45.000.000
Catanzaro	» 45.000.000
Messina	» 110.000.000
Ascoli Piceno	» 50.000.000
Palermo	» 200.000.000

Gli alberghi « Jolly » sono di proprietà della Compagnia italiana alberghi turistici, alla quale i mutui su specificati sono stati anticipati dalla Banca nazionale del lavoro. Si precisa che molto spesso e per molte località la predetta Compagnia non ha avuto concorrenti nell'aspirazione al conseguimento dei mutui in parola, rivolgendo essa precipuamente la sua attività alla costruzione di alberghi nel Mezzogiorno, dove il capitale privato non ha mostrato sufficiente interesse alle iniziative alberghiere.

In questi anni numerose sono pervenute, e tuttora pervengono al commissariato, pressanti domande di sindaci di comuni di ogni regione d'Italia, intese ad ottenere che, col finanziamento dello Stato, possano essere costruiti alberghi « Jolly » nei comuni stessi, nei quali viene lamentata l'insufficienza o la inesistenza di un'attrezzatura ricettiva.

In merito, poi, ai finanziamenti concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno ed effettuati anch'essi per il tramite della Banca nazionale del lavoro, occorre rilevare che i medesimi sono stati diretti alla costruzione di aziende alberghiere nelle regioni nelle quali la Cassa doveva istituzionalmente operare.

Assieme alle esigenze connesse con l'impianto dei servizi pubblici fondamentali, l'ente stesso, proseguendo lo scopo del miglio-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

ramento delle condizioni di vita e dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, ha preso in giusta considerazione le iniziative atte ad assicurare una ricettività ai centri presi in esame. Si è inteso, in tal modo, aprire al traffico località che, pur essendo dotate di attrattive, non avevano potuto ancora, per deficienza di installazioni alberghiere, ospitare viaggiatori di altre regioni o di altri paesi, rimanendo escluse, così, dai benefici che arreca il movimento turistico.

Anche la Cassa per il Mezzogiorno ha sottoposto a preventiva istruttoria e vaglio tutte le domande di finanziamento pervenute, con riguardo anche alle garanzie offerte dai richiedenti e lasciando sempre responsabile l'istituto bancario del recupero delle somme di volta in volta mutate.

Ecco l'elenco delle località nelle quali sono sorti alberghi « Jolly » che hanno fruito di mutui deliberati dalla Cassa per il Mezzogiorno:

LOCALITÀ	Importo dei mutui
San Benedetto del Tronto	L. 46.500.000
Campobasso	» 59.389.000
Teramo	» 24.000.000
Sulmona	» 24.000.000
Pescara	» 65.000.000
Avellino	» 60.718.000
Salerno	» 65.000.000
Benevento	» 70.396.000
Caserta	» 24.000.000
Gioia del Colle	» 24.000.000
Barletta	» 46.500.000
Lecce	» 102.114.000
Gallipoli	» 18.000.000
Brindisi	» 77.323.000
Taranto	» 119.164.000
Matera	» 58.060.000
Cosenza	» 144.961.000
Castrovillari	» 24.000.000
Praia a Mare	» 18.000.000
Nicastro	» 24.000.000
Gioia Tauro	» 24.000.000
Cefalù	» 24.000.000
Trapani	» 26.000.000
Castelvetrano	» 24.000.000
Piazza Armerina	» 24.000.000
Caltagirone	» 24.000.000
Agrigento	» 119.416.000
Ragusa	» 26.000.000
Cagliari	» 141.459.000
Oristano	» 24.000.000
Iglesias	» 24.000.000

Per quanto concerne, infine, la commissione interministeriale di cui alla lettera c)

dell'interrogazione, essa ha cessato praticamente di funzionare, essendo stati esauriti i fondi previsti dalla legge 29 luglio 1949, n. 481. Nei cinque anni della sua attività, essa ha esaminato ogni singolo progetto alberghiero con scrupolo ed obiettività, tenuto conto delle esigenze ricettive delle località prese in esame e della rispondenza delle iniziative ai necessari requisiti di razionalità, di modernità e di conforto.

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

FERRARI RICCARDO. — *Ai Ministri dell'Agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per sapere se non ritengono opportuno intervenire a favore degli artigiani meridionali pettinatori di canapa. Come è noto essi si dibattono in una grave crisi di approvvigionamento di materia prima a causa della mancata assegnazione di canapa da parte del consorzio nazionale produttori di canapa, per il secondo anno consecutivo.

Quanto sopra si chiede affinché siano concessi agli artigiani meridionali pettinatori di canapa quintali 21 mila di canapa, per la produzione di pettinato di canapa a mano per forniture interne ed estere.

L'interrogante fa osservare che il quantitativo richiesto rappresenta la percentuale spettante in rapporto ai criteri di assegnazione già adottati dal consorzio per l'annata canapicola 1952-53. In tale anno, con nota del 20 settembre 1952, n. 4960, intestata alla confederazione italiana dell'artigianato, ed in base ad un ammasso di quintali 500 mila si assegnarono quintali 35 mila di materia prima. Per la presente annata si prevede un ammasso di quintali 300 mila, onde dovrebbe derivare una assegnazione agli artigiani meridionali pettinatori di quintali 21 mila.

La richiesta assegnazione dovrebbe essere attribuita direttamente agli artigiani pettinatori e la ripartizione dovrebbe essere affidata al consorzio provinciale di Napoli. (16931).

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che nell'esercizio 1952-53, nel quale il quantitativo di canapa ammassato fu di quintali 678.301,86, gli artigiani pettinatori meridionali si limitarono a ritirare quintali 3.854,44 di canapa sul contingente loro assegnato di quintali 35 mila.

Nella gestione successiva 1953-54, in cui si ebbe una disponibilità di ammasso di quintali 883.821,06, sufficiente quindi a far fronte con larghezza alle richieste degli utilizzatori sia interni che esteri, gli artigiani pettinatori

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

meridionali acquistarono soltanto quintali 2.621,99, di prodotto.

Nel 1954, di fronte alla scarsa disponibilità della canapa dovuta alla grave contrazione verificatasi nella produzione ammassata (quintali 295.832,77 di canapa e sottoprodotti di produzione 1954) ehe, solo per effetto delle rimanenze della precedente gestione (quintali 123.891,44) raggiunse la disponibilità lorda di quintali 419.724,21, i suddetti artigiani tornarono ad insistere presso il consorzio nazionale produttori canapa per ottenere in loro favore, nelle gestione 1954-55, l'assegnazione di un contingente di almeno 35 mila quintali di prodotto greggio.

Il consorzio si trova, ora, nella impossibilità di attribuire agli utilizzatori assegnazioni particolari, poiché a partire dalla detta gestione 1954-55, la ripartizione del prodotto ammassato tra gli utilizzatori interni ed il mercato estero è effettuata, in forza del disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, da una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.

La ripartizione del prodotto greggio fra gli utilizzatori interni per la canapa 1954-55 è stata effettuata dalla predetta commissione in base all'applicazione di un'aliquota proporzionale ai ritiri effettuati dalle singole ditte nella precedente campagna 1953-54, ritiri che rispecchiavano la reale potenzialità aziendale di assorbimento di canapa grezza, in quanto in quella annata le assegnazioni dell'ammasso erano state concesse senza alcuna limitazione, date le larghe disponibilità di prodotto allora esistenti.

Ciò stante, ad avviso di questo Ministero, il problema potrebbe essere risolto solo modificando i singoli contingenti attribuiti alle varie categorie di utilizzatori interni, in modo da andare incontro, se possibile, ai pettinatori meridionali.

Soluzione, questa, alla quale può giungersi soltanto previa intese fra le categorie interessate. Risulta che, a tal fine, anche il consorzio ha offerto i suoi buoni uffici.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

FODERARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore degli agricoltori della zona di Palmi (Reggio Calabria), i quali sono stati grave-

mente danneggiati dalle recenti grandinate, che particolarmente hanno colpito i vigneti. (15933).

RISPOSTA. — La richiesta ha già formato oggetto della interrogazione n. 15671 dell'onorevole interrogante, alla quale è stato risposto con foglio del 16 novembre 1955, n. 79087.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali alla signora Cericola Clorinda da Paglieta (Chieti), titolare di pensione di guerra indiretta, nuova guerra, quale vedova del militare defunto Vincenzo Di Genni, non è stata concessa la quota integrativa per il figlio minorenni a carico. (14003).

RISPOSTA. — Nell'ammontare della pensione concessa a favore della signora Cericola è compresa la quota integrativa spettante all'orfano Giusto.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GATTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato ad escludere la provincia di Venezia dalla concessione di allacciamenti telefonici alle frazioni nell'ultima serie di provvedimenti firmati, mentre la provincia di Venezia è provincia con reddito medio *pro capite* al di sotto della media nazionale, e quindi provincia che va aiutata e non esclusa dai provvedimenti governativi.

Chiede ancora di conoscere le ragioni per le quali la R.A.I. dà nelle trasmissioni autonome in partenza da Venezia una durata di tempo inferiore alle altre grandi città italiane, non essendo plausibile la giustificazione tecnica portata dalla R.A.I. essendo stato da tempo suggerito il modo per superarla. (16032).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i collegamenti telefonici delle frazioni della provincia di Venezia, si assicura che la provincia stessa non è stata trascurata nella graduale attuazione del piano degli impianti, a spese dello Stato, previsti dalle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529, e 22 novembre 1954, n. 1123; essa può anzi considerarsi fra quelle nel cui ambito è stato effettuato un notevole numero di collegamenti.

Infatti, delle ottanta località della provincia in parola che, secondo gli elementi in possesso di questo Ministero, si trovano nelle condizioni minime richieste dalle citate leggi

per poter ottenere l'impianto telefonico a carico dello Stato, trentasette sono state già collegate, e quindici sono comprese nel programma dei lavori la cui esecuzione avrà presumibilmente luogo entro il corrente esercizio finanziario; altre dieci località saranno comprese in un programma di cui è attualmente in elaborazione il piano tecnico dei lavori che saranno eseguiti appena possibile in relazione ai finanziamenti.

Infine, i collegamenti relativi alle rimanenti diciotto località che ne hanno titolo saranno successivamente posti in programma per la loro realizzazione, pur essa per altro subordinata alla disponibilità dei fondi concessi nonché all'osservanza dei criteri di gradualità imposti dal vasto piano dei lavori ancora da eseguire. A questo proposito, anzi, non è inopportuno aggiungere come, da parte di questo Ministero, sia stata già da tempo presa l'iniziativa, e si trovi in corso di avanzata preparazione un provvedimento legislativo tendente alla proroga della validità delle norme della sopratitata legge 11 dicembre 1952, n. 2529.

Circa le trasmissioni da Venezia dei programmi radiofonici locali, si assicura che, superate le difficoltà amministrative connesse al riordinamento delle trasmissioni regionali del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, nonché quelle tecniche relative alla scelta del trasmettitore, il problema del maggior tempo da concedere a radio-Venezia per le trasmissioni locali sarà definitivamente risolto nei prossimi mesi.

Il Ministro: BRASCHI.

GERACI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire d'urgenza, e in che modo, al fine di tranquillizzare gli operatori calabresi interessati alla produzione ed al commercio delle arance in Calabria, nel quadro generale dell'economia del paese e segnatamente della Calabria che non possono essere trascurate senza conseguenze gravissime.

Da qualche anno a questa parte, l'esportazione delle arance di Calabria è in costante regresso: dalle statistiche ufficiali si può rilevare che, mentre nella stagione agrumaria 1951-52 furono esportati quintali 348.200 di arance della Calabria, nella stagione 1952-53 furono esportati quintali 280.100, nella stagione 1953-54 quintali 321.300 e nella stagione 1954-55 quintali 194.200, con una diminuzione quindi del 19,56 per cento, del 33,58 per cento e del 44,55 per cento rispettivamente nei confronti dei quantitativi esportati nella stagione

1951-52. La causa principale di tale preoccupante regresso è senza dubbio la fortissima concorrenza del prodotto spagnolo sui mercati europei ed in particolare sul mercato tedesco. Infatti, dopo l'ultima guerra, colla sparizione virtuale degli acquirenti abituali, quali i paesi dell'Europa orientale e sud orientale, l'unico importante mercato di sbocco della produzione di arance della Calabria era rimasta la Germania occidentale, ma, da quando il Governo tedesco ha liberalizzato le importazioni degli agrumi dalla Spagna, il prodotto spagnolo domina il mercato e stabilisce i livelli dei prezzi. Allo stato attuale delle cose, non è, d'altra parte, possibile combattere efficacemente la concorrenza spagnola perché, in primo luogo, gli esportatori spagnoli godono di varie facilitazioni, come cambi preferenziali, premio di esportazione, riduzione di tariffe sui percorsi ed, in secondo luogo, la produzione spagnola è qualitativamente superiore a quella calabrese.

Tutto ciò preoccupa da tempo e molto seriamente gli operatori calabresi e tutti coloro cui è ben nota l'importanza economica della produzione e del commercio delle arance nei confronti dell'economia della Calabria. Inoltre, ora che può essere valutata approssimativamente l'entità della nuova produzione e dato che notizie provenienti dalla Spagna e da altri paesi mediterranei produttori di arance danno per certo un volume di produzione quasi doppio rispetto a quello dello scorso anno, le preoccupazioni in merito alle possibilità di collocamento della produzione calabrese sono enormemente aumentate; e le previsioni circa l'andamento della imminente campagna delle arance non possono pertanto essere che pessimiste. Da un esame circa l'andamento dei mercati di assorbimento, si rileva che, contro una costante diminuzione nelle importazioni da parte di tutti i paesi europei, soltanto la Germania orientale ha aumentato le sue importazioni di arance bionde di Calabria. Ove una tale tendenza fosse accuratamente presa in considerazione, si potrebbe, sia pur relativamente, compensare il danno delle diminuite esportazioni negli altri paesi con aumento di esportazione in questa ultima, per quanto possibile, e dove si creino le necessarie premesse. (15626).

RISPOSTA. — La diminuita esportazione delle arance, è effettivamente dovuta in gran parte alla concorrenza della Spagna, la quale si presenta sui maggiori mercati europei (Germania occidentale, Belgio e Francia) con una produzione qualitativamente superiore a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

quella calabrese e con prezzi sensibilmente inferiori. Lo stesso può dirsi per le arance provenienti dalla California e da Israele.

Si impone, pertanto, la necessità di sostituire gradualmente la produzione delle arance bionde con varietà più richieste all'estero, quali il sanguinello ed il tarocco, riducendo, nel contempo, i costi di produzione.

Questo Ministero non trascura, comunque, di facilitare l'esportazione delle arance bionde verso la Germania orientale, ogni qualvolta, nelle compensazioni globali con detto paese, sono previsti all'esportazione gli agrumi in parola.

L'Istituto per il commercio estero, nel corrente anno, ha infatti concesso il proprio visto per la esportazione di agrumi verso la Germania orientale, per un importo complessivo di circa 800 mila dollari.

Sarà cura di questa amministrazione di migliorare, in quanto possibile, le posizioni raggiunte su detto mercato il quale, almeno per il momento, si mostra disposto ad assorbire la produzione delle arance calabresi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

GIACONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se manchino documenti per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare De Angelis Luigi fu Vincenzo, classe 1886, distretto militare di Agrigento. (11563).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione relativa al sopra nominato si è in attesa che venga acquisito al fascicolo degli atti il foglio matricolare, completo di tutte le variazioni ed annotazioni relative al denunciato evento di servizio, nonché copia di tutti gli atti sanitari chiesti al distretto militare di Agrigento.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Valla Giuseppe di Ermenegildo, classe 1912, residente a Marinelli (Parma). (12511).

RISPOSTA. — La pratica di pensione del signor Valla è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 11 novembre 1955 al sindaco di San Pancrazio (Parma) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GRASSO NICOLOSI ANNA E SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno ispirato la circolare ministeriale del 26 maggio 1955, n. 4682, nella quale, al paragrafo 11, si dispone che il nuovo trattamento economico per i componenti le commissioni di esame negli istituti di istruzione artistica dovrà essere applicato « a partire dalla prima sessione dell'anno scolastico 1954-55 » Questa disposizione è in aperto contrasto con quanto stabilito dalla legge 10 marzo 1955, n. 95, la quale deve essere applicata « a partire dall'anno scolastico 1953-54 » (articolo 2). (17122).

RISPOSTA. — Il Ministero ha provveduto con circolare del 15 novembre 1955, n. 110, protocollo n. 1776, a rettificare quanto comunicato con la circolare del 26 maggio 1955, n. 4682, precisando che le nuove norme relative alle indennità da corrispondere ai componenti le commissioni di maturità nei licei artistici e di diploma nei conservatori di musica, devono essere applicate a partire dall'anno scolastico 1953-54.

Il Ministro: ROSSI PAOLO

GRAZIOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere che cosa pensa dell'assicurazione a suo tempo data, rispondendo a precedente interrogazione, circa il problema delle eccedenze agricole americane.

Era infatti stato assicurato che i *surplus* riservati all'Italia si sarebbero limitati a quantitativi indispensabili di grano e di cotone, mentre risulta che sia stato stipulato un accordo che prevede la cessione gratuita di generi alimentari, tra cui formaggio e burro già sbarcati a Napoli, per un valore di 12 miliardi di lire.

L'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga diritto dei rappresentanti del Governo italiano di negoziare queste operazioni, così da conciliare le giuste esigenze assistenziali con le inderogabili necessità dell'agricoltura italiana in crisi. (16139).

RISPOSTA. — Il Governo italiano e quello degli Stati Uniti hanno stipulato, nel corso del 1955, due accordi per l'importazione in Italia di prodotti agricoli: il primo, in data 23 maggio, riguarda l'assegnazione di determinati quantitativi di grano, cotone e tabacco, il cui controvalore in lire dovrà essere utilizzato per l'acquisto in Italia di beni destinati ad altri paesi amici e per il finanziamento di programmi di sviluppo economico da attuarsi specialmente nel Mezzogiorno; il secondo, in data 30 giugno, riguarda l'assegnazione gra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

tuita di latte in polvere, burro, formaggio, olio di semi di cotone per uso di cucina, legumi secchi e farina di grano per un valore corrente stimato a non oltre 18 milioni di dollari.

I prodotti di cui al secondo accordo costituiscono un contributo del governo americano al programma di assistenza alimentare svolto dall'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.): con esso sarà migliorata la refezione scolastica di oltre 1.300.000 bambini bisognosi negli asili infantili, nelle scuole elementari, negli orfanotrofi e di circa mezzo milione di bambini delle colonie estive.

L'importazione gratuita di formaggio, latte in polvere e burro non può, pertanto, turbare l'equilibrio del mercato interno lattiero-caseario: i prodotti sono infatti destinati a categorie che per la loro condizione economica non possono influire su tale mercato.

La distribuzione degli alimenti medesimi sarà effettuata direttamente dalla A.A.I. secondo il piano da quest'ultima predisposto e in aggiunta ai viveri normalmente somministrati.

Il Ministro: COLOMBO.

GRAZIOSI. — *Al Ministro del bilancio.* — Per conoscere che cosa pensa dell'assicurazione a suo tempo data circa il problema dei *surplus* agricoli americani.

Era infatti stato assicurato che si sarebbero limitati a quantitativi di cotone e di grano, mentre risulta siano già sbarcati i primi contingenti di eccedenze alimentari, tra cui burro e formaggio, per opere assistenziali, che raggiungeranno secondo un accordo stipulato il valore di 12 miliardi di lire.

L'interrogante chiede di conoscere se non sia doveroso conciliare le giuste esigenze assistenziali con le inderogabili necessità dell'agricoltura italiana in crisi. (16167).

RISPOSTA. — Premesso che l'importazione di eccedenze agricole ha formato oggetto, nel corso di quest'anno, di due distinte intese fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, intervenute rispettivamente in data 23 maggio e 30 giugno, si fa presente quanto segue:

a) con il primo dei menzionati accordi — che attiene al normale programma di *surplus* agricoli — il governo degli Stati Uniti si è impegnato a cedere all'Italia, in relazione a sue effettive necessità, determinati quantitativi di cotone e tabacco, nonché

di cereali destinati ad integrare le scarse disponibilità nazionali di grano duro, con l'intesa che il controvalore di tali prodotti sarà da parte italiana impiegato in programmi di sviluppo economico concernenti soprattutto le zone depresse;

b) l'altro accordo — concretatosi in uno scambio di note del 30 giugno 1955 — s'inquadra nell'ambito dello « *Agricultural Trade Development and assistance act* del 1953, titolo II, legge 480 » e prevede la fornitura a titolo gratuito, da parte statunitense, di eccedenze di latte, burro, olio, formaggi, legumi e farina di grano, per un valore complessivo di circa 18 milioni di dollari, quale contributo per il miglioramento quantitativo e qualitativo del programma di assistenza alimentare all'infanzia ed alla fanciullezza normalmente svolto dall'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Le preoccupazioni manifestate dall'onorevole interrogante si riferiscono evidentemente a quest'ultimo accordo: esse, tuttavia, non hanno alcun giustificato motivo, in quanto le eccedenze delle quali viene a beneficiare l'Italia, in virtù di tale accordo, non possono menomamente incidere sul mercato agricolo interno:

1°) perché trattasi di prodotti da distribuire, giusta l'accordo intervenuto, attraverso i refettori scolastici, gli asili e gli istituti di ricovero fra 1.300.000 ragazzi, dai 3 ai 15 anni, quale integrazione e non già in sostituzione delle razioni alimentari normalmente corrisposte, le quali continueranno, pertanto, ad essere effettuate senza alcuna riduzione, né quantitativa né qualitativa: nessuna contrazione potrebbe quindi verificarsi sui mercati nazionali nella domanda dei corrispondenti prodotti in dipendenza della distribuzione di tali eccedenze, tanto più che le categorie che ne beneficiano — costituite da fanciulli appartenenti a famiglie indigenti o comunque bisognose — non avrebbero possibilità di ottenere altrimenti l'integrazione delle razioni loro corrisposte;

2°) per le modalità stesse di esecuzione del programma, in quanto esso deve svolgersi sotto la sorveglianza di uno speciale comitato, di cui fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, sicché è da escludere che una sia pure piccola parte delle eccedenze di cui trattasi possa sfuggire alla sua normale destinazione, quale consacrata nel menzionato accordo, per essere immessa nel mercato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Le suesposte considerazioni consentono di confermare le assicurazioni alle quali l'onorevole interrogante si è richiamato e di escludere i timori manifestati.

Il Ministro: VANONI.

GUADALUPI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della ditta costruzioni « Italia » di San Vito dei Normanni (Brindisi), la quale deve corrispondere ai suoi dipendenti le indennità loro dovute per legge in base al contratto di lavoro, e cioè:

- 1°) giorni 6 di preavviso;
- 2°) paga sindacale per i giorni di lavoro effettuati;
- 3°) riconoscimento della commissione interna;
- 4°) indennità di chilometraggio.

La suddetta ditta, inoltre, non corrisponde i salari agli operai sin dal 7 ottobre 1955. (17176).

RISPOSTA. — L'ufficio del lavoro di Brindisi non ha mancato di esplicitare ogni più opportuno interessamento, allo scopo di risolvere la situazione determinatasi presso la « impresa costruzioni Italia » in San Vito dei Normanni.

A quanto risulta, la ditta in questione ha rinunciato alla prosecuzione dei lavori rescindendo il contratto con la stazione appaltante (Ente riforma agraria Puglia e Lucania).

L'ufficio del lavoro, al fine di tutelare i crediti degli operai, è intervenuto tempestivamente presso la stazione appaltante predetta e ha avuto assicurazioni che tutti gli operai saranno soddisfatti delle loro competenze, direttamente dallo stesso Ente riforma, che proseguirà i lavori in danno della ditta rinunciataria.

Il Ministro: VIGORELLI.

JACOMETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come deve fare l'ex operaio Marchioni Ebbo di Pallanzeno (Novara) a farsi liquidare la pensione di vecchiaia.

Il Marchioni Ebbo fu Pietro è nato il 12 luglio 1895 nello Stato di San Paolo del Brasile. Entrato in Italia nel 1903, la famiglia si stabilì nel comune di Vendemmiano (Treviso). Il 12 gennaio 1915 il Marchioni fu chiamato alle armi nel secondo reggimento genio, poi passò all'aviazione fino al termine della guerra.

Nel 1922 si trasferì a Pallanzeno (Novara) dove lavorò nei primi tre anni alla centrale « Edison » di Pallanzeno, poi alla « Montecatini » di Villadossola e quindi, per ben 25 anni consecutivi, nello stabilimento Pietro Maria Ceretti di Villadossola fino al 31 agosto 1955. Giunto il tempo di andare in pensione, il Marchioni si trovò davanti alla difficoltà di dover presentare, per la liquidazione della pensione di vecchiaia, il certificato di nascita. Ora egli non sa in quale comune o località di San Paolo del Brasile sia nato e quindi non sa come fare ad avere tale certificato.

In mancanza di certificato, gli si rifiuta la pensione.

Si domanda all'onorevole ministro come debba comportarsi. (17164).

RISPOSTA. — È stata già interessata la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in ordine alla necessità di trovare una pratica soluzione nei casi, quale quello prospettato con l'interrogazione cui si risponde, nei quali l'interessato si trova nella impossibilità di documentare con atto formale la propria data di nascita.

Il Ministro: VIGORELLI.

JANNELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che l'abbiano indotto a preferire — dei due provvedimenti discrezionali a lui consentiti dagli articoli 4 e 1 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 — il meno favorevole e, in vista della imminente riforma burocratica, il più drastico, mediante il collocamento a riposo con 35 e non con 40 anni di servizio, dell'ispettore generale Costantino Pecorelli, funzionario conosciutissimo e apprezzatissimo, specie nel settore dell'istruzione professionale e medaglia d'oro della medesima e se — in contrasto con i notevoli servizi da detto funzionario resi all'amministrazione e che ad essa ancora potrebbe rendere, date le sue eccellenti condizioni di salute e di capacità, con le persecuzioni politiche da lui subite e con i di lui eccezionali titoli e qualifiche di merito — non abbiano influito sul provvedimento le coraggiose pubblicazioni del Pecorelli intese a richiamare, nel modo più democraticamente costruttivo, l'attenzione degli organi governativi su problemi di fondamentale importanza per l'esistenza dello Stato, come quelli relativi alla questione morale della burocrazia, agli istituti di educazione e all'istruzione professionale.

Se, infine, non ritenga l'onorevole ministro, nella sua riconosciuta dirittura morale

e politica, che l'adozione di provvedimenti del genere possa costituire deleterio esempio del modo come lo Stato ricompensi i suoi funzionari migliori e concorrere a provocare « una crisi dell'amministrazione senza precedenti circa il fatto che i concorsi per le carriere direttive non sono spesso coperti neanche dal numero dei candidati », come ebbe ad affermare il ministro del tesoro nella seduta della Camera del 2 dicembre 1954. (16905).

RISPOSTA. — Il collocamento a riposo dell'ispettore generale di questo Ministero, dottor Costantino Pecorelli, era stato predisposto in conformità dei criteri stabiliti dall'amministrazione in via generale, in applicazione delle norme di legge che regolano la materia.

Resta quindi inteso che non si è trattato di un provvedimento adottato nei confronti di un singolo funzionario.

D'altra parte, perché l'amministrazione possa su tale questione adottare un unico criterio generale nei riguardi del numerosissimo personale appartenente a ruoli diversi di questa stessa amministrazione, ha recentemente ritenuto di soprassedere ai collocamenti a riposo dello stesso personale anche in considerazione della circostanza che tra breve saranno emanate nuove norme sullo stato giuridico dei dipendenti statali.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

LA SPADA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se non ritengono opportuno intervenire per le rispettive competenze, esentando dalle imposte e tributi fondiari tutti gli agricoltori i cui fondi sono stati colpiti da alluvioni o grandinate, che hanno provocato la distruzione parziale o totale dei prodotti, anche posteriormente al 15 luglio 1955. E ciò in considerazione, anche, dell'esoso aumento delle aliquote riguardanti le sovraimposte terreni. (16092).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha provvedimenti da adottare in materia fiscale, poiché questa rientra nella competenza dei Ministeri delle finanze e dell'interno, rispettivamente per le imposte erariali e per supercontribuzioni fondiarie di carattere locale.

Questa amministrazione, per altro, non ha mai mancato né mancherà di intervenire presso i predetti Ministeri ogni qual volta ciò si rendesse necessario per la difesa degli interessi generali della produzione agricola.

È da tener presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come grandine, siccità, borea e simili, vengono conside-

rati, di regola, nella formazione delle tariffe d'estimo e, perciò, non possono dar luogo a moderazioni d'imposta, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto, in quanto nella formazione delle tariffe in parola, gli infortuni atmosferici sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo, cioè, dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti. E ciò in considerazione del fatto che gli estimi iscritti in catasto sono determinati in base alla media dei prodotti di un periodo di anni sufficiente per tener conto delle vicende della produzione e l'eventuale perdita, anche totale, del prodotto trova, quindi, compensazione nelle annate di superproduzione, i cui maggiori redditi non vengono assoggettati all'imposta, data la stabilità degli estimi catastali.

Tuttavia, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Per quanto riguarda, poi, l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti potranno tener conto dei danni subiti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Circa, infine, le elevate aliquote delle sovraimposte comunali e provinciali, si è da tempo richiesta al competente Ministero dell'interno l'adozione di norme che valgano a stabilire un limite invalicabile alla loro misura, che dovrebbe essere non superiore al 300-350 per cento delle corrispondenti imposizioni erariali.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: COLOMBO.

LIZZADRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a sua conoscenza i seguenti fatti.

Nella provincia di Latina esistono grosse proprietà terriere assoggettabili alla riforma fondiaria. Il problema della distribuzione della terra è acutissimo nella zona per l'esistenza di un bracciantato poverissimo soggetto a disoccupazione permanente, tra l'altro anche a causa degli espropri operati dal fascismo ai tempi della demagogica bonifica pontina.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Nel maggio 1955, da parte delle cooperative agricole furono avanzate richieste per l'assegnazione di modeste aliquote di terreno incolto o insufficientemente coltivato. La commissione provinciale delle terre incolte, attraverso un sopralluogo e accertamento diretto, venne nella determinazione di accogliere le prime richieste. Nel momento in cui si doveva dare pratica realizzazione a tali decisioni ed esattamente nella seduta del 13 settembre 1955, avveniva la sostituzione del presidente della commissione e la presa di posizione contraria a quanto prima stabilito.

Vaste agitazioni sono in corso, alle quali partecipano migliaia di braccianti poveri dei comuni di Sezze, Cori, Roccagorga, Giulianello, Cisterna e Priverno.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non intenda intervenire tempestivamente perché, in attesa dell'applicazione della legge generale di riforma fondiaria, si voglia far fronte alla situazione di emergenza con la concessione delle terre richieste dalla cooperativa. (15794).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti predisposti è risultato non esatto quanto lamentato circa la discordanza del parere espresso dalla commissione provinciale per le terre incolte (per la decisione delle domande di concessione presentate nel maggio 1955), in sede di sopralluogo, con quello espresso nella seduta del 13 settembre 1955.

In tale seduta, infatti, la commissione non adottò nessuna decisione, ma si limitò — avendo accertato l'assenza di due componenti nel precedente sopralluogo — a disporre un nuovo sopralluogo, col solo compito di procedere alla constatazione tecnica dello stato del terreno, senza esprimere alcun parere nel merito. D'altra parte si fa rilevare che le risultanze del sopralluogo sono state irrilevanti ai fini del parere successivamente espresso dalla commissione, poiché le domande delle cooperative furono rigettate non in considerazione dello stato di fatto dei terreni, ma per la mancanza da parte degli enti richiedenti dei necessari requisiti giuridici (iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, convertito nella legge 2 aprile 1951, n. 302).

Le manifestazioni dei braccianti agricoli, di cui è cenno nella interrogazione, furono effettuate il 21 settembre e non in conseguenza del parere espresso dalla commissione terre incolte, che a tale data non si era ancora pronunciata nel merito.

Si assicura, infine, che nella provincia di Latina, come nelle altre province, la legge sulla concessione di terre incolte od insufficientemente coltivate ad associazioni di contadini, continua ad avere regolare applicazione.

Il Ministro: COLOMBO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero in riguardo alle richieste avanzate dai candidati ammessi alle prove orali del concorso B/4 alla direzione didattica, che chiedono un provvedimento in base al quale sia loro permesso di aggiornare i titoli culturali e il servizio, presentati alla data di chiusura del concorso. Gli interessati giustificano tale richiesta con la constatazione che troppi anni sono passati prima che si iniziassero le operazioni di esame; in tanti anni la situazione — in rapporto ai titoli culturali e di servizio — dei candidati si è profondamente mutata, per cui la graduatoria può non rispecchiare la condizione attuale, se non si addivene all'aggiornamento invocato. (17255).

RISPOSTA. — Gli articoli 50, 51 e 22 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, dispongono tassativamente che i candidati ai concorsi a posti di direttore didattico debbono presentare al provveditore agli studi, entro il termine prescritto dall'ordinanza di concorso, la domanda, il diploma di abilitazione alla direzione didattica, lo stato di servizio e tutti gli altri titoli e documenti che i concorrenti credono opportuno di esibire.

Il concorso B/4 per 202 posti venne pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1948 e riaperto con decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1950.

I termini della riapertura sono improrogabilmente scaduti il 1° gennaio 1951 e, pertanto, ogni titolo o documento che risultasse presentato oltre tale data, non può essere preso in considerazione.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è vero che a tutto il personale civile e militare, dipendente dalla N.A.T.O. è stato concesso il beneficio di tessere speciali, semigratuite, per l'ingresso in tutti i musei d'Italia;

per conoscere le ragioni di simile concessione che viene riservata esclusivamente agli studiosi e ai cultori d'arte. (17414).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

RISPOSTA. — In seguito a richiesta del comando della N.A.T.O., per i propri membri studiosi d'arte, questo Ministero, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1952, n. 635, ha consentito il rilascio di tessere di libero accesso ai musei dietro versamento di lire 200, per un periodo trimestrale, o di lire 500 per un periodo annuale, soltanto ai cultori d'arte facenti parte del comando della N.A.T.O., di stanza a Napoli, come viene praticato per qualunque altro studioso o cultore d'arte italiano o straniero che ne faccia richiesta.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MAGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se è a loro conoscenza quanto segue:

1°) che il tribunale di Foggia, con sentenza del luglio 1955, ha negato alla sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia e Lucania il diritto di procedere a sfratti amministrativi a danno di assegnatari;

2°) che il presidente dell'ente, mentre ha presentato ricorso in Cassazione, invece di attendere il responso dell'Alta Corte, in questi giorni ha notificato nella sola provincia di Foggia oltre cento atti di sfratto amministrativo, provocando la sorpresa e lo sdegno non solo degli assegnatari, ma di larghi strati cittadini.

L'illegale azione dell'ente, che è una vera e propria sfida alla magistratura ed una offesa violenta al buon diritto degli assegnatari, è tanto più odiosa in quanto viene sferrata contro coloro che di altro non si sono resi colpevoli che di aver difeso i loro diritti e la libertà contro i metodi fascisti dell'ente ed in quanto altro scopo non si prefigge che quello di far paura agli assegnatari, che mai come in questo momento manifestano il proprio malcontento per una serie di soprusi e per l'esosità degli addebiti risultanti nei conti colonici.

Se il presidente dell'ente fosse amministratore più scrupoloso del pubblico denaro, avrebbe compreso l'opportunità di non procedere a sfratti dichiarati illegali ed arbitrari dalla magistratura, prima del responso della Cassazione.

L'interrogante, per le ragioni esposte, chiede che sia disposta la sospensione degli sfratti intimati, almeno fino a quando la Corte di cassazione si sarà pronunciata e che intanto siano date le opportune istruzioni affinché la forza pubblica non venga messa a disposizione dell'ente per portare a termine atti arbitrari. (15014).

RISPOSTA. — Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli enti di riforma possono ammettere all'assegnazione definitiva di terreni espropriati solamente quei lavoratori che, durante l'esperimento svolto, abbiano dimostrato di possedere le capacità ed i requisiti necessari.

Le mancate conferme hanno luogo secondo criteri della massima obiettività, ed in funzione di inadempienza contrattuale, dopo esame di tre commissioni di grado diverso.

Questi casi non sono molti ma, comunque, danno prova che, come giustamente invocato da più parti, la selezione viene effettuata. Né si potrebbe evitare tale selezione, perché è impossibile pensare che l'ente, all'atto delle assegnazioni originarie e provvisorie, possa aver effettuato una scelta impeccabile.

L'anno scorso la sezione di riforma Puglia e Lucania non ha fatto luogo a conferma in 210 casi, con una percentuale dell'8 per cento sui contratti triennali, scadenti nello stesso anno.

Per questo anno le mancate conferme sono 216, per una percentuale del 3,9 per cento.

La diminuita percentualità denota che per il secondo gruppo di contratti triennali, stipulati nel secondo anno di attività dell'ente, la scelta è stata più felice.

Vivaci premure sono state rivolte alla sezione perché non facesse luogo alle mancate conferme; ma questa ha resistito, perché è presupposto fondamentale del successo della riforma la scelta degli assegnatari capaci.

La procedura finora seguita dalla suddetta sezione per l'estromissione degli assegnatari inadempienti è stata costantemente ammessa dalla competente autorità giudiziaria.

Avverso una sentenza del tribunale di Foggia, che ha recentemente giudicato in maniera diversa, è stato proposto ricorso per Cassazione dall'ente di riforma, il quale ha poi ottenuto la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa.

Al momento attuale, pertanto, anche a parere dell'avvocatura generale dello Stato, non sembra possa modificarsi il sistema finora seguito dal suddetto ente in materia di sfratti.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga di dover adottare urgenti e straordinari provvedimenti in favore dei numerosi contadini del comune di Vieste (Foggia), i quali hanno subito gravissimi danni alle coltivazioni, ai

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

prodotti, alle strade ed altre opere aziendali, in conseguenza delle piogge torrenziali dei giorni scorsi. (16019).

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Vieste (Foggia) è stato colpito il 30 settembre e il 1° e 2 ottobre 1955 da nubifragi che hanno sommerso 200 ettari circa di terreno a culture agrarie (100 ettari di vigneto, 70 ettari a pomodoro e 30 ettari a culture ortive varie).

Come è noto, questo Ministero non ha possibilità di adottare provvidenze particolari a favore dei produttori agricoli danneggiati da avversità atmosferiche, in quanto mancano disposizioni legislative specifiche che lo consentano.

Tuttavia, non si mancherà di esaminare la possibilità di concedere, nell'ambito della legislazione vigente e delle disponibilità di bilancio, ogni altra possibile agevolazione intesa, comunque, ad alleviare le condizioni di disagio in cui le aziende agricole più bisognose sono venute a trovarsi in dipendenza dei danni subiti.

Frattanto, con circolare dell'8 settembre 1955, è stato fra l'altro disposto che il quantitativo di grano selezionato da seme, sussidiabile per la campagna agricola 1955-56 in applicazione della legge 16 ottobre 1954, numero 989, sia elevato per la provincia di Foggia a quintali 4 mila, con un contributo di 14 milioni di lire.

Con la stessa circolare è stato inoltre disposto che detto contributo venga accordato di preferenza agli aventi diritto che, nel corrente anno, abbiano subito danni alle colture in atto a seguito di avversità atmosferiche.

Il Ministro: COLOMBO.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ravvisi urgente la concessione al comune di Cerignola (Foggia) del contributo dello Stato occorrente per la costruzione di un edificio per la scuola media, richiesto sin dal 1953. (16601).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo, predisposto nel decorso esercizio finanziario dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, non risulta compresa la spesa ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico ad uso scuola media del comune di Cerignola (Foggia), in quanto, tenuto conto dei numerosi bisogni da soddisfare, si è dovuto dare la preferenza alle opere più urgenti.

Si può assicurare che se il comune anzidetto avrà avuto cura di riprodurre tempestivamente al predetto Ministero la domanda di concessione dei benefici previsti dalla citata legge n. 645, tale necessità sarà esaminata con la migliore considerazione, in sede di compilazione del prossimo programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla stessa legge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: ROMITA.

MAGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che, ai lavoratori della provincia di Foggia che nella scorsa estate sono stati impiegati nella campagna antimalarica, il locale comitato antimalarico ha corrisposto una retribuzione irrisoria e perfino inferiore a quella corrisposta lo scorso anno, dichiarando di agire secondo precise disposizioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Infatti il suddetto comitato, respingendo la giusta richiesta dei lavoratori di corrispondere un salario almeno eguale a quello vigente in provincia di Foggia per i manovali della industria edilizia con le relative indennità, ha deciso di applicare un contratto già scaduto e di peggiorarlo con l'eliminazione di una indennità per l'uso della bicicletta, già pagata nel 1954 in ragione di 50 lire al giorno.

Quindi, i lavoratori in questione, per una attività richiedente una elevata qualifica professionale e soggetta a rilevanti pericoli data la presenza di sostanze fortemente tossiche come il diazenone, hanno percepito soltanto mille lire al giorno, senza alcuna aggiunta o indennità, anche quando hanno dovuto lavorare e pernottare per più settimane fuori sede.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro dell'interno non ritenga tutto ciò in contrasto con la lettera e lo spirito della nota 10 agosto 1955, n. 17796/7.1.2 del Presidente del Consiglio dei ministri e non intenda perciò intervenire affinché chi di dovere renda giustizia ai lavoratori in questione. (17249).

RISPOSTA. — Atteso che la materia rientra nella competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue, in luogo del dicastero interrogato.

Tra le norme contenute nella circolare commissariale inviata ogni anno ai prefetti ed ai comitati provinciali antimalarici, per la compilazione dei piani tecnico-finanziari, è stato sempre precisato che gli operai addetti alle irrorazioni di D.D.T. debbono con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

siderarsi lavoratori marginali dell'agricoltura, in quanto le relative operazioni si svolgono nell'interesse dell'agricoltura ed in locali e case di campagna.

L'attività alla quale sono chiamati i detti operai non richiede, infatti, una elevata qualifica professionale, tanto che all'atto dell'ingaggio non si tiene conto delle specifiche capacità degli stessi.

Per proteggere detti lavoratori del rischio derivante dall'impiego degli insetticidi, vengono fornite maschere, guanti e tute protettive.

È stato, inoltre, sempre raccomandato di evitare il pernottamento fuori sede degli operai ed a tale scopo è stato suggerito di reclutare gli operai stessi sul posto di lavoro e cioè nei vari comuni o località dove si svolgono le operazioni di irrorazione.

Tali criteri furono ribaditi nell'apposita riunione tenuta presso l'ufficio provinciale del lavoro, in occasione dell'elaborazione del piano tecnico-finanziario per la campagna antianofelica 1955, alla quale convennero anche i rappresentanti dei lavoratori.

È vero che alcuni operai vennero dislocati dalla propria ad altre sedi, ma ciò avvenne a favore di coloro i quali, nell'intento di assicurarsi un maggior numero di giornate lavorative, ne facevano domanda, con esplicita dichiarazione che non avrebbero avanzato, in seguito, pretese ad indennità di sorta.

Questi ultimi operai, per altro, durante il periodo delle loro prestazioni, hanno fruito di alloggio messo a disposizione dai comuni competenti per territorio, e parte di essi del vitto, in considerazione dell'interesse che i comuni hanno alla buona riuscita della lotta antianofelica e di quella moschicida, abbinata.

Deve precisarsi che, di fatto, nella decorsa campagna sono state corrisposte non lire 1.000, come nella interrogazione si asserisce, ma lire 1.030 agli operai e lire 1.180 ai capisquadra, in considerazione della loro maggiore responsabilità e di una certa quale specializzazione conseguita negli anni precedenti, nello stesso servizio.

Per quanto attiene alla indennità di bicicletta, poiché le stesse vengono fornite dal comitato e dato che l'orario di lavoro ha inizio dal momento in cui l'operaio parte dal magazzino in bicicletta, per raggiungere il posto di lavoro, ed ha termine quando rientra al magazzino, si ha motivo di ritenere che l'anzidetta indennità non sia dovuta. Infatti, nessun'altra provincia, dove il percorso com-

piuto in bicicletta dagli operai è anche maggiore, ha mai avanzato richieste del genere.

Il fatto che gli operai addetti ai lavori di irrorazione della campagna 1954 abbiano percepito tale indennità, non può costituire un diritto, per gli operai assunti nel 1955, ad ottenere la stessa indennità.

Giova, comunque, far presente che il comitato provinciale antimalarico di Foggia, nella seduta del 14 ottobre 1955, in considerazione del crescente costo della vita, ha deliberato di corrispondere a ciascun operaio impiegato nella decorsa campagna antimalarica 1955 una gratifica straordinaria di lire 5 mila.

Tale deliberazione è stata restituita al prefetto, con il parere favorevole di questo A. C.I.S., con nota del 24 novembre 1955.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

MANCINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere a quali norme si attiene la direzione della S.E.T. per i nuovi impianti telefonici urbani e ciò in considerazione di quanto sta avvenendo a Paola (Cosenza); dove la S.E.T. pretende canoni altissimi — 80 mila lire circa — senza fornire le dovute precisazioni agli utenti; e se non reputi intervenire con maggiore energia in questo settore sottoposto finora sempre agli arbitri della concessionaria. (16034).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati in relazione a quanto segnalato, è risultato che, in seguito alla istituzione della nuova rete telefonica urbana a Paola (Cosenza), avvenuta nel giugno 1955, la Società esercizi telefonici (S.E.T.), concessionaria di zona, ha eseguito vari impianti — quasi totalmente nell'ambito del perimetro abitato — ed ha chiesto agli utenti solo i normali contributi previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1955, n. 178.

Ora, per i collegamenti nell'ambito dell'abitato, che sono la quasi totalità, è dovuto per le spese d'impianto il solo concorso a fondo perduto previsto dall'articolo 4, primo comma del citato decreto, pari al 75 per cento del canone annuo di abbonamento. Pertanto, in tali casi la cifra a carico dell'utente e da esso versata, è assai inferiore a quella indicata nell'interrogazione.

Un solo abbonato risulta ubicato oltre il perimetro abitato (il santuario di Sant'Antonio), ma trattasi di un impianto preesistente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

alla istituzione della suddetta nuova rete, e quindi già collegato al centralino.

Altra richiesta di impianto, che poi non ha avuto esito per rinuncia dell'interessato, risulta presentata dalla clinica F.E.R.A.C.O, che trovasi a una sensibile distanza oltre il perimetro abitato. Per tale impianto, la S.E.T. aveva presentato il preventivo ammontante a lire 70 mila, che comprendeva anche il contributo per la costruzione della palificazione necessaria alla realizzazione del collegamento.

Detta cifra, che, per altro, non raggiunge nemmeno essa quella segnalata nell'interrogazione, è stata richiesta dalla concessionaria ai sensi del secondo comma del citato articolo 4, a norma del quale per gli impianti situati oltre il perimetro dell'abitato, è dovuta, oltre al concorso a fondo perduto già accennato sopra, una quota supplementare fino al 75 per cento della spesa occorrente per il tratto della linea oltre il detto perimetro.

Il Ministro: BRASCHI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il motivo per cui non si è ancora dato corso all'esame e alla definizione della pratica di richiesta di pensione di guerra presentata da tempo da Golinelli Luigi per il figlio Irrio, partigiano deceduto. (15969).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1955, n. 00148169, è stata concessa a favore del sopra nominato, quale padre del tenente partigiano Irrio, la pensione privilegiata a decorrere dal 28 luglio 1954 e da durare a vita.

Il ruolo ed il certificato d'iscrizione numero 7106279 sono stati trasmessi all'ufficio provinciale del tesoro di Bologna, con elenco del 25 novembre 1955, n. 114.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAROTTA. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione determinatasi a Corleto Perticara (Potenza) a seguito della richiesta di pagamento delle quote a carico dei miseri proprietari delle case rovinata dalla guerra e ricostruite a suo tempo dal Genio civile, con numerose e costose perizie suppletive a causa della cattiva esecuzione iniziale dei lavori; e per conoscere se non ritengano di accogliere la richiesta presentata dagli interessati, tramite l'intendenza di finanza, affinché sia revisionata la valutazione dei lavori eseguiti e siano promossi i necessari provvedimenti onde far beneficiare quei poveri sinistrati delle più favorevoli disposizioni delle

leggi successive o almeno concedere la possibilità di esinguere il residuo debito in modestissime rate, adeguate alle loro miserrime condizioni economiche. (16926).

RISPOSTA. — Il sindaco del comune di Corleto Perticara, con sua lettera del 22 aprile 1955, segnalò la difficile situazione in cui si sarebbero venuti a trovare numerosi sinistrati di quel comune qualora l'ufficio del registro di Laurenzana, non avendo essi versato all'erario le rate già scadute relative al rimborso al tesoro della quota parte a loro carico delle spese sostenute dal Genio civile per il ripristino dei fabbricati di cui sopra, avesse fatto ricorso alla procedura coattiva per il recupero in unica soluzione della intera somma da essi dovuta.

Questo Ministero, avuto riguardo ai motivi adottati dal sindaco di cui sopra, in via del tutto eccezionale, dispose che i suddetti sinistrati fossero riammessi al beneficio della rizzazione ventennale del loro debito, purché, però, com'è ovvio, essi avessero versato in unica soluzione l'importo delle rate già scadute.

Si soggiunge che, giusta le informazioni qui fornite dall'intendenza di finanza di Potenza, i proprietari sinistrati del comune di Corleto Perticara sono 84 e possono ripartirsi come segue, a seconda della quota annua di ammortamento ventennale del loro debito.

n. 9 debitori di una quota annua variabile da lire 400 a lire 3.500;

n. 9 debitori di una quota annua variabile da lire 4.000 a lire 7.500;

n. 8 debitori di una quota annua variabile da lire 8.000 a lire 11.500;

n. 12 debitori di una quota annua variabile da lire 11.500 a lire 15.000;

n. 8 debitori di una quota annua variabile da lire 15.500 a lire 21.000;

n. 23 debitori di una quota annua variabile da lire 22.000 a lire 37.000;

n. 13 debitori di una quota annua variabile da lire 37.000 a lire 74.000;

n. 2 debitori di una quota annua variabile da lire 75.000 a lire 125.000.

Ora sono in corso gli accertamenti rivolti a controllare che nei riguardi di quelli dei suddetti sinistrati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dall'articolo 39, n. 1 lettera a), della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sia stato regolarmente applicato l'articolo della legge stessa. Com'è noto, per il combinato disposto dei cennati due articoli, nei riguardi dei proprietari aventi un patrimonio non superiore a lire 300 mila

ed un reddito non eccedente le lire 60 mila (elevato, quest'ultimo, a lire 100 mila nel caso di redditi accertati ai fini dell'imposta complementare su redditi professionali di categoria C-1), il rimborso della spesa di riparazione, sempre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata ad abitazione propria o della propria famiglia, è ridotto da due terzi ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Le sopra elencate quote annuali verrebbero ridotte alla metà nei riguardi di quei proprietari che risultassero nelle condizioni di cui al citato articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e per i quali la notifica del loro debito fosse posteriore alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 968.

Di più questo Ministero non potrebbe fare, dato che la legge 10 aprile 1947, n. 261, fa tassativo obbligo ai suddetti proprietari di rimborsare la quota-parte a loro carico della spesa in parola in venti annualità, con il gravame degli interessi legali.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta concernente una eventuale revisione delle perizie di stima dei lavori e alla conseguente riduzione del credito dello Stato, il cui importo sarebbe aumentato a seguito di opere suppletive eseguite dal Genio civile per il completamento delle riparazioni in un primo tempo effettuate, devesi far presente che non è possibile, malgrado ogni buon fine, aderire alla richiesta medesima, essendo già intervenuti l'accertamento dei lavori stessi in contraddittorio con i proprietari e l'approvazione degli atti di contabilità e di collaudo, in base ai quali è stato determinato il credito da recuperare a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 40 della citata legge n. 261.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ARCAINI.

MICELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Su quanto è di seguito esposto.

La legge 15 maggio 1954, n. 238, prevede l'inquadramento dei professori di avviamento professionale e inquadrati nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, rettificato con legge 21 agosto 1950, n. 786, nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale indipendentemente dal titolo di studio, soltanto in seguito ad esito favorevole di un colloquio tendente ad accertare la loro capacità di direzione della scuola. La stessa legge sancisce che l'inquadramento predetto ha luogo in relazione alla complessiva anzianità di ser-

vizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale come se avessero percorsa tutta la carriera con deduzione di 11 anni, nel ruolo dei direttori delle scuole. Ciò è stato disposto in analogia a quanto stabilito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che prevede appunto la nomina dei direttori fra i professori provvisti di laurea, con almeno otto anni di servizio ordinario.

I professori di materie tecniche che hanno goduto dell'eccezionale beneficio di cui alla legge 15 maggio 1954, furono nominati insegnanti dei corsi in seguito ai concorsi banditi nel 1934 e 1936, per cui sono stati nominati direttori con anzianità 1945 e 1947. Purtroppo però alcuni dei predetti professori (circa una ventina), tutti provvisti di laurea, non avendo potuto prevedere che una legge provvidenziale come quella del 1954 avrebbe loro permesso di essere nominati direttori con semplice colloquio, parteciparono al concorso nazionale per titoli ed esami a posti di direttore bandito con decreto ministeriale 4 maggio 1947. Vinto il concorso furono nominati direttori in prova con anzianità 1° ottobre 1949 e direttori stabili con anzianità 1° ottobre 1952 (il Ministero sostenne che il periodo biennale di prova dei direttori è valido soltanto per quelli nominati a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e non per quelli nominati per concorso che debbono invece compiere la prova di un triennio). Questi direttori, già insegnanti dei corsi di avviamento e poi delle scuole al pari dei colleghi che hanno potuto godere del beneficio della legge 15 maggio 1954, hanno chiesto che venisse loro riconosciuta l'anzianità 1945 e 1947, ma il Ministero ha loro risposto che ciò non è possibile perché la legge si riferisce soltanto agli insegnanti e non ai direttori, benché questi siano direttori con insegnamento e sempre titolari della cattedra di materie tecniche della scuola.

E così si è verificato l'assurdo che questi poveri cirenei i quali, con le carte in regola (tutti laureati), hanno superato un regolare concorso per titoli ed esami, debbono conservare l'anzianità 1° ottobre 1949, mentre i loro colleghi (laureati e non) alcuni dei quali furono addirittura bocciati all'esame di concorso bandito nel 1947 sono stati, con un solo colloquio, nominati direttori con anzianità dal 1945 e 1947 e nomina a stabile nel 1947 e 1949, perché per essi si applica la norma della prova biennale ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

L'interrogante chiede al Ministero interrogato se, per rendere giustizia ai colpiti da

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

tale evidente incongruenza, sfuggendo al defatigatorio *iter* dell'iniziativa parlamentare, non intenda sottoporre all'approvazione del Parlamento un disegno di legge col quale ai direttori delle scuole di avviamento professionale nominati in seguito al concorso per titoli e per esami, bandito a norma del decreto 9 gennaio 1933, n. 153, e già appartenenti al ruolo degli insegnanti di materie tecniche (industriali e agrarie) venga esteso il periodo di anzianità previsto all'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 238. (16547).

RISPOSTA. — La legge 15 maggio 1954, numero 238, ha concesso agli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, assunti nei ruoli in base alle disposizioni del regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, un trattamento di singolare favore, concretizzatosi nel trasferimento dall'originario ruolo di provenienza (di gruppo B) al ruolo, prima, degli insegnanti delle scuole di avviamento (gruppo A - ruolo B) ed a quello, poi, dei direttori delle scuole medesime (gruppo A), con diritto alla ricostruzione dell'intera carriera in quest'ultimo ruolo, de-dotti undici anni di servizio.

Tale legge, però, fu votata su iniziativa parlamentare e non dal Governo.

Tuttavia, comunque siano stati accordati i benefici in essa previsti, non sembra che ricorrano motivi sufficienti per estendere, in deroga alle normali disposizioni di legge, ad altri gruppi di insegnanti un trattamento di particolare privilegio. D'altra parte, devesi tener presente che, pur se si aderisse alla proposta dell'onorevole interrogante, la disparità di trattamento sarebbe eliminata soltanto nei confronti di una parte di ex dirigenti di corsi di avviamento e, precisamente, di coloro che hanno ottenuto il passaggio nel ruolo dei direttori per effetto di regolari concorsi.

La difformità di trattamento permarrrebbe, invece, nei confronti di altri ex dirigenti, quali quelli che, essendo forniti di laurea, sono passati, sempre in seguito a regolari concorsi, in altri ruoli di insegnanti di scuole d'istruzione secondaria e che in tali ruoli hanno dovuto riprendere la nuova carriera *ab initio*.

Occorre, poi, non dimenticare tutta la ben più numerosa categoria di coloro i quali sono giunti alla direzione delle scuole di avviamento attraverso le vie normali (regolari corsi universitari, concorsi a cattedre e concorsi a posti di direttore), senza compiere il tirocinio nell'insegnamento nei corsi, al quale si accedeva con semplici diplomi di abilitazione tecnica. Sono coloro che, dalla comparazione, risultano peggio trattati in confronto ai diret-

tori pervenuti all'attuale grado attraverso il semplice colloquio previsto dalla legge 15 maggio 1954, n. 238.

Pertanto, tenuta presente l'opportunità di evitare che siano aumentati ingiustificabili trattamenti di privilegio, e che siano creati nuovi motivi di malcontento, questo Ministero è spiacente di non poter aderire alla proposta dell'onorevole interrogante.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — richiamandosi ad una sua precedente interrogazione a cui è stata data risposta favorevole — se, in coerenza di quanto il ministro del tempo ebbe a stabilire nella sua predetta risposta, non ritenga opportuno interpretare estensivamente ai contadini alluvionati e disastriati di Scità di Locri (Reggio Calabria), la cui azienda non raggiunge il limite minimo prescritto dalla azienda agraria, il contributo dello Stato, previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 938, per la costruzione delle case rurali distrutte dall'alluvione nel 1953, e dare conseguentemente disposizione in tal senso all'ispettorato agrario della provincia di Reggio Calabria.

L'interrogante fa rilevare che il legislatore in occasione dell'alluvione suddetta, intese far beneficiare tutti gli alluvionati e non una parte di essi, perché tale beneficio non può essere che indiscriminato, in quanto l'intenzione nel soccorrere da parte del legislatore non può essere che di carattere generale e non particolare. (16264).

RISPOSTA. — Le disposizioni di legge richiamate nell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono rivolte esclusivamente a favore delle aziende agricole della Calabria danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1953. In applicazione delle stesse l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria sta provvedendo alla istruttoria delle domande di contributo presentate dagli alluvionati di Scità in comune di Locri, per il ripristino delle proprie abitazioni distrutte dalle menzionate calamità.

Qualora detti fabbricati risulteranno essere all'effettivo servizio di una azienda agricola l'ispettorato accorderà agli interessati il contributo di legge.

In caso contrario gli interventi relativi al ripristino dei cennati fabbricati potranno essere disposti, a norma della stessa legge numero 938, dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro: COLOMBO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

NATOLI E BORELLI GINA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come egli giudichi il singolare caso occorso al cittadino Ribuoli Lorenzino da Modena, il quale, venuto a Roma per suoi affari privati, veniva tratto in arresto nella notte di martedì 15 novembre 1955. Tradotto successivamente al commissariato di Magnanapoli, essendogli contestato un mandato di cattura risalente all'anno 1949, per cause inerenti alla lotta di liberazione, in quanto egli chariva che si trattava di fatti di guerra amnistiati, e, comunque, dei quali era stato prosciolto in seguito a regolare processo celebrato a Bergamo nel 1950 e successivamente in appello nel 1952. Malgrado ciò, e senza che gli venisse permesso di comunicare con un legale, il Ribuoli veniva tradotto al carcere di Regina Coeli, dopo essere stato sottoposto da parte della polizia scientifica a fotografie segnaletiche e al rilievo di impronte digitali come un delinquente comune. Solo dopo sei giorni di detenzione, durante i quali non gli veniva consentito di comunicare con i legali, veniva rilasciato dal carcere giudiziario, tradotto in questura e fornito di foglio di via obbligatorio con aggiunta diffida di tornare a Roma. Poiché l'operato delle autorità di polizia è in palese, grave contraddizione con le norme vigenti del codice di procedura penale, e costituiscono una flagrante violazione dei diritti e delle libertà dei cittadini, gli interroganti interrogano il ministro dell'interno per conoscere se egli ritenga opportuno e urgente richiamare al rispetto delle leggi della Repubblica i funzionari della questura di Roma e del commissariato Magnanapoli che si sono resi responsabili di tali abusi e infrazioni. (17320).

RISPOSTA. — Alle ore 0,15 della notte sul 16 novembre 1955, guardie del commissariato di pubblica sicurezza Magnanapoli di Roma procedevano, nell'albergo Italia, all'arresto di Ribuoli Lorenzino, da Mirandola (Modena), il quale risultava ricercato dalla questura di Modena, con circolari diramate nel 1949, perché colpito da due mandati di cattura emessi da quel giudice istruttore in data 28 agosto e 19 novembre 1949, siccome imputato rispettivamente di strage di sette detenuti e di omicidio in persona di Tellia Giosuè.

Immediatamente furono chieste, telefonicamente prima e quindi con telegramma, istruzioni circa le determinazioni da adottare alla questura di Modena, la quale, non risultando revocati i mandati di cattura, si riservò di praticare i conseguenti accertamenti presso la competente autorità giudiziaria.

In attesa di conoscere le determinazioni richieste il Ribuoli fu associato nelle carceri di Regina Coeli, a disposizione della questura che ne informò il locale procuratore della Repubblica.

A seguito degli accertamenti, praticati con ogni urgenza, prima presso la procura di Bologna e la corte di assise di Bergamo e Brescia, è risultato che il mandato di cattura emesso per l'imputazione di omicidio in persona di Tellia Giosuè era in corso di revoca; infatti è stato, poi, revocato con ordinanza della procura generale di Bologna in data 21 novembre 1955.

Per il delitto di concorso di strage il Ribuoli fu invece condannato con sentenza in data 17 ottobre 1951 della corte di assise di Bergamo ad anni 12 di reclusione, nonché alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni; con sentenza della corte di assise di Brescia in data 15 aprile 1953, sono stati poi condonati dieci anni di detta pena e, con ordinanza del tribunale di Bergamo in data 6 aprile 1954, i restanti anni due.

La procura della Repubblica di Bergamo in data 6 aprile 1954 interessata da quella corte di assise, con lettera in data 18 novembre 1954, ha disposto che il Ribuoli sia sottoposto ai vincoli della libertà vigilata per anni tre in esecuzione della sentenza della predetta corte di assise, divenuta definitiva il 24 febbraio 1954.

In ottemperanza a tale disposizione il Ribuoli il 21 novembre 1955 è stato dimesso dalle carceri e rimpatriato con foglio di via obbligatorio, con ingiunzione di presentarsi alla questura di Modena per gli ulteriori adempimenti relativi all'applicazione della misura di sicurezza.

La sottoposizione ai rilievi segnaletici ed il provvedimento della diffida, adottato dalla questura di Roma ai sensi dell'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, trovano giustificazione nella pericolosità del Ribuoli, facilmente desumibile dalla misura di sicurezza applicata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria.

Durante la sua breve permanenza nel commissariato pubblica sicurezza Magnanapoli ed in questura il Ribuoli non chiese di conferire con un legale.

Ciò premesso, nessuna violazione di legge o manchevolezza può addebitarsi agli organi di polizia il cui operato — essendo i relativi mandati di cattura ancora eseguibili al momento dell'arresto — deve ritenersi perfettamente legittimo.

Il Ministro: TAMBRONI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Conchieri Celso di Guido, posizione 191746. (8128).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo pensiero in merito a quanto pubblicato da un giornale di Brescia — in riferimento allo scandalo del consorzio agrario provinciale di Brescia — e precisamente: « sarebbe consuetudine conosciuta ed ammessa dagli organi governativi in tutta Italia che i consorzi agrari trattengano il quantitativo di grano corrispondente alla percentuale del calo ufficiale e accantonino l'eventuale avanzo — qualora il calo reale sia inferiore a quello ufficiale — per usarlo in quelle occasioni in cui si avveri un calo in misura superiore al tollerato ». (16471).

RISPOSTA. — Premesso che per la gestione di ammasso non è stata mai riconosciuta una percentuale fissa di calo per il grano ammassato, si precisa che il prodotto, nella sua permanenza in magazzino, può avere:

a) un calo naturale per effetto di eliminazione del grado di umidità che il grano aveva al momento dell'introduzione in magazzino. In questo caso, per altro, si determina un miglioramento delle caratteristiche merceologiche del prodotto, di modo che ad una perdita in peso metrico, corrisponde un aumento in peso specifico, con un conseguente maggior valore;

b) oltre ad un calo del peso metrico, anche un peggioramento delle caratteristiche, per la prolungata giacenza del prodotto in magazzino. In tal caso, si ha una perdita effettiva per la gestione;

c) un calo derivante da scondizionamento (alterazione morfologica) del prodotto, in conseguenza di attacchi parassitari o di assorbimento di un eccesso di umidità (pioggia, infiltrazione d'acqua nei magazzini, ecc.). Anche in questo caso la gestione subisce una perdita;

d) un aumento di peso, per effetto della buona conservazione in magazzini ottimi e dell'assorbimento di un giusto grado di umidità che mentre ne fa aumentare il peso non ne peggiora affatto le caratteristiche. Da questo supero la gestione trae un effettivo vantaggio.

In sostanza le cause degli accennati, diversi fenomeni vanno riferite alla qualità del grano, alla precisa efficienza dei magazzini, alla giacenza più o meno prolungata del grano nei magazzini stessi.

Ciò premesso, si precisa che l'accertamento del calo (o del supero) e delle sue cause viene effettuato in sede di esame dei rendiconti di gestione e sulla base della situazione di ciascun magazzino.

Non è ammessa alcuna compensazione tra cali e superi: questi vengono senz'altro acquisiti alla gestione; per quanto riguarda il calo, se esso è naturale, con conseguente aumento di peso specifico e quindi di valore, si ammette senz'altro. Se, invece, il calo è di altra natura, se ne indagano, attraverso gli organi tecnici periferici, le cause, e se esso è imputabile a cause di forza maggiore, viene giustificato. Se invece è dovuto ad incuria dell'ente gestore o all'utilizzo di magazzini non idonei alla conservazione del prodotto se ne addebita il controvalore all'ente gestore stesso.

Il Ministro: COLOMBO.

NOCE TERESA E MOSCATELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che:

1°) nell'officina metallurgica Falconi di Novara tutti gli apprendisti sono stati passati alla qualifica di manovali comuni proprio alla vigilia dell'entrata in vigore della legge sull'apprendistato con l'evidente proposito di rendere inoperante la legge stessa in ordine ai miglioramenti previsti, come la riduzione dell'orario di lavoro e l'aumento del periodo di ferie;

2°) alla tessitura Forgiarini di Arona (Novara), oltre la metà dei dipendenti, quasi tutte ragazze minorenni, non sono in regola con i libretti di lavoro e di assicurazione sociale e dove, in violazione alla legge e ad accordi e contratti sindacali, una ragazza di tredici anni è adibita ai telai e percepisce solo 300 lire di salario giornaliero.

Gli interroganti chiedono al ministro quali misure intende prendere per troncare tali abusi, anche in considerazione del fatto che una precedente denuncia presentata all'ispettorato del lavoro di Novara da parte delle organizzazioni sindacali è rimasta senza esito. (16155).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti particolari disposti da questo Ministero, in ordine a quanto lamentato con la interrogazione sopra trascritta, è emerso quanto segue.

La ditta G. Falconi e C., successivamente all'entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ha mutato la qualifica di 43 dipendenti, a suo tempo assunti in qualità di apprendisti, in quella di manovale comune per 7 di essi e di manovale specializzato per gli altri 36.

La ditta è stata, pertanto, diffidata a reintegrare i lavoratori in questione nella qualifica di apprendista e ad attenersi strettamente, nei loro confronti, alle disposizioni contenute nella su menzionata legge n. 25; di tale diffida è stata data comunicazione alla camera confederale del lavoro di Novara, che aveva segnalato al competente ispettorato del lavoro le inadempienze di cui trattasi.

In seguito alla diffida, l'associazione degli industriali di Novara, comunicò all'ispettorato che la questione sarebbe stata esaminata in sede sindacale tra essa e le organizzazioni dei lavoratori, le quali avevano già chiesto tale esame.

L'organo di vigilanza dava quindi notizia di detta comunicazione alla camera confederale del lavoro, facendo rilevare l'opportunità di attendere l'esito di tale esame, prima di decidere l'ulteriore azione da svolgere nei confronti della ditta. Successivamente l'associazione degli industriali comunicava che, in una riunione tenuta in data 3 agosto 1955, con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, presenti pure i membri della commissione interna della ditta Falconi, la questione era stata esaminata senza addivenire ad alcun accordo sostanziale, per cui la riunione, su esplicita richiesta dei rappresentanti delle organizzazioni operaie, era stata aggiornata al mese di settembre, per consentire alla commissione interna di trattare la questione con la direzione della ditta.

I membri della commissione interna della ditta Falconi, interpellati dall'ispettore del lavoro in data 25 ottobre 1955, hanno concordemente dichiarato che la questione sarà effettivamente riesaminata in sede sindacale entro il più breve tempo e che dei risultati di tale riesame sarà tempestivamente informato l'organo di vigilanza.

Da quanto sopra esposto, emerge che il ritardo nella definizione della vertenza non è minimamente imputabile all'ispettore del lavoro che, comunque, non mancherà di seguire attentamente gli sviluppi.

In merito poi alla manifattura di Dormelletto (di Forgiarini Giuseppe), non è pervenuta all'ispettorato alcuna segnalazione da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

In data 7 settembre 1955 è stata, però, effettuata, d'iniziativa, un'ispezione al laboratorio di confezioni della ditta medesima, sito in Arona, frazione Mercurago, nel corso della quale sono state trovate al lavoro 3 lavoratrici assunte senza il prescritto nulla osta del competente ufficio di collocamento e non registrate sui libri di paga e di matricola.

In data 15 settembre è stata inoltre effettuata una ispezione anche allo stabilimento di tessitura cotone della stessa ditta, sito in Dormelletto, frazione Rotta, nel corso della quale sono state trovate al lavoro altre cinque lavoratrici, anch'esse assunte senza il nulla osta dell'ufficio di collocamento e non registrate sui libri di paga e di matricola.

Per la suddetta infrazione ed il conseguente omesso versamento dei contributi dovuti alle locali sedi dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M., per le stesse lavoratrici, sono state elevate contravvenzioni a carico dei responsabili della ditta.

Nel corso delle ispezioni in parola non è stato trovato al lavoro alcun minore degli anni 14 sprovvisto del libretto di lavoro.

Si assicura, comunque, che l'ispettorato del lavoro di Novara provvederà ad effettuare altre indagini in proposito e ad adottare ogni ulteriore provvedimento contravvenzionale che si ravvisasse necessario.

Il Ministro: VIGORELLI.

PAGLIUCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritiene giusto e doveroso provocare un decreto del Presidente della Repubblica per estendere agli ufficiali osservatori dell'esercito il beneficio concesso dal regio decreto 26 dicembre 1931 agli ufficiali piloti dell'aeronautica per il conferimento della medaglia mauriziana al merito di 10 lustri, considerando che i primi corrono in servizio gli stessi rischi di questi ultimi. (16643).

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'onorevole interrogante è stata già posta allo studio: questo Ministero la sta considerando con la massima cura.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

PEDINI, GITTI, FERRARIO, VALANDRO GIGLIOLA, MONTINI, CHIARINI, SAMMARTINO, DE BIAGI E ROSATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intende comprendere, nel piano di istituzione di scuole postelementari a carattere professionale, anche classi postelementari da istituirsi a completamento delle scuole per sordomuti, statali o parificate, autorizzan-

done, per queste ultime, la istituzione, nella stessa convenzione di parifica.

Gli interroganti ritengono infatti opportuna la istituzione di corsi professionali postelementari presso gli istituti per sordomuti, sia per il fatto che in genere tali istituti sono discretamente già dotati del materiale indispensabile all'insegnamento tecnico professionale, sia per la opportunità di facilitare la formazione professionale in quei giovani che, proprio per una particolare condizione fisica, meno facilmente degli altri possono trovare possibilità di formazione professionale al di fuori dell'ambiente scolastico specifico. (17167).

RISPOSTA. — Negli istituti statali per sordomuti e in alcuni degli istituti riconosciuti già funzionano in via sperimentale, corsi speciali per l'educazione professionale degli alunni minorati, che vengono svolti con il sussidio di attrezzature tecniche e di laboratorio.

Per altro una soluzione il più possibile completa ed organica della questione relativa all'educazione professionale dei sordomuti è già allo studio presso gli uffici del Ministero, che ha nominato al riguardo un'apposita commissione composta di elementi tecnici ed amministrativi.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

PIERACCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se non ritenga di revocare l'ordinanza ministeriale con la quale vengono disciplinati gli incarichi da conferirsi, in applicazione della legge 19 marzo 1955, n. 160, ai professori delle scuole di istruzione media e secondaria, eliminando, l'arbitraria ed illegittima restrizione che limita, per l'anno scolastico volgente, il conferimento degli incarichi per le cattedre vacanti, mantenendo ferma invece la disposizione emanata per gli anni precedenti, in virtù della quale venivano ricoperti per incarico le cattedre e i posti il cui titolare sia assente per qualsiasi motivo indipendentemente dalla durata dell'assenza;

b) se gli è nota la grave particolare situazione determinatasi nelle scuole medie della città di Roma e provincia, per cui un ingente numero di insegnanti, già incaricati negli anni scorsi, rimarrà senza incarico con grave danno di una categoria di lavoratori che soffre in modo particolare la crisi della disoccupazione;

c) se, in conseguenza di quanto sopra, non creda di intervenire, con l'urgenza estrema che la questione richiede — precipua-

mente ai fini di non frustrare i benefici che alla categoria dei professori non di ruolo sono garantiti dalla cennata legge 19 marzo 1955 — affinché sia assicurato, almeno agli insegnanti medi compresi nelle graduatorie abilitati della provincia di Roma, il diritto alla cattedra, prevenendo ogni arbitraria occultazione di posti disponibili da parte dei capi d'istituto. (16349).

RISPOSTA. — In relazione al punto a) della interrogazione, si fa presente innanzi tutto che non è stata l'ordinanza 7 aprile 1955 a limitare il conferimento di incarichi alle sole cattedre prive di titolare.

L'articolo 1 della citata ordinanza, infatti, è conforme all'articolo 3, 1° comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, secondo cui sono conferiti per incarico per l'anno scolastico 1955-56, oltre alle cattedre di ruolo ordinario vacanti:

1°) i posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti;

2°) i posti per i quali a norma delle disposizioni vigenti non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento in almeno un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali.

Ciò premesso, si osserva che per cattedre vacanti o per posti vacanti non potevano intendersi se non le cattedre e i posti privi di titolare, poiché tale è il significato del termine « vacante », riferito a cattedra o posto, in tutto il diritto scolastico vigente.

In risposta al punto b) della interrogazione, si fa presente che il Ministero ha dato istruzioni al provveditore agli studi delle altre città in cui minore era il numero degli insegnamenti conferiti per incarico in rapporto al numero degli aspiranti, di consentire il funzionamento del numero massimo di classi compatibile con le norme attualmente vigenti in materia, le quali, d'altro canto, pur essendo ispirate alle intenzioni più favorevoli all'ampliamento e al rafforzamento della scuola di Stato, trovano un limite insuperabile nelle note difficoltà di bilancio.

Per quanto, infine, concerne la denuncia da parte dei capi di istituto delle ore disponibili per il conferimento di incarichi, il Ministero ha emanato in proposito precise e tassative disposizioni con l'articolo 13 dell'ordinanza 7 aprile 1955, ove notizie di occultamenti di ore disponibili dovessero pervenire al Ministero, questo non mancherebbe di intervenire con la dovuta energia.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali ai 50 allievi del cantiere di rimboschimento « Frana Raiù » del comune di Fondachelli-Fantina (Messina), cantiere di cui ente gestore è stato il comune stesso di Fondachelli, non sono state ancora pagate, a saldo per il lavoro da essi eseguito dal 14 aprile al 10 agosto 1955, n. 6 giornate di lavoro nonché il premio finale di lire 4 mila corrispondente a lire mille al mese. E se intende o no provvedere. (16632).

RISPOSTA. — Le competenze di cui all'interrogazione indicata in oggetto non sono state corrisposte in quanto il comune di Fondachelli non ha ancora regolarizzato il secondo rendiconto delle spese di gestione e, pertanto, non ha ottenuto, da parte del competente ufficio del lavoro, l'autorizzazione allo sblocco dei fondi, necessari per il pagamento delle competenze di cui trattasi.

L'ufficio provinciale del lavoro di Messina darà corso con ogni sollecitudine, ai propri adempimenti, non appena sarà in possesso del rendiconto suindicato.

Il Ministro: VIGORELLI.

PIRASTU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dell'atteggiamento assunto dalle commissioni provinciali di Cagliari, Sassari e Nuoro per l'assegnazione di terre incolte, contro le cooperative che hanno avanzato richiesta di terra nel corso dell'anno 1955; in provincia di Nuoro, per esempio, di fronte a 55 domande di complessivi 13 mila ettari, presentate dai primi mesi del 1955, la commissione ha deciso solo per 5 di esse e ne ha accolto solo una; esempio clamoroso quello delle richieste presentate dalle cooperative di Ierzu, Lanusei, Osini (Nuoro) fin dal gennaio 1955 sulle quali la commissione, a distanza di nove mesi, non ha ancora espresso il proprio parere, violando così le disposizioni che l'obbligano a decidere entro trenta giorni e costringendo i contadini a occupare parte delle terre richieste;

per sapere se non ritenga che con tale atteggiamento la commissione o meglio i membri che in essa rappresentano organi statali si stiano assumendo la pesante responsabilità di aggravare la situazione nelle campagne sarde, esasperando, invece che rimuovendo, come sarebbe loro elementare dovere, quelle cause di miseria, di disperazione, di acuti contrasti sociali e di arretratezza che contribuiscono a turbare profondamente la

vita delle popolazioni nelle campagne dell'isola;

per sapere, infine, se non ritenga necessario richiamare le citate commissioni al loro dovere di agire per facilitare e non ostacolare, per estendere e non limitare la messa a coltura delle terre incolte e per assicurare al maggior numero di contadini un tranquillo e pacifico lavoro. (15724).

RISPOSTA. — Le commissioni provinciali per la concessione delle terre incolte provvedono ai loro compiti attenendosi alla piena osservanza delle disposizioni legislative ed alla massima possibile tempestività. Il lamentato ritardo nelle decisioni delle domande è imputabile, in gran parte, alle stesse cooperative. In generale, infatti, esse fanno affluire le loro istanze solo negli ultimi giorni di scadenza dei termini stabiliti dal decreto legislativo 27 dicembre 1947, n. 1710, provocando un cumulo di lavoro nei mesi estivi proprio alla vigilia dell'annata agraria; inoltre presentano domande di concessione in cui non sono esattamente o sufficientemente indicati i proprietari, causando in tal modo una notevole perdita di tempo per completare l'istruttoria.

Si è rilevato poi che spesso è necessario rinviare la decisione delle domande per tentare eventuali accordi fra le parti e che altra notevole perdita di tempo comportano i molti sopralluoghi — quasi sempre sollecitati dagli interessati — sia per l'approntamento di atti vari richiesti, sia per le preventive intese fra le parti che intendano presenziarvi.

In particolare, per quanto concerne le istanze presentate dalle cooperative agricole di Ierzu, Lanusei e Osini (tutte in provincia di Nuoro) si fa notare che esse riguardano terreni in comune di Villagrande Strisaili soggetti all'uso civico — i quali per la loro natura giuridica non possono formare oggetto di concessione ai sensi della legge sulle terre incolte — e terreni di proprietà del comune di Lanusei, per i quali risultano avviate trattative con l'E.T.F.A.S. ai fini di una cessione per trasformazione fondiaria.

Non sembra, pertanto, che abbia alcun fondamento la lamentela circa la lentezza delle commissioni, tanto più se si considera la mole di lavoro da esse espletato, specie dalla commissione di Nuoro, che già da tre mesi si riunisce giornalmente.

Per quanto riguarda, infine, il lamentato rigetto di un gran numero di domande si assicura che i provvedimenti di denegata concessione sono stati emessi per motivi legittimi, come ad esempio il sodisfacente stato

di coltivazione nel fondo richiesto, il vincolo idrogeologico gravante sui terreni oggetto della domanda, la impossibilità di concedere terreni tenuti a pascolo senza grave pregiudizio della azienda zootecnica. A tali motivi è da aggiungere la difficoltà maggiore a reperire nuove terre incolte per i continui lavori di miglioramento fondiario eseguiti dai proprietari e per i numerosissimi impianti di erbai, la cui importanza ai fini del buon andamento dell'azienda è stata giustamente compresa dai possessori di terreni delle province sarde.

Il Ministro: COLOMBO.

PIRASTU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali la direzione generale dell'E.N.A.L. mantiene sospesa da lungo tempo la pratica relativa ad un terreno, da destinarsi a utilizzazione sportiva, donato da un privato al « Cral » di Bortigali (Nuoro); per sapere se non ritengano opportuno intervenire per ottenere una sollecita e positiva definizione della pratica. (16728).

RISPOSTA. — L'E.N.A.L., sollecitato da questa Presidenza, ha assicurato che accelererà le pratiche relative all'accettazione della donazione in questione, per la cui istruttoria, come è noto, è necessaria una complessa documentazione catastale e fiscale. È, per altro, da avvertire che il terreno donato, sia per la sua ubicazione sia per la conformazione, non si presterebbe ad una immediata utilizzazione da parte dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

POLANO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere di quali notizie disponga circa l'epidemia di poliomielite che va diffondendosi in tutta la Sardegna e che secondo notizie di stampa conterebbe già 300 casi in breve tempo; e quali provvedimenti abbia preso od intenda prendere per combattere il morbo e prevenire l'ulteriore diffusione. (1492, già orale).

RISPOSTA. — Si trascrive qui di seguito il testo della risposta che è stata letta in aula dall'Alto Commissario aggiunto il 25 maggio 1955:

« Nel 1954 si è verificata in Sardegna una recrudescenza dell'endemia poliomielitica, con un quoziente di morbosità di 24,2 per centomila abitanti, calcolato sul totale dei casi dal 1° gennaio al dicembre 1954.

La provincia più colpita è quella di Cagliari, con 230 casi, dal 1° gennaio 1954; quelle di Nuoro e di Sassari presentano invece una incidenza minore: rispettivamente n. 53 e n. 32 casi nello stesso periodo.

Tali cifre (1950: 5,8; 1951: 4,7; 1952: 8,8; 1953: 5,1 per 100 mila abitanti) denunciano la severità della detta recrudescenza ma non provano che in Sardegna la malattia tenda ad assumere carattere epidemico con particolare frequenza.

L'Alto Commissariato ha seguito e segue, con la più vigile attenzione, l'andamento della malattia ed ha già inviato i mezzi richiesti per l'acquisto di altri due respiratori artificiali per il centro di recupero di Cagliari ed un congruo quantitativo di gammaglobulina; ha già assunto, inoltre, l'onere delle degenze per le cure relative al recupero funzionale di tutti gli infermi in istato di bisogno. Altri contributi sono stati concessi al predetto centro di recupero, cui affluiscono gli infermi anche dalle province di Sassari e Nuoro, per adeguarne la capacità ricettiva alle esigenze da fronteggiare.

Inoltre, è stato inviato sul posto un ispettore generale medico, con il compito di coordinare le iniziative per l'assistenza igienico-sanitaria ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.

POLANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se siano informati dell'altissima percentuale di disoccupati — oltre 300 capi-famiglia — esistente nel comune di Siliqua (Cagliari) ove vi è una generale pesante situazione di miseria; e se non intendano intervenire per ottenere la massima occupazione possibile di detti disoccupati nei vicini cantieri dell'Ente di trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna (E.T.F.A.S.) e dell'ente Flumendosa, giacché è assolutamente intollerabile che detti enti, creati e funzionanti con denari dei contribuenti per assicurare lavoro e pane ai cittadini bisognosi, non impieghino con la necessaria sollecitudine e larghezza i fondi di cui dispongono, e lascino in abbandono, nelle zone ove operano, lavoratori disoccupati senza lavoro e senza pane. (16006).

RISPOSTA. — Nel comune di Siliqua sono stati espropriati, in attuazione delle leggi di riforma fondiaria, 42 ettari di terreni, destinati a pascolo.

Essendo ultimati i lavori di trasformazione per la messa a coltura di detti terreni, è possibile ora assegnarli a 5 famiglie contadine.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

La modesta estensione dei terreni espropriati ha, pertanto, contribuito in lieve misura all'assorbimento della mano d'opera disoccupata. Perciò la sezione speciale di riforma fondiaria, dell'ente autonomo Flumendosa, nell'intento di alleviare ulteriormente ed in maniera più sensibile la situazione di disagio dei lavoratori di Siliqua, ha, da tempo, proposto all'amministrazione comunale la cessione di parte del notevole patrimonio terriero del comune, onde trasformarla ed assegnarla a locali lavoratori agricoli.

Finora il comune, per quanto sollecitato, non ha preso una decisione. Se questa sarà favorevole alle proposte della sezione, molti disoccupati di Siliqua potranno essere assorbiti, temporaneamente, nei lavori di trasformazione e, ad ultimazione di questa, un'aliquota di lavoratori potrà trovare stabile e definitiva sistemazione nei poderi che verranno assegnati.

Il Ministero del lavoro, dal canto suo, ha fornito assicurazioni circa la istituzione di un cantiere di rimboschimento — già incluso nel piano provinciale — appena saranno state acquisite ulteriori disponibilità finanziarie ad integrazione del « fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », che attualmente non è sufficiente al finanziamento di tutti i cantieri inclusi nei singoli piani provinciali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali stanziamenti siano previsti a favore delle province della Sardegna per l'applicazione dei benefici dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1952, n. 991, concernente provvidenze per i comuni montani e assimilati; e per quali comuni gli eventuali stanziamenti andrebbero destinati. (16162).

RISPOSTA. — Questo Ministero, nei limiti offerti dalle disponibilità del bilancio, ha assegnato alla Sardegna, per concessione di contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, la somma di duecento milioni, ripartiti come appresso: 60 milioni alla provincia di Cagliari, 76 a quella di Nuoro, e 64 a quella di Sassari.

Tali stanziamenti, come è ovvio, sono destinati a tutti quei comuni, ricadenti nelle predette province, dichiarati montani, a mente dell'articolo 1 della citata legge.

E da avvertire, per altro, che per la Sardegna, nel finanziamento di opere di miglioramento fondiario in territori montani inter-

viene anche la Cassa per il Mezzogiorno. Pertanto buona parte delle domande di contributo presentate agli ispettorati delle tre province sarde avranno la possibilità di essere accolte con la concessione del contributo sui fondi assegnati dalla Cassa, senza per altro incidere sulle normali assegnazioni disposte sul bilancio di questo Ministero e più sopra indicate.

Il Ministro: COLOMBO.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intende intervenire presso l'Ente trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna (E.T.F.A.S.) affinché questi provveda al più presto ad assegnare ai contadini di Samatzai (Cagliari) 160 ettari di terra scorporati già da alcuni anni.

Si fa presente che già da due anni 100 contadini di quella zona hanno fatto domanda per l'assegnazione delle terre scorporate e che, di fronte all'inerzia dell'E.T.F.A.S. che non tiene alcun conto della disoccupazione e della miseria, quei lavoratori agricoli sono stati costretti a fare ripetute manifestazioni per le strade del paese. (16377).

RISPOSTA. — I terreni pervenuti all'E.T.F.A.S. in agro del comune di Samatzai erano talmente frammentati da non consentire una razionale trasformazione. Pertanto l'ente, al fine di ottenere un più razionale accorpamento dei terreni, aveva, da tempo, avviato, con circa venti ditte del luogo, laboriose trattative di permuta, che si sono concluse nel marzo scorso.

Soltanto a seguito di dette permuta è stato possibile disporre il piano di trasformazione e di lottizzazione, che è ormai ultimato, sicché è possibile far luogo all'assegnazione dei terreni entro breve tempo.

Il Ministro: COLOMBO.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se presso il Ministero vi siano i bilanci consuntivi dell'Ente trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna, dalla costituzione dell'ente al 1954; se essi verranno presentati al Parlamento e se siano disponibili perché i parlamentari possano prenderne visione. (16553).

RISPOSTA. — I bilanci consuntivi degli enti di riforma vengono dal Ministero dell'agricoltura e foreste trasmessi al Ministero del tesoro, per essere allegati al rendiconto generale dello Stato, insieme con il quale sono presentati al Parlamento.

In quella sede ogni parlamentare può prenderne visione.

Per quanto, in particolare, riguarda l'E.T.F.A.S., sono stati già trasmessi al tesoro i consuntivi degli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 e saranno quanto prima inoltrati quelli per gli esercizi successivi.

Il Ministro: COLOMBO.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la situazione del personale dipendente dall'Ente trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna, e precisamente:

1°) la cifra totale dei dipendenti e la relativa spesa mensile che essi comportano all'ente;

2°) quale sia la ripartizione del personale per le funzioni attribuite: personale direttivo, tecnico, di ufficio e di servizio presso la sede centrale e le sedi periferiche;

3°) quali siano le retribuzioni fisse e accessorie del presidente, del personale dirigente, dei tecnici e impiegati (di questi ultimi per categoria di funzioni), e chi abbia stabilito ed approvato dette retribuzioni;

4°) con quali criteri il personale sia stato assunto: concorsi, titoli, raccomandazioni, ecc. (16554).

RISPOSTA. — L'E.T.F.A.S. ha n. 846 dipendenti distinti in 78 dirigenti, 92 funzionari, 286 impiegati di concetto, 283 impiegati di ordine e 107 subalterni, con una retribuzione mensile netta complessiva di lire 39.603.332.

Di detti dipendenti, 283 prestano servizio presso la sede centrale e 563 presso le sedi periferiche.

Il presidente dell'ente percepisce un compenso mensile di lire 200 mila, stabilito, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, da questo Ministero, di concerto con quello del tesoro.

La retribuzione del personale viene determinata sulla base di quella del personale statale di grado equiparabile, aumentata in misura non superiore al 20 per cento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Dopo la costituzione dell'ente, alle prime assunzioni del personale necessario al suo funzionamento si fece luogo per chiamata diretta e con periodo di prova.

Il regolamento organico che verrà approvato da questo Ministero, di concerto con quello del tesoro, prevede l'espletamento di concorsi per esami.

Il Ministro: COLOMBO.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la situazione dell'attività svolta dall'Ente trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna (E.T.F.A.S.) al 30 settembre 1955, e precisamente:

1°) la superficie assegnata in poderi o quote e la quantità delle famiglie contadine insediata in ciascuna delle tre province dell'isola;

2°) il numero complessivo di macchine e trattori acquistati dall'ente alla data suddetta e la loro distribuzione per provincia nonché la spesa complessiva.

3°) qual è la spesa complessiva per lavori di trasformazione agraria in ciascuna delle tre province;

4°) qual è la cifra complessiva dei capi di bestiame acquistati dall'ente e la relativa spesa, e quanti di essi siano stati finora ceduti agli assegnatari;

5°) quale sia stata la spesa complessiva per acquisto di concimi, foraggi, sementi, ecc.;

6°) quale sia nel complesso la situazione delle opere per l'insediamento dei contadini: quelle ultimate e quelle in corso in ciascuna provincia;

7°) quante cooperative di servizi, di lavorazione prodotti, di mutue bestiame e di altro tipo risultino finora costituite con relativo numero di soci. (16555).

RISPOSTA. — La superficie assegnata in poderi o quote dall'Ente di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, alla data del 30 novembre 1955 è di ettari 25.098, a favore di 2.597 famiglie contadine. In particolare in provincia di Cagliari, alla data suddetta, risulta assegnata una superficie di ettari 13.808 a n. 1.448 famiglie; in provincia di Nuoro, ettari 4.091 a 295 famiglie e in provincia di Sassari, ettari 7.199 a n. 854 famiglie.

L'ente ha acquistato 427 trattori e 2.551 macchine agricole varie, con una spesa di 3 miliardi e 39 milioni di lire.

I lavori di trasformazione fondiaria eseguiti od in corso importano una spesa di lire 3.141.700.000.

Sono stati acquistati 1.735 bovini, 232 equini, 136 suoni, 2.558 ovini ed animali di bassa corte, con una spesa complessiva di lire 176.500.000. Tutto il bestiame è già assegnato o in corso di assegnazione.

La spesa per acquisto di concimi, sementi, foraggi, immessi nei terreni mediante l'opera degli assegnatari è stata di lire 455.800.000.

Sono state realizzate strade interpoderali o vicinali per 71 chilometri, e altre sono in corso, per 65 chilometri; sono state finora co-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

struite n. 445 case ed altre 709 sono in via di costruzione; sono stati ultimati 4 borghi rurali ed 1 impianto industriale; altri tre impianti sono in corso di realizzazione.

Risultano costituite n. 23 cooperative di servizi con 1.185 soci e n. 4 mutue bestiame, con 339 soci.

Il Ministro: COLOMBO.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le disposizioni recentemente trasmesse a tutti gli enti di riforma concernenti la costituzione di consorzi volontari fra le cooperative degli assegnatari. (17012).

RISPOSTA. — In espletamento dei compiti di assistenza tecnica ed economico-finanziaria agli assegnatari questo Ministero ha dato, di recente, istruzione agli enti di promuovere tutte quelle iniziative ritenute opportune per la costituzione di consorzi volontari che, coordinando le varie attività delle cooperative tra assegnatari, possano meglio assicurare il raggiungimento delle finalità istituzionali. A tale scopo è stato anche consigliato agli enti uno schema tipo di statuto per la costituzione dei suddetti concorsi.

Il Ministro: COLOMBO.

RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intende confermare come vicepretore onorario alla pretura di Cicciano (Napoli) l'avvocato Urbano Martini, professionista molto stimato ed onestissimo, che ha reso, con dignità e decoro, importante servizio all'amministrazione della giustizia per oltre 10 anni. (17511).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha ritenuto di poter confermare il dottor Martini Urbano nell'incarico di vicepretore onorario della pretura di Cicciano per valutazione di opportunità a seguito dei rapporti informativi circa l'attività da lui precedentemente svolta nell'espletamento di detto incarico.

Il Ministro: MORO.

ROMUALDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intende promuovere il già promesso provvedimento di legge inteso ad ammettere al godimento dei benefici della legge 11 aprile 1955, n. 379, relativa alla modifica del regime delle pensioni a carico delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari, anche gli ex dipendenti collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1953, i quali ne furono ingiustamente esclusi.

L'interrogante fa presente che si tratta di funzionari ormai ridottissimi di numero e soltanto ricchi di meriti, e nel pieno diritto di vedere confermata una promessa in proposito già fatta ad un altro deputato interrogante sulla stessa materia. (16856).

RISPOSTA. — Al riguardo è da osservare, innanzitutto, che a favore dei titolari di pensioni a carico delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, è intervenuta la legge 27 dicembre 1953, n. 966, con la quale si è provveduto a realizzare, a decorrere dal 1° luglio 1952, notevoli miglioramenti, per cui il complesso problema del trattamento di quiescenza può considerarsi risolto in modo soddisfacente.

Infatti, le pensioni riferibili a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953, avendo beneficiato dei miglioramenti stabiliti dalla predetta legge del 1953, n. 966, risultano sensibilmente adeguate a quelle che vengono ora liquidate in base al nuovo sistema di pensionamento previsto dalla citata legge 1955, n. 379, che tiene conto, ai fini della determinazione della pensione, di tutti gli emolumenti, a carattere fisso e continuativo, percepiti dall'iscritto in attività di servizio.

Ed invero, sussiste una stretta corrispondenza tra i criteri di pensionamento adottati per i casi di collocamento a riposo anteriori al 31 dicembre 1953 e quelli relativi ai collocamenti a partire da detta data, ove si consideri che con il precedente sistema si prendeva, a base della liquidazione del trattamento di quiescenza, una retribuzione pensionabile forfetaria — costituita dallo stipendio o salario aumentato del 20 per cento e della quota fissa di lire 120 mila — al fine di tener conto anche degli emolumenti accessori dello stipendio percepiti in attività di servizio, e veniva, inoltre, concessa la tredicesima mensilità. Tale retribuzione forfetaria risulta, nella misura, di poco inferiore all'effettiva retribuzione globale considerata col nuovo sistema di pensionamento ai fini della liquidazione delle pensioni.

Per altro, è da rilevare che il lieve ampliamento della retribuzione pensionabile è compensato dalla riduzione dell'aliquota di contributo destinata alla formazione della pensione, aliquota che con il nuovo sistema è stata ridotta dall'11,5 al 10,5 per cento della retribuzione medesima.

Pertanto, esiste, in media, una sufficiente corrispondenza tra il trattamento di quiescenza dei pensionati cessati dal servizio ante-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

riormente al 31 dicembre 1953 e quello di cui all'anzidetta legge 1955, n. 379, come è stato implicitamente riconosciuto, per la generalità dei casi, dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati in sede di esame della legge 11 aprile 1955, n. 379, per cui non sussiste, attualmente, un problema di vero adeguamento tra vecchie e nuove pensioni.

Si fa tuttavia presente che è in esame la possibilità di porre allo studio un provvedimento inteso ad apportare alcuni ritocchi al trattamento dei pensionati cessati dal servizio prima del 31 dicembre 1953.

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

ROSINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della delicata situazione esistente a Piazzola sul Brenta (Padova), e se non ritenga di far intervenire la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nell'acquisto dei fondi del duca Camerini al fine di rivenderli ai fittavoli che lo richiedono, e ciò per liberarli dalle manovre speculative in corso. (16384).

RISPOSTA. — La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, nella riunione del comitato amministrativo del 17 marzo 1951 aveva deliberato l'acquisto dei fondi di proprietà del duca Camerini per rivenderli ai contadini richiedenti, di Piazzola sul Brenta.

Successivamente tanto i contadini che il proprietario per sopraggiunte difficoltà hanno rinunciato all'operazione, e pertanto, la deliberazione è stata revocata.

Risulta che di recente molti coloni hanno acquistato la parte di terreni da essi coltivata avvalendosi delle agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti disposizioni di legge per la formazione della piccola proprietà contadina.

Ad ogni modo la Cassa può assumere iniziative nei casi in cui il suo intervento sia richiesto congiuntamente dal proprietario dei terreni e dai contadini aspiranti all'acquisto e sempreché il prezzo sia contenuto in misura tale da rendere sopportabile senza grave sacrificio il corrispondente onere di ammortamento.

Il Ministro: COLOMBO.

ROSINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intenda provvedere con la necessaria sollecitudine alla nomina del direttore della stazione bacologica sperimentale di Padova, che da oltre due

anni e mezzo è affidata a una direttrice incaricata. Tale situazione provvisoria s'è prolungata anche troppo, tanto più se si considera che l'incarico non è stato dato a un aiuto-direttore o sperimentatore della stazione medesima, ma all'attuale direttrice della stazione di gelsi-bacicoltura di Ascoli Piceno, che regge anche l'istituto bacologico di Cosenza (monopolizzando così la direzione di tutta l'attività di sperimentazione sericola italiana). (16570).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha ritenuto opportuno bandire il concorso per il posto di direttore della stazione bacologica sperimentale di Padova, in attesa del riordinamento della sperimentazione agraria, attualmente allo studio.

Della direzione di detta stazione è stata incaricata, come è noto, la professoressa Porzia Lorenza Lombardi, essendosi manifestata la opportunità di affidare tale incarico ad un direttore ordinario di stazione sperimentale.

Si aggiunge che non sembra possa considerarsi negativamente il fatto che la direzione di tutta la sperimentazione sericola italiana sia affidata, per il momento, ad un'unica persona di indubbia capacità.

Il Ministro: COLOMBO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra dell'ex militare Falcione Domenico di Giuseppe, classe 1923, da Castel del Giudice (Campobasso) — attualmente ricoverato presso l'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore — il quale, sottoposto a visita medica presso la commissione di Napoli II il 13 luglio 1954, fu proposto per la prima categoria per anni tre con superinvalidità. La pratica è classificata al n. 1376977 di posizione. (10752).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione al sopra nominato, si è in attesa che l'ospedale psichiatrico « Vittorio Emanuele II » di Nocera Inferiore, faccia pervenire copia integrale della di lui cartella clinica.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sia stato ancora installato il servizio telefonico nelle frazioni di Trivento, importante centro del Molise, la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

cui popolazione delle campagne vivamente reclama ma questo beneficio, già, per altro, da tempo promesso e predisposto. (16238).

RISPOSTA. — Dagli atti di questo Ministero risulta che il comune di Trivento (Campobasso), ha giurisdizione sulle frazioni di Codacchi, Sterparo, Montagna, Cerreto, Uomomorto, Querciapiana, Sant'Aniello, Casale, Vivara, Pontoni e Rio.

Nessuna di dette frazioni, singolarmente presa, si trova nelle condizioni stabilite dalle vigenti leggi, per avere senz'altro titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato.

Comunque, tenuto conto delle particolari caratteristiche della zona, sono state, in via eccezionale, considerate le località di Sant'Aniello, odacchi, Sterparo, Querciapiana e Casale quale unico agglomerato agli effetti del collegamento telefonico, e pertanto è stata disposta la installazione di un impianto a spese dello Stato nella località di Sant'Aniello permettendone così il beneficio anche alle altre contigue.

I lavori relativi sono compresi nel programma la cui esecuzione avrà presumibilmente luogo entro il corrente esercizio finanziario.

Nello stesso programma dei lavori è stato anche compreso il collegamento delle frazioni di Montagna, Cerreto e Uomomorto, anche esse eccezionalmente considerate, agli effetti di cui sopra, come unico agglomerato.

Infine, per la frazione di Vivara, trovasi in corso di esame la possibilità di applicare il beneficio del collegamento telefonico a carico dello Stato ai sensi della lettera *d*) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, che lo ammette eccezionalmente quando concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale. Nella favorevole ipotesi, il relativo impianto verrà realizzato appena possibile, subordinatamente alla disponibilità dei fondi concessi e tenendo presenti i criteri di gradualità imposti dall'esecuzione del vasto programma dei lavori.

Di tale collegamento potranno beneficiare le contigue località di Pontoni e Rio.

Il Ministro: BRASCHI.

SANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri in base ai quali si è proceduto ad assegnare alle organizzazioni sindacali i posti in seno alla commissione parastatale.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i motivi per i quali nella rappresentanza dei Ministeri nella medesima commissione è stata

fatta una condizione di inferiorità al Ministero del lavoro, che è l'organo di tutela degli enti ed istituti previdenziali e assistenziali. (17380).

RISPOSTA. — La costituzione della commissione per lo studio dei problemi inerenti al riordinamento giuridico ed al trattamento economico del personale degli enti pubblici non economici operanti su base nazionale è stata promossa ad iniziativa di questa Presidenza, la quale, pertanto, risponde per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Premesso che ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, all'uopo prescelte, è stato assegnato in seno alla commissione lo stesso numero di posti (sette) attribuito ai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, si precisa che la ripartizione di detti posti è stata effettuata, avendo riguardo alla consistenza numerica rappresentativa del personale interessato da parte delle organizzazioni medesime.

L'assegnazione di un solo posto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata, poi, dettata da un duplice ordine di idee: in primo luogo dalla considerazione che, essendo stati chiamati a fare parte della commissione anche i presidenti dei maggiori istituti previdenziali ed assistenziali, soggetti alla vigilanza del Ministero anzidetto, la partecipazione di essi — intesa, com'è, a tutelare gli interessi del rispettivo personale dipendente — ha, ovviamente, carattere integrativo della analoga funzione di tutela, istituzionalmente spettante al Ministero medesimo; in secondo luogo al fatto che il problema concerne non soltanto il personale degli enti previdenziali e assistenziali, ma anche quello di tutti gli altri enti pubblici non economici che operano in settori diversi da quelli della previdenza e dell'assistenza e che, per non essere rappresentati in seno alla commissione dalle amministrazioni statali che su di essi esercitano la tutela, sono stati fatti rientrare, ai fini considerati, nel novero di quegli enti che la Presidenza del Consiglio naturalmente rappresenta perché soggetti alla propria vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

SCARPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se esistono disposizioni in base alle quali viene riconosciuto come utile, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia dell'I.N.P.S., il periodo trascorso in prigionia da parte di quei lavoratori italiani che si trovavano in Africa

orientale allo scoppio della guerra e se quindi, in particolare, non debba essere ritenuto utile, per la predetta anzianità di iscrizione all'I. N.P.S., il periodo di 6 anni trascorsi, prima come mobilitato civile e poi come prigioniero, dal lavoratore Piloni Bernardo ex dipendente della Gondrand in Africa orientale. (17381).

RISPOSTA. — L'attuale legislazione sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia non contempla disposizioni per il riconoscimento, ai fini della determinazione delle pensioni, dei periodi di servizio militare prestati nella ultima guerra.

Si assicura che è imminente la presentazione di un disegno di legge diretto, appunto, a concedere il riconoscimento predetto nei casi nei quali i periodi di servizio militare prestati durante la seconda guerra mondiale risultino scoperti di assicurazione o non siano già riconosciuti agli effetti di altri sistemi di previdenza.

Il Ministro: VIGORELLI.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno emanare al più presto un provvedimento che conceda l'autonomia all'istituto tecnico commerciale e per geometri di Lanciano (Chieti) in conseguenza della enorme espansione di detto istituto, dal quale dipendono anche delle sezioni staccate. (17153).

RISPOSTA. — Il Ministero ha presente la necessità di creare un istituto tecnico commerciale e per geometri autonomo in Lanciano (Chieti) e non mancherà di adottare il relativo provvedimento appena le disponibilità di bilancio lo consentiranno.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SCIORILLI BORRELLI, SPALLONE E LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non sia d'accordo che debbono essere esaminati e definiti, con la massima sollecitudine, i ricorsi avanzati da un gruppo di candidati partecipanti a concorsi di maestri in soprannumero contro la valutazione del diploma di abilitazione magistrale data dalla commissione esaminatrice di Pescara. (17265).

RISPOSTA. — I ricorsi gerarchici a questo Ministero contro i provvedimenti di esclusione e decadenza dai concorsi speciali dei ruoli in soprannumero e contro i punteggi e la formazione delle graduatorie sono pervenuti nella misura di molte centinaia, acca-

vallandosi ai ricorsi per decadenza e contro le graduatorie del concorso ordinario e generale bandito in data 1° agosto 1954 e testé ultimato.

Nonostante ciò, il competente ufficio che tratta la materia dei concorsi magistrali e del relativo contenzioso, ha, con la rapidità consentita dalla mole delle questioni da esaminare e definire, deciso un gran numero di tali ricorsi e continua a deciderne, poiché giornalmente ne giungono altre decine da parte di quei provveditori agli studi che vanno gradualmente ultimando le operazioni dei concorsi per titoli ed esami a posti del ruolo in soprannumero.

In seguito alla interrogazione, sono state subito compiute accurate ricerche per accertare quanti e quali ricorsi concernenti i concorsi per posti di ruolo in soprannumero in provincia di Pescara fossero tuttora pendenti.

Si è così accertato che un solo ricorso relativo alla provincia di Pescara è tuttora in corso e cioè quello proposto dalla candidata Natali Evalda, ma esso riguarda materia diversa dalla valutazione del diploma di abilitazione magistrale, che forma oggetto della interrogazione, e, d'altra parte, per la sua risoluzione, è stata fatta una richiesta interlocutoria di chiarimenti al provveditore agli studi.

Stando così le cose, si è ritenuto opportuno interpellare il provveditore agli studi di Pescara, per conoscere se fossero eventualmente ancora giacenti in quell'ufficio ricorsi gerarchici da trasmettere al Ministero ed in modo particolare ricorsi relativi alla valutazione del diploma di abilitazione magistrale. Il provveditore agli studi ha risposto che nessun ricorso risultava colà giacente, assicurando che sarebbero stati trasmessi più ampi chiarimenti; il che lo stesso provveditore ha provveduto a fare.

È così risultato che ad un candidato del concorso per titoli a posti in soprannumero — Di Virgilio Olimpia nata Cipollaro — e a due candidati del concorso per titoli ed esami sempre per posti in soprannumero — Di Martino Giuseppe di Arturo e Castagna Foster fu Benedetto — non è stato attribuito il punteggio relativo al diploma di abilitazione magistrale, non avendo i suddetti presentato detto titolo unitamente alla domanda di partecipazione al concorso entro il termine utile del 5 luglio 1955 come prescritto dal bando.

I candidati, che si fossero ritenuti lesi dell'operato della commissione esaminatrice, avrebbero potuto, come era nei loro diritti, presentare reclamo in opposizione al provve-

ditore agli studi entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria generale di merito, delle graduatorie dei vincitori e di quelle suppletive, a norma del paragrafo XVI e del paragrafo XXXVII) comma primo della ordinanza ministeriale del 24 marzo 1955, numero 1500/22. Esaminati i reclami, il provveditore agli studi pubblica le graduatorie definitive e contro di esse i candidati che si sentono lesi hanno diritto a proporre ricorso gerarchico al Ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e ciò a norma del paragrafo XVI, comma terzo, per quanto riguarda il concorso per soli titoli e del paragrafo XXXVII, comma terzo, per quanto riguarda quello per titoli ed esami.

Sta di fatto che dei tre candidati su menzionati il solo Castagna Foster ebbe a presentare reclamo, entro i prescritti 10 giorni, avverso la graduatoria provvisoria, ma esso fu respinto ed il Castagna non ha fatto seguire, nel successivo termine di giorni 30, alcun ricorso gerarchico al Ministero avverso l'ordine di graduatoria e il punteggio attribuito per i titoli nella graduatoria definitiva.

Gli altri due, e cioè il Di Martino Giuseppe e la Di Virgilio Cipollaro Olimpia, non hanno presentato né il reclamo entro i 10 giorni contro la graduatoria provvisoria, né il reclamo entro i 30 giorni in via gerarchica contro la graduatoria definitiva.

Poiché, secondo quanto comunicato dal provveditore agli studi, non vi sono altri casi di mancata valutazione del diploma di abilitazione magistrale, è da ritenere che i nominativi sopra menzionati siano quelli cui intendono riferirsi gli interroganti.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SENSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — con riferimento alla drammatica situazione in cui sono venuti a trovarsi i maestri non di ruolo della provincia di Cosenza per effetto dell'utilizzazione dei maestri del ruolo in soprannumero — se non creda opportuno intervenire (in attesa dell'auspicata sistemazione definitiva) con soluzioni contingenti ed urgenti, quali: la istituzione di nuove classi mancanti; sdoppiamento delle classi numerose e pletoriche esistenti in Cosenza e nei centri della provincia; assorbimento o comando presso l'Istituto centrale di statistica o presso altra amministrazione dello Stato; o con altre soluzioni che comunque valgano ad alleviare il grave stato di disagio della numerosa categoria, la quale diversamente rimarrebbe senza incarico e senza mezzi per virare. (16441).

RISPOSTA. — È opportuno premettere che il ruolo dei maestri in soprannumero istituito con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, ha avuto per scopo non solo di dare una sistemazione stabile ad un notevole numero di maestri, ma di eliminare il fenomeno del provvisorio, in quanto la percentuale del 10 per cento sull'organico ordinario rappresenta, all'incirca, il numero di maestri incaricati e supplenti nominati ogni anno.

Perciò numericamente i maestri non di ruolo non sono risultati danneggiati, in quanto agli incaricati dei decorsi anni vengono sostituiti i vincitori dei concorsi in soprannumero, pur essi provenienti dalla categoria degli insegnanti non di ruolo.

Naturalmente, come sempre avviene nei concorsi, vi sono stati vincitori e i non vincitori e tra questi ultimi possono essersi venuti a trovare insegnanti che, negli anni precedenti, avevano ottenuto degli incarichi.

Quanto alle soluzioni proposte dall'onorevole interrogante si fa presente che l'istituzione di nuove classi e lo sdoppiamento di quelle già esistenti aventi popolazione scolastica numerosa presuppongono il relativo stanziamento per far fronte alla spesa.

Il Ministero ha già concesso ai provveditori agli studi la facoltà di istituire, nel corrente anno scolastico, un certo numero di nuove scuole, ma, naturalmente, la concessione ha dovuto essere limitata alla somma all'uopo stanziata in bilancio sul relativo capitolo. Quanto all'Istituto centrale di statistica, si fa presente che esso non solo non si è dichiarato disposto ad assumere alle proprie dipendenze, in via temporanea, altri insegnanti elementari, ma ha eliminato tutti quelli fuori ruolo e la quasi totalità di quelli di ruolo che aveva alle proprie dipendenze, dichiarando non esservi più bisogno della loro opera. Altrettanto dicasi per altre amministrazioni statali.

Malgrado le circostanze sopra accennate, costituenti un grave ostacolo all'accoglimento dei desideri e delle proposte formulate dall'onorevole interrogante, questo Ministero, conscio della dolorosa situazione che si è venuta a determinare, sta esaminando con ogni attenzione ogni soluzione che, nei limiti degli organici e degli stanziamenti di bilancio, offra delle possibilità di alleviare il doloroso fenomeno prospettato. A tale scopo ha chiesto particolareggiate notizie ai competenti provveditori agli studi, coi quali sta studiando i mezzi per raggiungere almeno parzialmente lo scopo.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SILVESTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di dover accogliere i voti e le proteste che da tre anni esprime la popolazione di Sora (Frosinone) e dei centri vicini.

Centinaia e centinaia di famiglie attendono la invocata statizzazione dell'istituto magistrale, parificato « V. Gioberti », perché, a prescindere da tutta una serie di considerazioni facilmente intuibili, si ponga termine alla insostenibile situazione rappresentata per i bilanci famigliari spesso assai scarsi, da oltre 4000 lire mensili di tasse.

L'interrogante chiede al ministro se non ritenga che sia il caso di superare eventuali difficoltà che si opponessero a tale inderogabile soluzione, per accogliere la richiesta di tanti cittadini della cui volontà più volte enti, amministrazioni e parlamentari, si sono fatti portavoce ed interpreti autorevoli. (16990).

RISPOSTA. — Nessuna richiesta è pervenuta al Ministero da parte dell'amministrazione comunale di Sora, intesa ad ottenere la istituzione di un istituto magistrale.

Perché la situazione rappresentata dall'onorevole interrogante sia presa in esame, pur nelle perduranti difficoltà di bilancio, è necessario che il comune di Sora presenti al provveditore agli studi di Frosinone regolare istanza documentata, ai sensi della circolare n. 3746 del 9 ottobre 1954 (B. U. del Ministero della pubblica istruzione, parte I dell'11 novembre 1954, n. 45), entro il 15 dicembre 1955.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SORGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intende porre allo studio provvedimenti per ridurre la transumanza abruzzese entro limiti regionali e, dove sia possibile, trasformarla in allevamento stanziale. Occorre intanto curare i pascoli montani, che cominciano a ridursi o per il rimboschimento o per l'assenza di ogni tutela da parte dei comuni, che in genere ne sono i proprietari e dovrebbero difenderli dall'azione naturale di degradazione e di erosione e dai danni arrecati dall'uso disordinato che ne fanno gli stessi pastori, senza dire che si dovrebbe cominciare a provvedere al loro miglioramento con controllo e cura della produzione erbacea, spietramento, raccolto delle acque, costruzione di ricoveri e di sili. (14933).

RISPOSTA. — La transumanza delle greggi che trascorrono il periodo estivo sulla montagna dell'Abruzzo si effettua anche nei limiti della suddetta regione, ma per un numero di capi molto limitato, in quanto limi-

tata è l'estensione, nell'ambito dell'Abruzzo, di terreni litoranei o di bassa collina pascolabili da greggi dall'autunno alla primavera.

Da attendibili statistiche risulta infatti che negli ultimi tre anni, su circa trecentomila ovini che hanno trascorso la stagione estiva sui pascoli montani d'Abruzzo, solo venticinquemila circa hanno potuto trascorrere il periodo dall'autunno alla primavera nell'ambito della stessa regione, in zone collinari o litoranee, mentre la maggior consistenza delle greggi ha dovuto, come di consueto, affluire nel Tavoliere di Puglia, nell'Agro Romano e nelle zone della Maremma.

Poiché, come sopra specificato, limitata è l'estensione, in Abruzzo, di terreni pascolabili dagli ovini, nel periodo autunno-primavera, non si vede a quali concreti risultati potrebbe portare un ulteriore studio del problema.

Quanto alla seconda richiesta di provvedimenti che valgano a consentire, ove possibile, la trasformazione della transumanza abruzzese in allevamento stanziale, questo Ministero deve far presente che proprio alla transumanza è legata la possibilità di allevamento, di proficuo reddito e della maggiore consistenza, in senso qualitativo e quantitativo, del patrimonio ovino dell'Italia centrale, che è parte cospicua di quello nazionale, in quanto sulla transumanza poggia l'equilibrio biologico delle razze Sopravvissana e Gentile di Puglia, che costituiscono gran parte delle greggi che pascolano d'estate in Abruzzo e che, attraverso un'opera secolare di miglioramento, hanno raggiunto un alto grado di produttività.

Per tale imprescindibile legame tecnico, su cui di riflesso poggia l'economia armentaria, non sembra realizzabile la soluzione ipotizzata, come alternativa alla transumanza, dell'allevamento stanziale della pecora nelle regioni di montagna. In realtà, il rigore del clima, la costrizione nei ricoveri, la mancanza di erba fresca e dell'esercizio del pascolo, non possono che causare elevata mortalità, degenerazione dei caratteri di razza e diminuzione della produzione.

In nessun caso, poi, sarebbe possibile ottenere in alta montagna, ove, fra l'altro, è breve il ciclo vegetativo, produzione foraggera tale da poter costituire adeguate scorte per l'alimentazione degli ovini nella lunga stagione (ottobre-giugno) durante la quale, in regime di transumanza, le greggi utilizzano i pascoli di pianura.

Quanto, infine, al terzo problema, e cioè quello del miglioramento dei pascoli montani,

è da tener presente che questa amministrazione, nei limiti del possibile, è intervenuta con la concessione dei contributi previsti dalle leggi vigenti ogni qual volta i proprietari interessati — in essi compresi i comuni — abbiano preso l'iniziativa di richiederli e manifestato l'intendimento di eseguire i relativi lavori di miglioramento fondiario, quali lo spietramento, la esecuzione di opere di difesa dall'erosione, la concimazione di fondo, il miglioramento della flora pabulare, la provvista d'acqua e la costruzione di ricoveri.

A tali concessioni consegue, poi, per legge, com'è noto, la prescrizione di regolamenti per l'uso dei pascoli migliorati.

Il Ministro: COLOMBO.

SORGI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano porre allo studio per promuovere presso i piccoli allevatori ovini i necessari miglioramenti della tecnica di produzione del formaggio, assicurarne il collocamento e favorire la ripresa della sua esportazione. (14934).

RISPOSTA. — Questo Ministero già persegue lo scopo di migliorare la tecnica della preparazione del formaggio pecorino, attraverso l'istruzione tecnica che gli ispettorati agrari e gli istituti zootecnici forniscono alle maestranze armentizie, mediante conferenze, raduni, prove pratiche, corsi professionali, distribuzione di opuscoli e di attrezzi per il caseificio. Un'azione particolare è stata svolta di recente per il perfezionamento dei sistemi di raccolta, filtrazione e lavorazione igienica del latte e per la preparazione del caglio e dei caglioli. Inoltre, viene opportunamente assistita ogni iniziativa diretta alla formazione di cooperative di armentari e alla costruzione di caseifici sociali ed aziendali.

Per quanto riguarda l'azione avvenire, questo Ministero, pienamente convinto che un rapido miglioramento della tecnica casearia nel settore ovino potrà ottenersi soprattutto col sorgere di caseifici razionali, intende intensificare, oltre che l'azione di assistenza generica ai pastori, anche quella specifica di iniziative che si propongano di accentrare la raccolta e la lavorazione del latte di pecora in opifici modernamente attrezzati, gestiti, possibilmente, in forma cooperativa dagli stessi armentari, ovvero da imprese industriali.

Risultati promettenti in tale campo si vanno delineando soprattutto in Sardegna, nel Lazio e in Puglia.

Tra i vari provvedimenti adottati o promossi da questo Ministero, per venire incontro alle esigenze dei piccoli allevatori ovini e favorirne il collocamento dei prodotti tipici, come il formaggio, sia all'interno che all'estero, va annoverato il decreto del Presidente della Repubblica, in via di emanazione, con il quale, in attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125, verranno fissate le denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, gli *standards* di produzione e le zone di produzione, ai fini della tutela delle denominazioni stesse.

Per quanto riguarda, in particolare, la esportazione dei formaggi di latte di pecora, si fa osservare che il pecorino trova collocamento quasi esclusivamente negli Stati Uniti d'America, verso i quali le esportazioni, dopo la revoca delle restrizioni quantitative disposta da quel Governo anche a seguito del vivo interessamento di questo e degli altri Ministeri interessati, si mantengono ad un livello soddisfacente sia come quantità (circa 70 mila quintali annui) che come prezzi.

Un altro formaggio di latte di pecora da prendere in considerazione è il feta, tipico prodotto sardo, che, per il passato, veniva esportato per sensibili quantitativi verso la Grecia. Attualmente, data la limitata capacità media di acquisto degli abitanti di quel paese, il consumo di feta italiano si è notevolmente contratto, a causa della concorrenza del similare prodotto jugoslavo che, essendo qualitativamente meno pregiato, s'impone su quel mercato con il suo basso prezzo.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno aumentare gli stanziamenti messi a disposizione del corpo forestale dello Stato sul fondo per i miglioramenti agrari, allo scopo di finanziare più adeguatamente — secondo le urgenti necessità del caso — le opere di bonifica dei pascoli montani, così necessari all'incremento e alla conservazione del nostro patrimonio zootecnico. (14588).

RISPOSTA. — La possibilità di assegnare più adeguati mezzi finanziari agli ispettorati ripartimentali delle foreste, per il finanziamento di opere di miglioramento dei pascoli montani è subordinata all'aumento dei fondi stanziati sul capitolo 148 del bilancio per la concessione di contributi ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fondi che allo

stato attuale consentono appena di far fronte, soltanto in parte, agli impegni precedentemente assunti.

Il problema posto è costantemente presente all'attenzione di questo Ministero, il quale si augura nei prossimi esercizi, di poter ottenere uno stanziamento maggiore, e tale che consenta non soltanto di far fronte a tutti gli impegni già presi per la concessione di contributi, le cui richieste sono state già favorevolmente istruite, ma anche di poter destinare una parte di detto stanziamento alle opere di bonifica dei pascoli montani.

Per quanto riguarda i comprensori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno il problema può considerarsi già risolto, in quanto, com'è noto, dette opere di miglioramento sono ammesse a fruire del contributo anche sui fondi messi a disposizione degli ispettorati forestali dalla Cassa medesima.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se abbia notizia del grave malcontento degli agricoltori della Valle del Bradano a causa dell'improvviso e ingiustificato aumento delle quote dei contributi unificati, elevate durante l'anno in corso nella misura da 1 a 8, raggiungendo il livello di lire 1.300.

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno provvedere a mezzo di un urgente provvedimento legislativo a ripristinare i contributi di cui sopra nella stessa misura degli anni precedenti. (15243).

RISPOSTA. — Nessun aumento nella misura dei contributi unificati in agricoltura è intervenuto per l'anno in corso.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno porre allo studio un provvedimento inteso a sanare la grave crisi della piccola industria molitoria della Lucania, derivante anzitutto dalla maggiorazione di circa 200 lire il quintale del prezzo dei grani rispetto alle regioni settentrionali; maggiorazione che — pur favorendo i produttori a causa delle spese sopportate — danneggia, spesso irreparabilmente, la piccola industria molitoria, che non può competere con i grossi complessi industriali, né con quelli limitrofi a causa della disparità dei prezzi di acquisto.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno esaminare l'opportunità di precisare i compiti e le funzioni della grande e della piccola industria molitoria, assegnando alla prima il compito esclusivo della lavorazione industriale e alla seconda quello della lavorazione per conto terzi. (15244).

RISPOSTA. — Allo scopo di compensare in parte i costi di produzione e l'onere delle minori rese unitarie, vige nel territorio nazionale un prezzo base differenziato per il frumento, rispettivamente prodotto nelle province settentrionali, in quelle del centro ed in quelle del Mezzogiorno e delle isole.

In particolare per il grano duro, al quale probabilmente si riferisce l'onorevole interrogante, tale prezzo è di lire 7.550 a quintale per l'Italia settentrionale e centrale, di lire 7.800 per il sud — escluse Calabria e Sicilia — di lire 8.050 per le isole ed il restante territorio.

L'onorevole interrogante ritiene di individuare la causa del disagio, che attualmente attraverserebbe la piccola industria molitoria, in tale differenziazione di prezzo, che è di lire 250, e non di lire 200 a quintale. Ma a tale proposito va chiarito che, al fine di favorire l'industria molitoria meridionale, che in prevalenza utilizza grano duro, è stato adottato il prezzo unico di cessione franco molino — lire 8.200 a quintale per il grano duro — e non quello franco ammasso che è stato, ed è tuttora, richiesto dai molini dell'Italia centro-settentrionale.

D'altronde, anche l'affermazione del maggior prezzo del frumento nelle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali non trova fondamento nelle quotazioni di mercato, in quanto il differente prezzo, che a volte si riscontra in qualche zona, è dipendente dalle diverse caratteristiche qualitative del prodotto.

Circa l'opportunità prospettata, di precisare i compiti e le funzioni della grande e della piccola industria molitoria, nel senso di assegnare alla prima la lavorazione industriale ed all'altra quella per conto terzi, si fa presente che tali criteri (già contenuti nel regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609) sono stati abbandonati dalla vigente legge 7 novembre 1949, n. 857. Essa, infatti, disciplina l'industria molitoria, classificandola in alta e bassa macinazione, senza per altro, porre alcun limite nelle rispettive lavorazioni, salva l'osservanza delle particolari norme per quanto concerne l'immissione in commercio od al consumo degli sfarinati prodotti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Comunque, quanto prospettato potrà eventualmente formare oggetto di esame, qualora si dovesse pervenire ad una revisione della disciplina prevista dalla legge sopracitata.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la costruzione di strade interpoderali e campestri nell'agro di Acerenza (Potenza), necessarie a collegare migliaia di ettari di terreno privi di altri accessi, anche per bilanciare i 400 milioni circa spesi in poco più di tre anni in opere idrauliche forestali che — pur nella loro utilità — hanno favorito e valorizzato le proprietà terriere di alcuni privati cittadini, mentre perdurava la grave situazione generale alla cui soluzione la somma accennata avrebbe recato un notevole apporto. (15426).

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Acerenza ricade nel perimetro del bacino montano dell'alto Bradano, che è incluso nel programma dei lavori di sistemazione idraulico-forestale finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

In detto bacino sono appunto in corso interventi sistematori di carattere idraulico-forestale ed agrario interessanti i principali corsi d'acqua affluenti del Bradano e la fiumara di Acerenza.

Il programma su indicato non prevede invece la costruzione di strade interpoderali e campestri, che potranno essere eseguite ad iniziativa dei privati, rientrando nella categoria di opere di competenza privata.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed indispensabile sollecitare l'intervento del comitato interministeriale per i prezzi perché stabilisca un limite equo e sopportabile nel costo dei libri scolastici, analogamente a quanto si è fatto nel settore dei medicinali e di altri generi di prima necessità, al fine di evitare alle famiglie italiane l'annuale ripetersi dei sacrifici finanziari per affrontare l'acquisto di libri; sacrifici che lasciano vuoti incolmabili nei già scarsi bilanci specialmente delle categorie a reddito fisso. (16128).

RISPOSTA. — Com'è noto, l'obbligo delle case editrici nei confronti di questa amministrazione, relativamente ai prezzi dei libri di testo per le scuole elementari, ci compendia in quello che è sancito nell'articolo 2 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1497, in base al quale le case editrici devono inviare al Ministero, prima di iniziare la diffusione nel mercato librario, cinque copie di ciascun testo, sulle quali deve esservi l'indicazione precisa del prezzo di vendita.

È da rilevare, per altro, che i nuovi programmi didattici per la scuola elementare, compilati con criteri antinozionistici, comporteranno, di per sé, una riduzione della mole dei testi, che si rifletterà naturalmente sul prezzo degli stessi a beneficio delle famiglie degli alunni della scuola elementare. In tale sede il Ministero non mancherà di svolgere opera opportuna.

Ciò, naturalmente, porterà alla eliminazione dell'inconveniente rilevato.

Per quanto riguarda il settore dell'istruzione secondaria, il problema del costo dei libri di testo è stato affrontato da un convegno di esperti, tenuto nel gennaio di quest'anno. Nel convegno è stato assodato che il prezzo dei libri di testo ha subito un aumento di 60-65 volte quello in vigore nel 1938, un aumento cioè comune alla maggiorazione dei generi più in uso e notevolmente inferiore a quello subito da altri generi.

Altre indagini statistiche ufficiali hanno inoltre puntualizzato il fatto che per i libri scolastici in Italia la spesa *pro capite* è di lire 350. Ad essa fanno riscontro le 2.500 lire spese *pro capite* per spettacoli, le 3 mila lire spese per giochi e scommesse, le 3.500 spese per viaggi, le 8 mila spese per tabacco, le 10 mila spese per bevande alcoliche, e così via.

Comunque, il comitato interministeriale dei prezzi potrebbe anche essere interessato alla questione, benché sembri al Ministero che il suo intervento in questo settore non possa conseguire apprezzabili risultati in quanto — anche se il prezzo di un libro può diminuire di cento o duecento lire — ciò non costituirà certo un sensibile sollievo per i bilanci familiari più scarsi e non risolverà la entità del problema dei meno abbienti.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI PAOLO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che il pagamento dei quantitativi di grano conferito agli ammassi venga effettuato tramite il servizio dei conti correnti postali, come avviene per tante altre operazioni finanziarie effettuate dallo

Stato, per evitare i notevoli disagi che si verificano con il sistema attuale del Banco di Napoli, il quale effettua i suddetti pagamenti con titoli intrasferibili che costringono gli agricoltori, e specialmente quelli abitanti in zone disagiate come certe della Lucania, a trasferirsi presso le sedi della suddetta Banca per incassare assegni anche di piccolo taglio, spesso equivalenti in valore al prezzo del viaggio da affrontare, mentre con il richiesto nuovo sistema ciò sarebbe evitato dal fatto che anche nei centri minori e nelle frazioni esistono oggi gli uffici postali presso cui appoggiare gli assegni di conto corrente. (16675).

RISPOSTA. — Per il pagamento del grano conferito all'ammasso, il cui finanziamento, a norma di legge, viene effettuato con anticipazioni bancarie, l'apposita convenzione stipulata con le aziende di credito interessate prevede che il pagamento stesso, nei centri di raccolta ove non esiste alcuno sportello bancario, venga effettuato dall'istituto finanziatore a mezzo di propri fiduciari, da inviare *in loco*, secondo calendari da concordare con l'ente ammassatore.

Nella convenzione stessa è, per altro, prevista anche la possibilità di pagamento a mezzo di assegni, emessi, franchi di ogni spesa, dai singoli istituti finanziatori.

È evidente che l'istituto finanziatore — nel caso segnalato dall'onorevole interrogante, il Banco di Napoli — ricorre al pagamento a mezzo assegni, quando la modesta entità dei pagamenti da effettuare in una piazza rende antieconomico l'invio sul posto di un proprio incaricato.

Gli assegni emessi non sono trasferibili per ovvie ragioni di cautela, per evitare, cioè, che in caso di smarrimento del titolo, l'importo dovuto possa essere riscosso da persona diversa dall'avente diritto.

Sugli inconvenienti segnalati è stata intanto richiamata l'attenzione del Banco di Napoli, con preghiera di voler adottare un sistema di pagamento che permetta di ovviare agli inconvenienti stessi.

Si assicura che la proposta avanzata, per l'eventuale pagamento del grano conferito tramite il servizio dei conti correnti postali, è stata posta allo studio e sulla possibilità di attuazione della stessa saranno quanto prima interpellate sia le aziende di credito finanziatrici che l'amministrazione delle poste.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Per conoscere se non ritenga opportuno, per venire incontro ai bi-

sogni dell'agricoltura nazionale, piuttosto che acquistare all'estero prodotti granari, come il recente acquisto di grano argentino in quantità rilevante (quintali 4.500.000), acquistare grano dai nostri agricoltori, i quali spesso ne hanno a disposizione notevoli quantitativi oltre quelli che vengono dal Governo acquistati per i « granai del popolo », evitando così a questi, come spesso si verifica in Lucania, di doverlo rivendere a prezzi di concorrenza ad esosi speculatori, alle cui pretese debbono sottostare, costretti come sono al pagamento di tasse onerose, di spese per rifornimento di concimi, di macchine agricole, di scorte vive e di quanto altro è loro necessario per una buona produzione, realizzando in pari tempo anche un utile per il Governo che verrebbe a risparmiare notevolmente acquistando il frumento di produzione nazionale rispetto agli acquisti effettuati all'estero. (16676).

RISPOSTA. — L'acquisto di cinque milioni di quintali di grano argentino è stato effettuato in applicazione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino, stipulato nel giugno 1952, valido a tutto il dicembre 1958. Detto contingente annuale venne determinato esclusivamente in relazione ad un prestabilito piano di ammortamento dei crediti italiani accumulatisi in Argentina, non altrimenti recuperabili, ed in rapporto al volume dei pagamenti di natura non commerciale (rimesse emigranti, passaggi marittimi o aerei, interessi di finanziamento sul credito rilasciato per gli acquisti in Italia di beni strumentali, ecc.), dato che il normale intercambio fra i due paesi si svolge essenzialmente mediante operazioni abbinate e quindi finanziariamente chiuse.

Al fine di integrare la produzione nazionale, insufficiente a soddisfare le necessità sempre crescenti della industria della pastificazione, il contingente di grano argentino sarà da quest'anno costituito da una forte aliquota di grano duro, aumentabile nei futuri anni di validità dell'accordo.

Si fa inoltre osservare che il grano argentino, reso c.i.f. porti italiani, rinviene a lire 5.000 circa il quintale per il tipo tenero ed a lire 7.300 circa il quintale per il tipo duro, e quindi a prezzi notevolmente inferiori a quelli che lo Stato riconsce ai produttori nazionali per i corrispondenti tipi di grano conferiti agli ammassi.

Per quanto si riferisce alla asserita mancata possibilità da parte dei produttori lucani di conferire il grano all'ammasso, si fa presente che sia la provincia di Potenza che

quella di Matera non hanno raggiunto il contingente provinciale di ammasso ad esse attribuito.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la riparazione, con opportuna « ossatura » del piano viabile della strada provinciale del comune di Pisticci (Matera) nel tratto Tinchi-Marconia, di chilometri 5, reso ormai impraticabile dopo ben 15 anni di completo abbandono, tenuto anche conto che detto tronco è di estrema importanza per l'intenso traffico industriale, agricolo e commerciale, collegandosi esso alla strada statale n. 16, nel tratto Reggio Calabria-Taranto. (16834).

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione del tratto Tinchi-Marconia della strada Pisticci San Basilio, di recente classificato provinciale sono già stati appaltati dalla amministrazione provinciale di Matera ed avranno inizio quanto prima.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — in accoglimento dei voti più volte espressi dall'amministrazione comunale, dalla popolazione e dalla stampa locale — istituire un ginnasio-liceo nell'importante comune di Lagonegro (Potenza) o altra scuola a carattere agrario o industriale, per permettere agli studenti locali di seguire corsi di studi adeguati agli sviluppi che il Meridione dovrebbe conseguire ad opera, soprattutto, della Cassa per il Mezzogiorno. (17076).

RISPOSTA. — Al Ministero non è pervenuta alcuna proposta per l'istituzione di una scuola o istituto di istruzione tecnica o professionale nel comune di Lagonegro (Potenza) dove, per altro, già esiste una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile.

Perché sia possibile prendere in esame la opportunità o meno di accogliere i voti delle autorità locali e della popolazione del suddetto comune, occorre conoscere, con precisione, il tipo di scuola di cui si chiede l'istituzione. A tal fine è necessario che siano inviate al Ministero proposte concrete e regolarmente documentate.

Per quanto concerne la creazione nello stesso comune di un liceo ginnasio, si fa presente che la relativa domanda, che non poté essere accolta nell'anno scolastico 1953-54 per

ragioni di bilancio, non è stata rinnovata per l'anno 1955.

La possibilità di far luogo alla desiderata istituzione potrà essere presa in attento esame per il 1956-57, qualora l'amministrazione comunale ripresenti la domanda al competente provveditorato agli studi entro il 15 dicembre 1955, e sempreché siano stanziati adeguati fondi da destinarsi alla creazione di istituti di II grado nel settore della istruzione classica, scientifica e magistrale.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sull'urgente necessità di una inchiesta sulla grave situazione determinatasi alla cooperativa « Oberdan » di Pozzuoli (Napoli).

Detta cooperativa fu costituita nel 1911 allo scopo di costruire e attribuire case ai propri soci, tutti operai o impiegati dello stabilimento, Armstrong poi Ansaldo; e difatti costruiva successivamente 2 lotti ognuno di 3 palazzine con 36 abitazioni per una, in tutto 72 abitazioni. In questo fu sovvenuta per il primo lotto dall'Armstrong, con l'anticipo del capitale senza interessi, e per il secondo lotto dall'I.N.P.S., con un mutuo al 6,25 per cento scomputabile in 50 anni, impegnandosi — a sua volta — il Ministero dei lavori pubblici a concorrere nell'annuo pagamento di tale interesse. Per quest'ultima circostanza la cooperativa diventò cooperativa a contributo statale, e quindi soggetta al controllo dello Stato.

Dal 1927 (cessazione dell'Armstrong) si aprì per la cooperativa un capitolo di complesse vicende sui rapporti tra essa e i soci per quanto concerne la loro qualità di dipendenti — o meno — dell'ex Armstrong. Per cui oggi (in seguito all'assegnazione individuale delle case, come autorizzato dal Ministero nel 1950, e secondo i responsabili criteri degli amministratori della « Oberdan ») si deplora quanto appreso:

risultano assegnate abitazioni a chi non ne aveva diritto per non trovarsi nelle condizioni previste dallo statuto. Come Palumbo Francesco (mai abitata la casa ed inoltre proprietario), Panetti Enrico (abita a Baia), Cerasuolo Gioachino (abita in una sua proprietà), Rocco Nicola (*idem*), Campanile Pasquale (abita a Trieste), Mellino Angelo (già rinunciò alla casa, abita col fratello consigliere della cooperativa), Esposito Luigi (rinunciò alla casa, abita in una sua proprietà), Bonelli Giuseppe (*idem*), Di Palma Mauro (*idem*), Spina Giuseppe (rinunciò alla casa, abita a Napoli), Cianciulli Stefano (rinunciò alla casa), Bini

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Costantino (*idem*). O anche come Lombardo Michele (mai abitata la casa), Savio Giulia (*idem*), Grazioso Concetta (*idem*). Oppure come Anaclerio Giovanni (impiegato del registro), Orrigo Alfredo, (impiegato privato), Lamberto Federico (maestro, e iscritto ad altra cooperativa), Anaclerio Santo (impiegato delle imposte dirette), Castaldo Salvatore (maresciallo della sanità, in servizio a Napoli).

Per tutti questi lo statuto istitutivo non prevedeva la possibilità di diventare assegnatari;

2° di fronte a tali arbitrarie assegnazioni (per taluni delle quali son servite le successive manipolazioni addomesticate dallo statuto) risultano soccombenti i diritti di numerosi autentici soci (e di questi molti hanno abitato la casa da 15 a 30 anni, contribuito alla estinzione del mutuo, alle spese di riparazioni, manutenzioni, ecc.). Cosicché finirebbe col prevalere la finalità speculativa dei pseudoassegnatari sulla legittima e definitiva posizione di « soci » di molti lavoratori; quali: Ascolese Procolo, Barletta Giuseppe, Barone Carmela, Cascone Giuseppe, De Mare Castrese, Esposito Beniamino, Fratturato Laura, Graziano Roberto, Greco Giovanni, Grippa Fernando, Falanga Gaetano, La Mura Ciro, Maroder Antonio, Mollica Anna, Norvillo Giovanni, Pescatore Andrea, Puglia Vincenzo, Patricelli Antonio, Palma Ferruccio, Spizzuocco Michele, Zotti Clemente;

3° forti di ragioni artificiose quanto capziose, taluni degli indebiti assegnatari hanno spinto la loro imprudenza fino a chiedere lo sfratto — dinanzi al pretore di Pozzuoli — per i seguenti lavoratori (capi di famiglie numerose): Ascofese Procolo, Barletta Giuseppe, Patricelli Antonio, Pescatore Andrea, La Mura Andrea, Cascone Ciro.

L'interrogante — anche di fronte alla tragica imminenza del possibile sfratto per questi ultimi — chiede al ministro di voler ordinare una severa, esauriente inchiesta sulla storia, le finalità, il funzionamento, gli atti passati e recenti della cooperativa, affinché siano presi gli immediati provvedimenti del caso, e si ristabilisca così — nello spirito e non solo nella lettera della legge — il principio sociale che presiedette alla sua fondazione, e senza il rispetto del quale adrebbero travolte tante famiglie di lavoratori, a beneficio della più sordida speculazione. (16533).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha disposto in data 7 novembre 1955, un'inchiesta in merito a quanto denunciato nell'interrogazione.

Il Ministro: ROMITA.

SPAMPANATO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Sulla grave situazione del servizio telefonico a Caserta, città che rientra nella zona di concessione della S.E.T.

L'importante e popolosa città, che in quanto capoluogo è sede naturale di tutti gli uffici amministrativi, economici, sindacali, ecc. della provincia, che accentra un notevole complesso di attività industriali, commerciali, economiche, che ha numerosi studi professionali, e che, infine, dispone di scuole militari e di diversi enti sempre militari, è servita da appena 500 (diconsi cinquecento) telefoni.

Fu annunciato a suo tempo che la S.E.T. avrebbe proceduto all'ampliamento della centrale di piazza Mercato e a un congruo aumento di numeri telefonici, ma di ampliamento non si è più parlato, i telefoni sono restati 500, e intanto molte centinaia di domande di abbonamento, per altro in continuo aumento, restano tuttora inevase presso la società.

L'interrogante chiede di conoscere dal ministro se sono state valutate le conseguenze che una tale carenza del servizio telefonico porta a un capoluogo di provincia, dove ancora vi sono uffici pubblici, direzioni industriali, enti, sprovvisti di telefono, e non adeguatamente provvisti dei numeri necessari al normale loro funzionamento; dove studi professionali e soprattutto sanitari vedono contratta la loro attività per mancanza di questo indispensabile mezzo di comunicazione, e aziende, negozi, fabbriche mancano di collegamento con clienti e fornitori; dove esistono ancora borgate e frazioni senza un apparecchio telefonico, particolare quest'ultimo oltremodo importante per l'ordine.

L'interrogante domanda al ministro se non ritenga opportuno intervenire presso la società concessionaria perché adempia all'elementare obbligo di fornire al capoluogo di Caserta almeno la sufficienza dei servizi telefonici, e ciò senza accampare pretesti tecnici o finanziari che non hanno alcun motivo di essere in tanti anni dalla guerra, e che comunque non esimono la società concessionaria dal soddisfare le suddette esigenze di carattere pubblico. (17055).

RISPOSTA. — A Caserta la Società esercizi telefonici (S.E.T.), concessionaria per la zona, effettuerà, nel primo trimestre del prossimo anno 1956, un ampliamento di 500 numeri della locale centrale telefonica.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Pertanto, la situazione esposta dall'onorevole interrogante sarà entro un tempo ormai breve, avviata alla normalizzazione.

Il Ministro: BRASCHI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Su quanto occorso al signor Cola Gennaro di Napoli, e ivi domiciliato a via Martucci n. 47 in una col signor Scudieri, nei confronti dell'I.N.A.-Casa.

I suddetti da oltre 18 mesi vendettero nel comune di Ottaviano (Napoli) 1.840 metri quadrati di suolo all'I.N.A.-Casa, ma finora non sono riusciti a ricevere il pattuito importo, benché già l'I.N.A.-Casa abbia cominciato a costruire sul suolo acquistato e non pagato. Gli interessati presentarono a suo tempo la richiesta documentazione. Nessuna risposta essi hanno mai avuto alle ripetute raccomandate alla direzione generale dell'I.N.A.-Casa.

L'interrogante chiede se il ministro non creda di intervenire, invitando quella direzione generale a far fronte ai propri impegni. (17056).

RISPOSTA. — Premesso che la gestione I.N.A.-Casa ha fatto fronte regolarmente a tutti i suoi impegni di acquirente, sino all'integrale pagamento del prezzo, effettuato il 26 novembre 1955, risulta che la procedura prescritta in materia ha comportato una serie di atti che non avrebbero potuto, per le necessarie formalità da osservare, essere svolti più sollecitamente.

Infatti, la gestione I.N.A.-Casa, non appena prescelta l'area idonea, richiese al prefetto di Napoli, in data 11 maggio 1954, il decreto di occupazione temporanea, per l'esecuzione della eventuale procedura espropriativa; il decreto fu emesso il 3 agosto successivo e la gestione prese possesso dell'area ed iniziò le costruzioni.

Successivamente (settembre 1954) i proprietari del terreno — signori Cola e Scudieri — espressero l'intenzione di addivenire al trasferimento consensuale del suolo occupato e pertanto la gestione I.N.A.-Casa, accogliendo tale proposta, dovette procedere, mediante la collaborazione di un legale e di un perito, alla esatta valutazione venale dell'area ed all'accertamento della libera proprietà e disponibilità della stessa, accertamento che si dovette effettuare in base all'esame dei necessari documenti probatori.

Esaurite nel luglio 1955 le operazioni di cui sopra, fu provveduto dalla gestione I.N.A.-Casa all'approntamento delle scritture neces-

sarie ed alla stipulazione del rogito definitivo di compravendita, stipulato, come sopra indicato, in data 26 novembre 1955.

Il Ministro: VIGORELLI.

TOGNONI, RAFFAELLI, BAGLIONI, DIAZ LAURA e JACOPONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento diffusosi tra gli assegnatari del comprensorio di riforma della Maremma toscana, manifestatosi in lotte acute e generali a seguito della persistente azione dell'ente Maremma tendente ad imporre agli stessi la firma di una cambiale agraria in bianco, come condizione per ottenere anticipazione per l'aratura e la concimazione dei fondi; e per sapere come intende intervenire per far cessare tale stato di cose. (16279).

RISPOSTA. — Come è noto, a norma delle leggi di riforma fondiaria, gli enti di riforma devono organizzare i servizi di assistenza tecnica ed economico-finanziaria per gli assegnatari.

Nei primi anni di insediamento contadino, l'ente Maremma ha assolto a tale obbligo, concedendo direttamente, oltre che le scorte vive e morte, anche le anticipazioni culturali al tasso del 4 per cento, e ciò allo scopo di evitare che i nuovi piccoli proprietari, nel repentino passaggio dalla categoria di braccianti o di mezzadri, venissero a trovarsi in gravi difficoltà.

Successivamente, pur avendo perfezionato i contratti di assegnazione e fornito numerose case, l'ente ha continuato ad assistere gli assegnatari, secondo un sistema che tende ad avviare gli assegnatari medesimi verso la gestione autonoma delle proprie aziende, evitando il diretto esborso di denaro, che per altro non sarebbe possibile data la presente situazione finanziaria dell'ente stesso.

A tal fine, l'ente, mentre continuerà a concedere direttamente le anticipazioni riguardanti l'acquisto delle scorte vive e morte (bestiame, macchine ed attrezzi), per le anticipazioni riguardanti le spese necessarie alla conduzione del podere (lavorazione del terreno, acquisto di sementi, concimi, anticrittogamici, ecc.) ha stipulato accordi con appositi istituti bancari per la concessione di credito agrario di esercizio ai nuovi proprietari, mediante rilascio di cambiale agraria, al tasso del 4 per cento e con garanzia del 20 per cento da parte dell'ente: a condizioni, cioè, che, in sostanza sono le medesime praticate nel passato dall'ente stesso.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Il credito verrà concesso dalle banche con l'apertura di un conto corrente, previa presentazione da parte degli assegnatari di una domanda in cui sia precisata la destinazione della somma richiesta.

Pertanto, l'introduzione della cambiale agraria non costituisce un aggravio, ma un notevole beneficio per cui non appare giustificato l'asserito malcontento degli assegnatari.

Il Ministro: COLOMBO.

TROISI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente di accogliere la richiesta dei produttori di uva da tavola della provincia di Bari, gravemente danneggiati dalle persistenti piogge di queste ultime settimane, di poter vendere direttamente ai consumatori locali, trattandosi di merce non idonea alla esportazione né a sopportare lunghi percorsi. Tale autorizzazione lenirebbe in parte le grandi perdite dei produttori, avvantaggiando sensibilmente i consumatori. (16094).

RISPOSTA. — Questa amministrazione non ha mancato di interessare il Ministero dell'interno perché consentisse, in via eccezionale, nei comuni della provincia di Bari colpiti dal maltempo, la vendita diretta dell'uva da tavola ai consumatori locali, impartendo le opportune disposizioni al prefetto ed alle altre autorità competenti della provincia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

TURNATURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per eliminare la grave depressione del mercato vinicolo, il cui persistere porta serio pregiudizio alla coltura ed alla produzione vitivinicola, determinando serie conseguenze economiche e sociali.

In particolare si chiede che il Governo intervenga prontamente non soltanto per non prorogare ulteriormente il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, ma altresì per ottenere il ripristino del regime fiscale sugli spiriti previsto dal decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, col quale venivano emanate disposizioni intese ad agevolare al massimo grado l'impiego del vino e delle materie vinose sulla distillazione.

Poiché tale precitato decreto n. 750 si rivelò a suo tempo idoneo allo scopo, se ne chiede l'immediato ripristino, onde tonificare

il mercato vinicolo, portando così sollievo e benessere in tale importante settore della nostra produzione agricola. (15445).

RISPOSTA. — L'uniformità del trattamento fiscale degli alcoli, da materie vinose e da frutta, disposto con decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, prorogato successivamente con decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, fino al 15 settembre 1955, è stata determinata sia dalla necessità di favorire la distillazione della frutta — che per difficoltà di collocamento sui mercati esteri risultava superiore al fabbisogno interno — sia per evitare che i sidri di frutta venissero inseriti nel vino.

Infatti, anteriormente al suddetto provvedimento, i sidri di frutta venivano immessi in notevole misura nel vino, e si destinava alla distillazione, come vino, la miscela sofisticata così preparata. Il che veniva reso possibile dal fatto che l'analisi chimica dei campioni difficilmente permetteva di scoprire con sicurezza la frode perpetrata.

La nuova disciplina ha consentito, invece, di poter distillare la frutta, che non poteva avere altra destinazione, senza dover ricorrere a sofisticazioni e frodi del genere sopra indicato, non essendo l'alcole ricavato dalla frutta fiscalmente più gravato di quello ottenuto dalle materie prime vinose.

Non si ritiene, quindi, che l'uniforme trattamento fiscale degli alcoli abbia avuto rilevanza nei riguardi della produzione dei vini artificiali; può asserirsi, al contrario, che esso, moralizzando l'industria distillatoria, abbia contribuito a contenere il fenomeno delle sofisticazioni.

Pertanto, a seguito di riunioni tenute con i rappresentanti delle categorie agricole, al fine di individuare le forme più idonee di intervento dirette ad alleviare la crisi del mercato vinicolo, registratasi nei primi mesi del corrente anno, si è avvertita l'opportunità di conservare la stabilita parità del trattamento fiscale degli alcoli, al che si è provveduto con decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

Tale decreto, per altro, prevede ampie facilitazioni per la distillazione del vino, in aggiunta a quelle già concesse negli ultimi anni.

Infatti, con l'articolo 9 si dispone una ulteriore riduzione d'imposta di lire 4 mila per ettanidro per lo spirito ottenuto dalla distillazione del vino, della vinaccia, del vinello e altri cascami, in aggiunta all'abbuono di lire 2 mila di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

Con l'articolo 10 si accorda all'acquavite di vinaccia (grappa) una riduzione d'imposta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

di lire 5 mila per ettanidro, in aggiunta all'abbuono di cui all'articolo 2 del regio decreto- legge 3 dicembre 1953, n. 879.

Con l'articolo 11 all'acquavite di vino è accordata una riduzione d'imposta di lire 8 mila, in aggiunta all'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

Allo scopo poi di porre un freno al lamentato danno derivante al mercato vinicolo dalla produzione di vini artificiali ottenuti con alcole distillato da materie prime alcoligene di importazione, si è mantenuto il diritto erariale di lire 27 mila per ettanidro sull'alcole proveniente dai datteri e dall'uva passa, e si è istituito un diritto erariale di lire 8 mila per gli spiriti provenienti dalle carrube e dai fichi secchi che prima ne erano esenti.

Inoltre, sempre al fine di evitare la produzione di vini artificiali, le importazioni delle materie prime alcoligene (uve fresche, da vino, fichi secchi, carrube, datteri, uve secche, pasta di datteri, di fichi secchi e di uva secca) sono state nuovamente vincolate al regime della licenza.

L'influenza benefica dei provvedimenti di cui sopra si è già avvertita: infatti, le contrattazioni risultano ravvivate con aumenti delle quotazioni su tutti i mercati vinicoli.

Nel campo delle frodi, in particolare, con il provvedimento di messa a licenza delle importazioni delle materie alcoligene, si ritiene superato il pericolo della produzione abusiva di vini artificiali, grazie anche all'intensa attività esplicata, nel settore vinicolo, specie in seguito alla emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 561, dagli istituti dipendenti da questo Ministero incaricati del servizio di vigilanza.

Detti istituti, nel periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, hanno effettuato presso stabilimenti vinicoli, cantine ed esercizi di vendita di vini, n. 15.165 sopralluoghi, hanno prelevato n. 7.584 campioni di vini ed hanno presentato n. 2.248 denunce all'autorità giudiziaria.

Si fa infine presente che, per il potenziamento del servizio di repressione delle frodi, sono stati recentemente costituiti comitati regionali, dei quali fanno parte rappresentanti di organizzazioni sindacali e di categoria, cooperative di consumo, cantine sociali, ecc. con il compito di collaborare con gli organi periferici nella loro azione di vigilanza nel settore vinicolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

VIVIANI LUCIANA E DE LAURO MATTERA ANNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo cui l'Ente riforma di Puglia e Lucania assegna i premi di maternità in misura diversa a seconda se il nascituro sia di sesso maschile o femminile (lire 12 mila per le bambine e lire 25 mila per i bambini).

Nel caso affermativo, come intende intervenire per cancellare questa odiosa e assurda discriminazione che contrasta non solo con la nostra carta costituzionale, ma con la coscienza morale e civile del popolo italiano. (16236).

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma dell'Ente Puglia e Lucania non corrisponde premi di maternità, alla cui erogazione provvede, invece, l'Istituto nazionale assicurazione malattie, ai sensi della legge 26 agosto 1950, n. 860, a favore delle lavoratrici agricole, iscritte negli elenchi anagrafici.

La misura del premio, determinata con esclusivo riguardo alla qualifica professionale delle lavoratrici, è di lire 25 mila per le salariate fisse, obbligate e braccianti o compartecipanti, sia permanenti che abituali; di lire 15 mila per le braccianti o compartecipanti occasionali e di lire 12 mila per le braccianti o compartecipanti occasionali.

Il Ministro: COLOMBO.